

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

X LEGISLATURA

ATTI PARLAMENTARI

RESOCONTI STENOGRAFICI

DELLE SEDUTE DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

(Legge 23 marzo 1988, n. 94, modificata con legge 27 luglio 1991, n. 229)

ANNI 1987-1992

VOLUME VI

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

7 NOVEMBRE 1990

**Presidenza del coordinatore del gruppo di lavoro,
senatore AZZARÀ**

La riunione inizia alle ore 10,15.

*INCONTRO CON ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLA MAGISTRATURA SUL TEMA
DELLE MISURE DI PREVENZIONE*

PRESIDENTE Azzarà. Ringrazio tutti i magistrati che hanno aderito cortesemente al nostro invito. Conosciamo i ritmi di queste audizioni, ma stiamo cercando di mettere a fuoco i vari aspetti di una problematica che obiettivamente è molto complessa.

Desideriamo approfondire vari temi, anche sul piano delle proposte. La Commissione, infatti, si sta muovendo in particolar modo sul versante propositivo oltre che sulla valutazione complessiva del fenomeno sul quale è concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica, delle forze politiche, della società nel suo insieme.

Abbiamo ritenuto che fosse utile, nell'ambito di questa indagine, valutare l'aspetto delle misure di prevenzione. Attraverso una serie di rapporti con gli uffici giudiziari a conoscenza della materia, siamo giunti alla conclusione che l'applicazione della legge relativa alle misure di prevenzione ed i suoi effetti vadano valutati per verificare l'efficacia della legge, se necessita di modifiche o di diversa interpretazione.

Abbiamo chiesto agli organi di polizia preposti e agli uffici i dati sugli effetti delle misure di prevenzione: quante richieste, quali i tempi di evasione, quali gli effetti del giudizio penale rispetto al giudizio di prevenzione. Questi sono alcuni degli aspetti sui quali abbiamo concentrato la nostra attenzione.

Si è già svolto un incontro la settimana scorsa con i rappresentanti delle forze di polizia, nel corso del quale sono emersi alcuni problemi particolarmente delicati, sui quali sarà utile una riflessione più approfondita non solo da parte vostra, da parte cioè di chi più direttamente ha responsabilità in materia, ma anche da parte nostra, per mettere a punto dei provvedimenti o delle proposte di legge e poi portarle all'esame del Parlamento.

Questa è, in termini molto sintetici, l'esigenza che abbiamo, per la quale chiediamo la vostra collaborazione.

Dichiaro aperto il dibattito; si tratta di una discussione assolutamente informale, che mira essenzialmente a stimolare delle proposte operative.

CONTE, *presidente della Corte di appello di Palermo*. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, ho chiesto alla vostra cortesia e a quella di tutti i colleghi che sono qui presenti di poter prendere la parola per primo, per una ragione molto semplice: nel primo pomeriggio devo tornare a Palermo, dove, con il primo presidente della Corte di cassazione, si svolgerà da domani un convegno sull'informatica giuridica e amministrativa; un convegno di grande interesse che ci offrirà spunti nuovi e nuove possibilità per fornire al derelitto servizio di giustizia un supporto di tecnologia che lo preservi dal collasso.

Le riunioni si susseguono, gli incontri si intrecciano, soprattutto dopo il barbaro assassinio del collega Livatino, il quale, recandosi da Canicattì ad Agrigento, si apprestava alla sua giornata di fatica in ufficio, ufficio alla cui gestione contribuiva insieme ad altri pochi sparuti e spauriti colleghi di quel tribunale, che quella mattina si accingevano a trattare un processo di misure di prevenzione.

Come dicevo, le riunioni si susseguono, una ci ha grandemente allarmato, ed è giusto che se ne prenda atto in tutte le sedi, ma in particolare in questa, deputata al fenomeno con grande professionalità: la riunione di Agrigento, nella quale alcuni colleghi, molti, troppi, per un moto di protesta, sintomatico della incapacità di sopportare ancora per troppo tempo questa situazione, hanno proposto addirittura un ordine del giorno con il quale, specialmente i magistrati giovani, si dichiaravano pronti a presentare le dimissioni in massa. Voi capite prima e meglio di me che questo è un sintomo inquietante, una risicata maggioranza dell'assemblea lo respinse; costretti però tutti a prenderne atto, ci obblighò a cambiare registro.

Non vogliamo qui fare la parte dei nemici del nuovo, dei misoneisti di quelli che guardano al passato: dispostissimi - lo abbiamo sempre dichiarato - anche nei confronti del nuovo codice di procedura penale che mostra troppe lacune, troppe pastoie e che certamente in materia di lotta alla criminalità organizzata mostra tutta intera la sua incapacità, dichiarata e riconosciuta anche da coloro che lo hanno immaginato e - perdonate l'espressione, forse troppo cruda - allegramente approvato, senza apprestare le strutture per gli uffici giudiziari. Siamo tuttavia pronti a prestare ancora la nostra opera, la nostra professionalità ed esperienza per questo congegno, forse idoneo a regolare il processo in Svezia o in Svizzera, ma certamente non nel nostro paese, certamente non nel meridione, e assolutamente non nella Sicilia occidentale dove - lo ripeto e lo ripeterò sempre - da qualche tempo, dopo la fase terribile del terrorismo, si uccidono magistrati, come Livatino e Saetta, rei solo di fare il proprio dovere con fermezza, con rigore ma anche con umiltà, senza protagonismi. Erano pressochè sconosciuti questi due colleghi prima di trovare questa barbara morte.

Non mi dilungherò oltre, ma queste premesse mi sembravano assolutamente necessarie. Io e i miei colleghi della 6ª sezione della Corte d'appello, quella che si occupa di misure di prevenzione, ci siamo riuniti per tracciare un qualche suggerimento, che sarà poi vagliato, irrobustito dagli interventi di tutti gli altri colleghi, e soprattutto dalla Commissione parlamentare antimafia, alla quale lo consegnerò. Si tratta di due pagine che ora vi leggo.

«Le misure di prevenzione di carattere patrimoniale istituite con la legge n. 575 del 1965 per gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e poi estese con legge 19 marzo 1990, n. 55 agli appartenenti ad associazioni dedite al traffico degli stupefacenti, si configurano in maniera diversa dalle misure di prevenzione di carattere personale.

Queste ultime infatti allontanando o isolando il prevenuto, hanno lo scopo di metterlo in difficoltà nella sua attività delinquenziale, il che si è dimostrato di non facile attuazione poichè il prevenuto anche se lontano dalla sua terra, riesce tuttavia, con i moderni mezzi di comunicazione, a mantenere i contatti con chi lo sostituisce nella associazione di tipo mafioso o, il che è peggio, esporta in altre zone la sua attività delinquenziale.

Le misure di carattere patrimoniale, invece tendono ad accertare, attraverso le indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e su cespiti patrimoniali, se il patrimonio del prevenuto sia il frutto di attività illecite o il reimpiego dei proventi di queste. Proprio per questo, la difficoltà di tali accertamenti è di gran lunga superiore a quella per le misure personali dato che si tratta di accertare come si siano costituiti anche nel giro di parecchi anni ingenti patrimoni formati da numerosi cespiti e ciò non soltanto per il prevenuto, ma anche nei confronti del coniuge, dei figli, dei conviventi, e, più in generale, nei confronti di coloro (individui o società) possano essere stati dei prestanome.

Tutto ciò presuppone una particolare competenza degli organi di polizia in materia aziendale, societaria, tecnica bancaria e borsistica. La legge n. 55 del 1990 non ha dato un contributo alla lotta contro il fenomeno mafioso poichè, anzi, ha reso impossibile un immediato ed efficace controllo dell'indiziato di appartenenza alla mafia. Infatti, date le difficoltà in cui versa l'amministrazione giudiziaria, la pregiudiziale introdotta con l'articolo 9 della legge n. 55 del 1990 comporta che l'imputato scarcerato per qualsiasi motivo, rimanga privo di ogni controllo per tutta la durata del processo penale (e noi conosciamo i tempi lunghi del processo penale) dato che il procedimento per le misure preventive rimane sospeso.

Ma l'inconveniente più grave è ravvisabile nel fatto che il tempo necessario per la definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile comporta tempi tali da rendere la pericolosità non più attuale, con la conseguenza della inapplicabilità delle misure anche nel caso in cui dalla sentenza di proscioglimento dovessero residuare indizi di pericolosità.

Inoltre appare eccessiva la previsione dell'articolo 1, comma 4° della suddetta legge del 1990 che subordina il sequestro al «concreto pericolo di dispersione, sottrazione o alienazione dei beni» poichè una interpretazione non forzata comporterebbe la pratica impossibilità di adottare la misura cautelare.

Si propone pertanto:

1) la modifica della legge del 1990 nel senso di rendere immediatamente applicabile la misura di prevenzione in pendenza del giudizio penale per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale salvo a dichiararla inefficace in caso di condanna in sede penale;

2) prevedere la sequestrabilità dei beni a prescindere dal pericolo di sottrazione o alienazione, trattandosi pur sempre di beni di provenienza illecita;

3) istituzione di più incisivi controlli nel mondo finanziario e creazione di centri di raccolta dei dati al fine di consentire agli organi inquirenti di fornire notizie sui movimenti di capitali e non soltanto (come oggi avviene) dati acquisiti presso i pubblici registri immobiliari o presso le cancellerie commerciali».

Abbiamo avuto l'altro ieri una visita del ministro Scotti a Palermo, con il capo di Stato maggiore della Guardia di finanza, e abbiamo dovuto registrare un dato impressionante: se dovessero esaurire, e minacciano di non poterlo fare, le nostre richieste di indagine in questo senso, si calcola che, per la mole delle richieste sarebbero in grado di farlo soltanto nel 2.030. Questa è la pura verità! Peraltro, si tratta spesso di indagini che non sono svolte da gente in grado di filtrarne i veri contenuti, di paragonare, di assemblare e di tirar fuori qualcosa che sia indicativo per una responsabilità di capitali di origine mafiosa;

4) creare una sezione della Guardia di finanza specializzata in tecnica aziendale per far sì che i rapporti non contengano una mera elencazione dei dati, ma piuttosto una analisi ragionata dei dati stessi che consenta la individuazione della immissione di capitali di provenienza illegittima.

In conclusione, il sistema delle misure di prevenzione costituisce inconfutabilmente il mezzo più efficace di lotta contro il fenomeno mafioso per cui l'affinamento del sistema, sia sotto l'aspetto normativo che sotto quello applicativo, non può non essere auspicabile. Solo controllando intensamente i sospettati e rendendo improduttiva «l'azienda mafia» mediante la confisca dei patrimoni che appaiono di provenienza oscura, si può sperare, con il tempo e con l'impegno di tutte le forze sociali, che il fenomeno mafioso regredisca e scompaia».

Grazie, signor Presidente, sono naturalmente a disposizione di questa Commissione sottoscrivendo questo breve documento che è anche, come vi ho detto, frutto della operosa, attenta, e professionale attività dei colleghi della sezione della mia Corte d'appello.

AZZARÀ. Noi stiamo per distribuire l'analisi sintetica di quelli che sono stati gli effetti della consultazione avuta con gli ufficiali di polizia. Questo non solo per facilitare l'individuazione dei temi, sui quali vorremmo acquisire evidentemente il vostro parere, che riteniamo essenziale, ma anche per l'analisi di quelle che sono state le considerazioni dei vostri diretti collaboratori, cioè delle forze dell'ordine, probabilmente questa analisi comparata, questo ulteriore approfondimento potranno essere utili.

Tra qualche minuto, cioè dopo il tempo necessario all'acquisizione, procederemo alla distribuzione del materiale.

Voglio poi rivolgervi un invito: certamente noi saremo disponibili per l'intera giornata odierna, ma vorrei pregarvi, per quanto è possibile, di essere sintetici, di fare riferimento esclusivamente al tema in questione, riservando ad altra occasione l'esame di problemi diversi.

CURTI GIARDINA, *presidente della Corte d'appello di Caltanissetta*. Signor Presidente, attualmente ricopro la carica di presidente della corte d'appello di Caltanissetta; precedentemente sono stato procuratore della Repubblica a Palermo e – in un periodo di tempo ancora anteriore – sono stato presidente della sezione relativa alle misure di prevenzione del tribunale di Palermo proprio nel momento in cui si procedeva alla prima applicazione della legge Rognoni La Torre.

Debbo dire che da allora ad oggi sono stati compiuti notevoli passi nella legislazione antimafia. A mio parere questi passi sono stati compiuti bene, anche perchè hanno reso più efficace la lotta alla mafia, lotta che tutti noi ci siamo sforzati di condurre con il massimo impegno.

Per quanto concerne in particolare il distretto della Corte di appello di Caltanissetta, debbo dire che la situazione si può ritenere soddisfacente, posto che, nonostante il rilevante numero di sopravvenienze, le pendenze sono limitate. Per quanto attiene alla Corte di appello, ho rilevato che sono pendenti undici procedimenti, mentre nel tribunale del capoluogo se ne registra un numero più elevato. Però il presidente del tribunale, su mia sollecitazione, ha già provveduto a costituire un secondo collegio per la trattazione di codesti procedimenti ed a stabilire che tutti i procedimenti pendenti vengano esaminati entro l'aprile prossimo venturo, epoca entro la quale si spera possano essere tutti definiti.

Credo che la legge del marzo 1990 abbia migliorato, ancor più nelle linee generali, la legislazione di cui ci occupiamo. Abbiamo perciò salutato l'approvazione di questa legge con compiacimento. Debbo poi rilevare che è stato assai utile disciplinare normativamente tutti quei problemi che in passato erano stati segnalati, per i quali personalmente avevo avanzato proposte che, con grande soddisfazione, ho trovato trasfuse nella legge stessa. Mi riferisco, ad esempio, alla disciplina dell'amministrazione dei beni, al compenso per gli amministratori, alla non esecutività immediata del provvedimento di revoca in primo grado delle misure di prevenzione, eccetera. Alcuni punti della legge però meritano di essere modificati e vi sono poi altre questioni che dovrebbero essere introdotte in essa.

Il collega Conti ha sollevato la questione concernente la sospensione del procedimento di prevenzione nella pendenza di un procedimento penale per il reato di associazione a delinquere. Tale questione sarà certamente affrontata da tutti coloro che interverranno: infatti una norma di questo tipo priva sostanzialmente di efficacia la legislazione antimafia per tre quarti della sua portata. Essa costituisce certamente motivo di paralisi dell'attività giurisdizionale in materia. Sarà infatti inevitabile che si giunga a questa sospensione perchè è innegabile che gli elementi acquisiti in sede penale hanno refluenza anche nel procedimento di prevenzione. Credo che questa norma non abbia motivo di esistere per la semplice ragione che – come è stato ripetutamente affermato e come costituiva *ius receptum*, sia pure dopo una lunga elaborazione giurisprudenziale – le misure di prevenzione ed il provvedimento di ordine penale si muovono su piani assolutamente diversi. Si può quindi essere dichiarati non colpevoli per un determinato reato, in particolare per il reato di associazione a delinquere, ma possono comunque sussistere elementi che giustificano l'applicazione di una misura di prevenzione.

Quindi ripeto che le misure di prevenzione ed i provvedimenti penali si muovono su piani diversi. Perciò una disposizione che imponga la sospensione del procedimento di prevenzione in attesa della definizione del procedimento penale, soprattutto avuto riguardo dei tempi lunghissimi di cui parlava il collega Conti, rischia di paralizzare l'attività di prevenzione.

Era questo il primo aspetto che volevo sottoporre alla vostra attenzione. Cercherò comunque di essere estremamente sintetico sia per aderire all'invito dell'onorevole Presidente sia per consentire a tutti i miei colleghi di interloquire sulla materia. La norma richiamata deve quindi a mio giudizio - ma credo anche a giudizio di molti colleghi - essere abrogata. Sarà il giudice che di volta in volta, nei casi estremi, potrà provvedere, così come avveniva nel passato, ad una sospensione se la riterrà assolutamente indispensabile.

Vorrei poi richiamare una delle lacune da me rilevate nella legge, di cui parlavo stamattina con i miei colleghi di Palermo. La legge non prevede la possibilità di agire nel caso in cui l'indiziato mafioso muoia. È infatti noto che l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale è subordinata all'applicazione di una misura di ordine personale: l'una è conseguenziale all'altra. Può quindi capitare che non si addivenga all'applicazione della misura di prevenzione per la morte dell'indiziato, pur essendo in discussione patrimoni vistosissimi. Può accadere - come ho verificato quando ero presidente della sezione per le misure di prevenzione - che patrimoni vistosissimi ritornino nella disponibilità degli aventi causa, pur sussistendo la prova dell'illiceità dell'acquisizione del patrimonio da parte del dante causa. Avevo allora proposto con nota scritta che anche in questi casi si prescindesse dall'applicazione concreta della misura di prevenzione di carattere personale (che non era ovviamente applicabile a causa della morte del soggetto indiziato) e che il procedimento proseguisse per la decisione sulle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, compendosi un accertamento *incidenter tantum* della pericolosità del soggetto che originariamente era titolare del patrimonio. Gli accertamenti incidentali sono consentiti dalla nostra legislazione e, pur non potendo esplicitare determinati effetti, possono esplicitarne alcuni soprattutto quando devono servire da presupposto per la decisione su altre questioni.

Ritengo che nulla impedisca la predisposizione di una normativa in tal senso. Si eviterebbe così che patrimoni per cui è stata provata l'illecita acquisizione restino nella libera disponibilità dei privati, cioè di coloro che succedono alla titolarità del patrimonio.

Mi ponevo un altro problema oltre questo, ma purtroppo non riesco a reperire gli appunti che avevo portato con me.

AZZARÀ. Colgo l'occasione per invitare tutti i presenti a farci pervenire le note che attengono all'argomento in questione.

CURTI GIARDINA, *presidente della Corte d'appello di Caltanissetta*. Mi ponevo il problema dell'introduzione di un rimedio atto a consentire un procedimento più snello sotto il profilo probatorio nella ipotesi in cui vi siano stati atti di trasferimento della proprietà e dei beni illegittimamente acquisiti mediante atti che appaiono simulati o dei quali si

hanno fondati motivi di ritenere simulati. A suo tempo affrontai anche questa materia e la risolsi sotto il profilo della simulazione; questo comportava un onere probatorio a carico dell'accusa che era estremamente gravoso. Per alcuni casi si aveva fondatissimo sospetto che atti di alienazione di beni fossero stati effettuati in frode per eludere l'applicazione della legge antimafia; questi casi che talvolta si presentarono furono risolti dichiarando la simulazione degli atti di alienazione. La simulazione, evidentemente, doveva essere provata dall'accusa; se si introduceva un sistema analogo a quello della materia fallimentare, il compito verrebbe di gran lunga agevolato in quanto dovrebbe essere poi l'indiziato mafioso, ovvero l'acquirente in malafede dei beni, a fornire la prova della regolarità dell'alienazione stessa. In questo modo si potrebbero acquisire allo Stato patrimoni non indifferenti che diversamente sarebbe assai difficile poter acquisire.

Credo con quest'ultima questione di aver esaurito il mio intervento.

AZZARÀ. Cari colleghi, mi assenterò per un breve periodo di tempo perchè la Presidenza della Commissione - il Presidente ed i colleghi vice presidenti - è convocata dal presidente Spadolini per la presentazione del disegno di legge, relativo al riciclaggio, proposto dai membri della nostra Commissione.

Vi chiedo scusa per questa temporanea assenza; gli altri colleghi sono ampiamente in grado di sostituirmi.

NERI, *presidente della sezione penale della Corte di appello di Reggio Calabria*. Sono il presidente dell'unica sezione penale della Corte di appello di Reggio Calabria, costituita da me e da cinque magistrati. Abbiamo «solamente» 5.000 processi da smaltire; abbiamo circa 250 misure di prevenzione, a parte naturalmente la Corte d'assise d'appello che deve decidere su 100 processi per omicidio e reati di stampo mafioso.

Il Presidente mi consentirà di fare una brevissima digressione su un argomento che riguarda sempre i reati di mafia, ma che non ha una connessione strettissima con l'argomento di oggi: mi riferisco allo «svarione», se così posso definirlo, o superficialità del decreto-legge del 1989, che ha regolato la custodia cautelare dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Allorquando è stato convertito in legge, quei due terzi della custodia cautelare che erano previsti dal vecchio codice nonchè dal decreto-legge sono stati stranamente ridotti a un terzo della pena massima per il reato per cui si procede. Il giorno 12 dovrei celebrare un processo con 120 imputati della mafia di Reggio Calabria, ma ho dovuto scarcerarne 8 perchè per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso il massimo di pena previsto è 10 anni; un terzo periodo è di 3 anni e 4 mesi e, si conseguenza, li ho dovuti scarcerare.

Non si capisce con quale motivazione questo che dovrebbe essere il tetto massimo della custodia cautelare sia stato inopinatamente ed improvvisamente, nella conversione del decreto-legge, trasformato da due terzi ad un terzo.

Ovviamente, nel corso del processo che durerà diversi mesi io dovrò scarcerare quasi tutti gli imputati, poichè 3 anni e 4 mesi

passano molto rapidamente in un processo che sarà di almeno 100 volumi.

Passando al tema specifico di questo incontro, data la mia lunga esperienza in materia, mi sembra di poter avanzare due riflessioni. La prima riguarda il momento in cui entra in funzione il meccanismo della nostra legge sulle prevenzioni. Si dice che, dal momento in cui vi sono sospetti che una persona fa parte di una associazione mafiosa, si interviene con tutti i provvedimenti che conosciamo. Ma non vi sembra che questa norma arrivi con molto ritardo nello scenario della delinquenza organizzata? Per esempio, noi abbiamo avuto la possibilità di constatare che la polizia giudiziaria, la guardia di finanza, i carabinieri, si interessano di un soggetto, che poi faranno oggetto di una proposta, quando ormai questi ha raggiunto il massimo della ricchezza. Il soggetto, si avvale proprio dei tradizionali strumenti mafiosi, che possono essere l'intimidazione, o il subappalto, ma soprattutto la sostituzione del mafioso come tale nei lavori.

Infatti il soggetto che entra per la prima volta nello scenario mafioso, e che non lo è ancora, deve necessariamente pagare un prezzo, costituito, ad esempio, dall'effettuare - se è una ditta onesta, pulita - lavori al posto del mafioso. Così paga nei confronti del mafioso, che in realtà è colui che ha realmente l'appalto, per lavori che ha ricevuto in precedenza e che sta eseguendo.

Qual'è allora la riflessione che facciamo (e parlo non solo per me, ma per tutti i colleghi della Corte d'appello della provincia di Reggio Calabria)? Non vi pare che sia tardi lo scoprire il mafioso arricchito? Noi abbiamo grande esperienza, e tutti i colleghi che sono qui sanno benissimo che spesso arriviamo talmente in ritardo che dobbiamo restituire i beni: i beni sono stati ormai sistemati in modo lecito sia attraverso prestanomi, sia attraverso società di comodo, sia attraverso familiari, per cui si tratta di beni non più aggredibili.

Con questo non voglio dire, ovviamente, che le misure di prevenzione vadano applicate a chi ancora non è mafioso, ma evitare di agire quando è troppo tardi: oggi il vero problema della giustizia è la mancanza di controllo sul territorio dello Stato. Noi ci troviamo di fronte a dei fenomeni che vengono scoperti con enorme ritardo: ciò perchè le forze dell'ordine non sono più in grado di rendersi conto dell'inizio dell'arricchimento, e quindi segnalare il soggetto al momento opportuno.

A noi - questa è la realtà, e i colleghi me ne potranno dare atto - arrivano le misure di prevenzione solo nel momento in cui il soggetto è già dichiarato mafioso e proprietario di ricchezze che talvolta non si possono neanche stimare: infatti vi sono stati casi in cui non riuscivamo più a determinare quanta fosse la ricchezza di un soggetto, del quale eravamo riusciti, attraverso laboriose indagini della guardia di finanza a renderci conto che si era arricchito.

A mio avviso la Commissione dovrebbe meditare su questi argomenti e far sì che vi sia un intervento autentico del Parlamento affinché lo Stato si riappropri di un territorio che non controlla più: questo è il primo punto che volevo sottolineare.

Il secondo punto, che è già stato prospettato dalle forze di polizia, è quello dell'iniziativa. Voi tutti siete a conoscenza della misura di prevenzione applicata nei confronti di un noto prelado in odore di mafia della

ionica (poichè la misura di prevenzione è stata annullata, non posso dire il nome). In quella occasione, la suprema Corte di cassazione riesaminò l'articolo 2 e affermò che uno solo era competente a proporre misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica del tribunale del capoluogo di provincia.

Noi abbiamo resistito, e nei prospetti che vi darò, vedrete che alla fine del giugno 1990 noi abbiamo 251 misure di prevenzione pendenti, poichè non ci sembrava che la decisione della Corte di cassazione fosse giusta. Parliamo dell'iniziativa autonoma del procuratore della Repubblica, non quella fatta dal questore, per la quale il discorso è diverso. Il procuratore della Repubblica, il collega di Locri o di Palmi, che sa di trovarsi di fronte ad un soggetto sospettato di appartenere alla mafia avanza la proposta al tribunale provinciale. Ma il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria cosa ne sa dell'attività mafiosa dell'ultimo paesino del tribunale di Reggio Calabria, ad esempio Monasterace o di qualche paese all'interno dell'Aspromonte?

Abbiamo perciò sostenuto che l'articolo 2 andava interpretato in altro senso. L'articolo parla dei procuratori della Repubblica e distingue i procuratori dal giudice competente, stabilendo esattamente che il giudice competente è quello provinciale e quando parla del questore, parla del questore competente per la provincia.

Come dicevo, abbiamo resistito per un anno e mezzo-due, senonchè la Corte di cassazione a sezioni unite, che stranamente - debbo dirlo - era composta anche di colleghi che facevano parte della prima sezione, quella che ha dato questa interpretazione, ci ha dato naturalmente torto. Di conseguenza dobbiamo adesso rigettare l'appello del procuratore generale e restituire tutte queste misure di prevenzione al povero procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il quale si troverà - il collega che è presente ve lo potrà dire - addirittura con questa ulteriore valanga di misure di prevenzione che certamente saranno lasciate nel dimenticatoio. Anche questo è un problema di cui la Commissione dovrebbe farsi carico.

Debbo convenire con il collega Curti Giardina, il quale ha detto qual è la fine che fanno i beni sequestrati dopo che il soggetto muore: diventano automaticamente legali. Gli eredi potranno naturalmente richiederli, e diventeranno patrimonio lecito di cui si potranno servire per continuare la loro attività.

PUGLISI, presidente della sezione del tribunale di Palermo per le misure di prevenzione. Con i colleghi della sezione ho preparato delle brevissime note che consegnerò ovviamente alla Commissione e che non starò a leggere.

Volevo nel mio intervento solo fare delle note sulle note che abbiamo stilato, prendendo lo spunto dal foglio che ci è stato distribuito stamane.

In premessa vorrei dire che sono in assoluto disaccordo con coloro i quali si sono manifestati entusiasti delle misure di prevenzione come mezzo per la lotta alla delinquenza, specialmente alla delinquenza mafiosa, perchè ritengo che le misure di prevenzione, soprattutto quelle personali, non sono affatto uno strumento di lotta nei confronti di nessuno, e non lo sono affatto perchè i problemi non sorgono nel momento

della applicazione delle misure di prevenzione, ma nascono nel momento dell'esecuzione di questa sorveglianza.

La sorveglianza si riduce - se ci fossero qui gli organi di polizia forse mi potrebbero smentire - nell'infastidire i sorvegliati speciali che vengono svegliati di notte - loro e i loro parenti - dalla polizia che va a controllarli.

Quindi a questo punto vorrei sapere da chi è competente, di competenza a che cosa servono le misure di sicurezza personali in questo sistema di attuazione. E vengo ora ai discorsi concreti. È stata richiesta l'immediata modifica dell'articolo 9 della legge n. 55, come dell'articolo 23-bis, che prevede la sospensione del procedimento di misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, o associazioni per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Non si tratta di una sospensione obbligatoria, è una sospensione lasciata alla discrezionalità del tribunale, del giudice della prevenzione; ma che diviene di fatto obbligatoria, cioè all'assurdo, la misura di prevenzione non viene mai applicata a colui il quale è il più pericoloso fra tutti, cioè all'indiziato, di appartenere ad una associazione per delinquere di tipo mafioso. Non verrà mai applicata perché nel momento del processo penale viene sospeso il giudizio sulla prevenzione, e quindi sulla pericolosità; al momento della condanna del soggetto per associazione per delinquere di tipo mafioso non deve essere applicata la misura di prevenzione perché la legge è chiara in proposito così come lo sono i lavori parlamentari in materia; colui il quale viene condannato per associazione per delinquere prenderà una condanna per lo meno di cinque anni di reclusione, e già c'è una giurisprudenza consolidata che afferma che coloro i quali sono condannati con sentenza passata in giudicato non devono essere sottoposti a misura di prevenzione perché toglie loro la caratteristica della pericolosità. Se invece l'imputato è assolto, il giudice della prevenzione può tenere conto dei fatti accertati nella sentenza e farne un'autonoma valutazione. Ma autonoma valutazione di che cosa? O il fatto non è niente da valutare autonomamente, perché l'imputato non lo ha commesso, e quindi non c'è niente da valutare, o il fatto non costituisce reato, e in questo caso potrebbe essere valutato; però questa valutazione arriva dopo 5, 6, 7 o 10 anni, cioè il giudice della prevenzione dovrebbe andare a valutare come pericolosità attuale fatti che sono avvenuti 5, 6, o 10 anni prima. Questi fatti potrebbero servire soltanto come presupposto di aggancio con fatti nuovi che dimostrino il persistere della pericolosità, ed in conclusione possiamo affermare che contro i mafiosi misure di prevenzione personale non verranno più applicate.

Noi proponiamo al legislatore una scelta: o rinuncia alla misura di prevenzione personale nei confronti del prevenuto mafioso, ma in questo caso devo aprire una parentesi. La sospensione del processo di prevenzione nei confronti del prevenuto mafioso e non del prevenuto semplice (che però, ai sensi dell'articolo 1 della legge del 1956, così come ora è modificata, in pratica è pericoloso perché individuato come possibile autore di una serie di reati) è costituzionale o incostituzionale rispetto ai semplici prevenuti? Questa è una domanda che pongo e che anche noi ci siamo posti, ma a cui non abbiamo avuto ancora occasione di dare risposta. Quindi, dicevo, il legislatore, secondo noi del tribunale

di Palermo, potrebbe scegliere fra queste condotte: abolire le misure di prevenzione nei confronti dei prevenuti mafiosi, dato che non le possiamo applicare, dato che la struttura del processo, così come è ora, implica un esagerato dispendio di energie. Il Procuratore della Repubblica deve obbligatoriamente fare la proposta; o noi dobbiamo sospendere e lasciare questi incartamenti in archivio, oppure, cosa che a noi sembra più saggia, all'imputato di associazione per delinquere di tipo mafioso o per traffico di stupefacenti - quando non sia già sottoposto ad altre misure cautelari che ne limitano la libertà, quali la carcerazione preventiva o la custodia cautelare - dobbiamo applicare le misure di prevenzione. Misura questa che deve essere applicata automaticamente, senza valutazioni di pericolosità varia, perchè la pericolosità è insita nell'incriminazione per questi reati.

Nel frattempo proponiamo che il giudizio sulle misure di prevenzione abbia carattere esclusivamente patrimoniale nei confronti di costoro. Devo correggere una notazione del presidente Conte riguardo al sequestro. Il sequestro dei beni di cui parlava il presidente Conte è il sequestro che il Presidente del tribunale deve valutare nel momento dell'immediatezza, mentre il collegio del tribunale può sempre valutare di sequestrare senza urgenza, quindi strutturare il processo di prevenzione soltanto ed esclusivamente nei confronti del patrimonio. La giurisprudenza di legittimità che si è andata strutturando, secondo me stravolge il senso della legge del 1965, che prevede che vengano sequestrati i beni per i quali ci sia sospetto di illegittima provenienza per vari indizi, e in particolare per la discrasia tra redditi dichiarati ed entità del patrimonio, mentre invece la giurisprudenza della Cassazione interpreta la norma in maniera diversa, affidando cioè al giudice il compito di individuare la legittimità o l'illegittimità di ogni singola fonte di ricchezza riferita ad ogni singolo bene. Questo significa che non si sequestra più nulla. Ma il discorso è soprattutto distruttivo per il patrimonio dello Stato, perchè forse la Commissione non ha ancora conti precisi di quanto costi l'amministrazione di questi beni. Sono cifre incredibili per l'amministrazione di beni che poi regolarmente vengono restituiti ai proprietari.

Allora, per togliere ogni possibilità di incertezza si faccia un procedimento di prevenzione sui beni con il sequestro al momento della contestazione dell'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso di tutti beni che non siano di provenienza ereditaria, di donazione, eccetera. Il sequestro dei beni è immediatamente successivo al giudizio sulla legittimità, strutturato soltanto ed esclusivamente su prove individuate già nella legge. Tali prove, ad esempio, potrebbero identificarsi con la congruità dell'acquisto con la dichiarazione dei redditi relativa a quel singolo anno. Forse parlo contro la mia causa, ma sostengo che il legislatore non debba assolutamente lasciare ambiti troppo larghi di discrezionalità nella valutazione di queste prove. I beni che non sono ritenuti leciti sulla base di queste prove devono rimanere sequestrati sino al definitivo giudizio penale, con automatica confisca al momento della condanna e con automatica restituzione al momento dell'assoluzione.

Mi sembra che ciò potrebbe eliminare molti difetti, soprattutto potrebbe evitarci di pestare acqua nel mortaio e di spendere inutilmente i soldi dello Stato.

Vorrei poi avanzare due proposte in ordine alla struttura degli organi che devono decidere. Riteniamo che la misura di sicurezza personale sia – consentitemi l'espressione – un provvedimento assai blando: essa non suscita neppure l'ira dei mafiosi nei confronti dello Stato. Invece i provvedimenti patrimoniali da questo punto di vista sono maggiormente incidenti. Noi proponevamo quindi che il giudice che ha giudicato o partecipa al giudizio sull'associazione per delinquere di tipo mafioso venga dichiarato incompatibile per quanto riguarda il giudizio sulla misura di prevenzione. Proponevamo inoltre che i giudizi di prevenzione siano accentrati nei tribunali sede di corte d'appello poichè proprio in essi vi è il maggior numero di giudici. Infatti i giudici non possono essere sempre i «soliti tre», che giudicano della misura di prevenzione, del delitto, della libertà e di qualsiasi altro elemento riguardante quegli stessi imputati. Nelle corti di appello è possibile diluire maggiormente il peso di questa responsabilità, eliminando in questo modo quella sovraesposizione al pericolo che si registra nei piccoli centri.

Comunque tutto ciò è già scritto nel documento che mettiamo a disposizione della Commissione.

CAPRISTO, *magistrato*. Rappresento la Procura della Repubblica di Bari. Ho qui con me due note che, previo consenso della Commissione, intendo depositare agli atti. Così come richiestoci dal fonogramma, la prima nota contiene una statistica delle misure patrimoniali e personali proposte dalla procura della Repubblica nel quinquennio 1985-1990. Probabilmente altri colleghi risponderanno sulle statistiche relative al tribunale ed alla corte di appello.

Vorrei però che queste statistiche fossero accompagnate da una breve riflessione. Infatti la lettura di questi dati – che vi risparmio per ragioni di tempo – potrebbe apparire riduttiva rispetto al discorso generale, o comunque rispetto alle esigenze che appartengono ad altre regioni italiane. In realtà, come è stato ottimamente fotografato dalla relazione di questa Commissione, Bari si offre come città a rischio, ma ancora non abbiamo certezze; stiamo tuttora studiando il panorama degli insediamenti criminali e non siamo ancora certi di trovarci di fronte a situazioni mafiose o camorristiche.

Il discorso è ancora tutto da costruire, sicchè le misure personali e patrimoniali proposte hanno registrato un aumento, in rapporto alla crescita della criminalità organizzata, soltanto da un anno a questa parte.

In secondo luogo solo da poco si è conclusa una lunga istruttoria – che ha seguito il vecchio rito procedurale – a carico di una organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, denominata «La rosa», che presenta risvolti assimilabili a fattispecie rientranti nell'articolo 416-*bis* del codice penale. Di questo viene dato atto in una nota che allego a quella contenente i dati statistici.

Mi permetto di apprezzare lo spirito di queste riunioni che ancora una volta offrono la possibilità di un confronto. Si tratta – ahimè – di un confronto amaro perchè ci troviamo sempre di fronte a grossi limiti operativi. Il sistema legislativo, come ha detto il collega che mi ha preceduto nell'intervento (non voglio aggiungere altro proprio per non rovinare il quadro preciso che egli ha fatto sulle esigenze da perseguire in

ordine alle misure di prevenzione personali e in ordine all'esigenza di snellire la procedura delle misure di prevenzione patrimoniali), deve essere perfezionato. Se mi è consentito di dare un suggerimento, a mio parere il sistema legislativo deve essere perfezionato anche con un maggiore coordinamento ed un migliore collegamento con altre fattispecie di reato. Con la legge n. 162 del 1990 è stato già compiuto un salto qualitativo, che ci consente di applicare la legislazione antimafia con maggiore snellezza. In tal senso saluto con estremo entusiasmo la proposta di legge concernente il riciclaggio, che è stata richiamata poco fa.

Auspicio - e credo che ciò sia opinione comune - che tale legge possa essere rapidamente approvata. La proposta di legge pone problematiche che sono al passo con i tempi; ci troviamo infatti di fronte ad una crescente criminalità organizzata non solo a livello domestico - cioè regionale e nazionale - ma anche a livello internazionale ed è proprio su questo punto che voglio insistere: l'articolo del provvedimento che parla della collaborazione con gli Stati esteri rappresenta un punto determinante. Non è possibile piangerci addosso e proporre soluzioni domestiche; il problema deve essere affrontato con il massimo impegno, senza trascurare che la questione deve essere studiata a livello internazionale. In caso contrario noi rischiamo, come sempre, di essere l'ultima ruota del carro, intendendo specificamente per carro l'Europa unita.

In altri Stati (ad esempio nel Lussemburgo, dove mi sono recato recentemente) esiste un insieme di procedure nell'ambito della criminalità organizzata che si collocano mille anni luce avanti a noi.

Il maggiore coordinamento a livello internazionale è indispensabile, ma è necessario anche un maggiore coordinamento con la pubblica amministrazione. Le norme amministrative (molte delle quali sono ancora desuete, mentre soltanto alcune sono ora allo studio per essere modificate in meglio) creano grossi problemi non soltanto ai magistrati che indagano, ma anche alle povere forze di polizia che talvolta si scontrano con una burocrazia ormai decadente, che oppone resistenze non superflue e spesso dannose. Di questo viene dato atto nel documento relativo all'incontro con le forze di polizia.

Ancora una volta debbo tornare su due punti essenziali: anzitutto sulla maggiore professionalità. Questo è un argomento che appartiene in primo luogo a noi magistrati (dico questo a livello soggettivo, poichè rispetto la professionalità dei miei colleghi). Noi notiamo una carenza di proposte per migliorare la nostra professionalità in termini di nuova criminalità organizzata, di nuove vie da seguire relative, ad esempio, ai problemi aziendali e bancari. Anzi dovremmo essere noi stessi ad arricchire la nostra professionalità, ma per far questo dovremmo avere la possibilità di esplicare con maggiore impegno il nostro lavoro quotidiano. Un magistrato spesso è impegnato per tutta la giornata: egli deve correre dall'udienza preliminare all'udienza di convalida, passando dal vecchio al nuovo rito. In questo modo è difficile che riesca ad arricchire la propria professionalità. Bisognerebbe contemperare questa esigenza prioritaria con le necessità di lavoro di ogni giorno programmando eventualmente *stage* per le varie procure e per i vari uffici temporizzati, in modo tale che tutti i magistrati abbiano la possibilità di concentrarsi sull'aggiornamento professionale, senza fare selezioni a monte che finiscono per privilegiare taluni e penalizzare gli altri.

Chiediamo quindi maggiore professionalità per noi e per le forze di polizia. Quando si parla di aziende, di banche, di settori finanziari, si fa riferimento esclusivamente alla guardia di finanza. Essa infatti, ha delle competenze specifiche nel settore, ma ritengo che, proprio perchè i tempi sono cambiati la preparazione professionale nel settore patrimoniale, fiscale e tributario non debba essere estesa alle altre forze dell'ordine, ciò in teoria gli viene certo impedito ma mancano le basi che consentono loro di poter migliorare e di conoscere appieno le norme che regolano questo settore.

Laddove si rivolgono alla guardia di finanza, o comunque cercano di lavorare con il maresciallo dei nuclei di polizia tributaria, trovano porte chiuse o comunque, atteggiamenti molto rigidi.

Oggi questo non è più possibile. È indispensabile il coordinamento delle forze di polizia.

Mi corre l'obbligo di fare un'ultima osservazione. Stamane su «La Gazzetta del Mezzogiorno» è stato pubblicato un interessante articolo del vice Presidente della Commissione giustizia qui presente dove, ancora una volta, si dice che tutti i nostri bei discorsi vanno poi filtrati ed interpretati alla stregua delle strutture. Ancora una volta – e questo è il grido al quale devo associarmi anche io – parliamo di maggiore professionalità, di incremento delle forze di polizia e ci rendiamo conto che la legge finanziaria ci ha regalato briciole con le quali non riusciremo neanche a strutturare o ad aggiornare quel terzo del patrimonio di magistrati e di forze di polizia necessario per far decollare e muovere il nuovo codice di procedura penale. Insisto affinché vengano aumentati i fondi per la giustizia.

TERRAGNO, presidente del tribunale di Brindisi. Ho ascoltato con molta attenzione i colleghi che mi hanno preceduto e debbo dire che non avrei saputo esprimere meglio di loro sia il sentimento comune per l'attuale legislazione che le proposte che egregiamente sono state avanzate per modificarla.

Io non vorrei avanzare proposte perchè ritengo che tutte le osservazioni che emergono nei seminari, nei comitati, nelle Commissioni, lascino il tempo che trovano, in quanto non si sono mai concretizzate in una legge approvata dal Parlamento. Per cui mi astengo dal farlo. Vorrei però fare una precisazione. L'invito che ci ha rivolto la Commissione antimafia si articola in due punti: il primo è quello sul quale si sono soffermati egregiamente i colleghi che mi hanno preceduto, cioè effettuare una indagine sui problemi concernenti l'efficacia e l'applicazione della legge; su questo siamo tutti d'accordo e, ripeto, non voglio aggiungere alcuna proposta. Ma, secondo me, c'è un altro elemento molto più importante contenuto nell'invito della Commissione: credo che la Commissione voglia sapere da noi, cioè dai vari uffici giudiziari, che fine abbia fatto, o che applicazione abbia avuto la legge antimafia. Parliamo di legge antimafia, di misure di prevenzione, della legge del 1965, della legge del 1975, della legge del 1982, della legge del 1990, e fermiamoci a questo, non andiamo oltre, altrimenti usciremmo fuori dal seminato.

La prima cosa che, a mio modesto avviso, gli uffici giudiziari devono fare venendo qui in rappresentanza degli uffici giudiziari stessi,

è indicare che cosa sia stato fatto in base a queste leggi riguardo alle misure di sicurezza di carattere patrimoniale e personale.

Fino adesso non ho ascoltato una parola su tale argomento che a me, Presidente di un piccolo tribunale come quello di Brindisi (piccolo ma importante per gli elementi che indicherò dopo ed importante anche per la Commissione antimafia), preme molto. Vorrei sapere che applicazione ha avuto questa legge nei vari uffici giudiziari d'Italia che qui sono convenuti, se è stata applicata o meno per mancanza di richieste o perchè, pure in presenza di richieste, non si è potuto provvedere proprio per quei rilievi che sono stati sollevati dai colleghi.

Mi fermo a questo dato. La Commissione ha richiesto che come provvedimenti e misure di carattere patrimoniale e personale si analizza il periodo che va dal 1985 al 1990. Ho preparato la risposta in tal senso, allegando la relativa documentazione, vale a dire i provvedimenti adottati dal tribunale sulle varie richieste. Per quel che concerne le misure di sicurezza personale, non abbiamo alcuna richiesta negli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, nè logicamente alcun provvedimento adottato; nel 1989 abbiamo due richieste, una delle quali ci perviene dall'autorità di pubblica sicurezza, cioè dal questore e l'altra (per una persona che ho qui indicato, un certo Leongerardo) su richiesta dell'Alto commissario per la lotta alla mafia.

I provvedimenti relativi di rigetto e di sospensione del provvedimento *ex* articolo 23-*bis* della legge del 1982 sono allegati.

Nel 1990 abbiamo avuto, sempre per misure di sicurezza personale, 18 richieste, delle quali 3 sono ancora *sub iudice* ed è stata fissata per i giorni 14 novembre e 3 dicembre prossimi la discussione; per le altre 15 vi è stata una dichiarazione di incompetenza, una dichiarazione di rigetto per rinuncia del pubblico ministero; per tutte le altre c'è stata la sospensione *ex* articolo 23-*bis* della legge del 1982 della cui efficacia deleteria ho sentito tanto parlare. Questo per quel che concerne le misure di sicurezza personale.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza patrimoniali, la situazione è ancora più eclatante, nel senso che abbiamo una totale negatività di richieste, e quindi di provvedimenti, dal 1985 al 1989; solo nel 1990 vi è stata una richiesta di misure di sicurezza patrimoniali ad istanza del pretore, ed il presidente del tribunale ha provveduto ad emettere il sequestro dei beni dei familiari di un presunto mafioso, persona implicata con delitti di mafia ed imputata del reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Nei prossimi giorni ci sarà il giudizio di convalida o meno del tribunale.

Ho voluto illustrare questo aspetto nei particolari perchè nell'esaminare l'oggetto dell'invito della Commissione non ho potuto non tenere presente quello che la stessa Commissione antimafia ha scritto sulla provincia di Brindisi nella relazione del 1989 (relazione antimafia sul fenomeno della criminalità della Puglia, fascicolo 23, n. 10).

La provincia di Brindisi è stata indicata, unitamente alla provincia di Bari, come una delle province a rischio per la delinquenza a carattere mafioso, con ampia dissertazione, con ampia indagine cognitiva e ricognitiva che è stata condensata in nove o dieci facciate.

Quale capo dell'ufficio giudiziario di Brindisi, mi sono preoccupato non solo di quello che è stato indicato dalla Commissione antimafia, ma

anche della risposta che dovevo dare e che naturalmente ho dovuto dare in senso negativo, come vi ho detto.

Mi fa piacere che del comitato faccia parte l'onorevole Bargone che, oltre ad essere illustre rappresentante in Parlamento della provincia di Brindisi, è firmatario di numerose interpellanze parlamentari alle quali puntualmente; come presidente del tribunale debbo rispondere per la assenza o la deficienza delle richieste di misure di prevenzione di carattere personale o patrimoniale.

Questo è l'aspetto più delicato della questione: non voglio colpevolizzare nessuno, e tanto meno gli uffici giudiziari di Brndisi che si occupano di questo, ma un fatto appare scontato. non essendoci richieste o essendoci richieste in misura ridotta, il tribunale non può che provvedere di conseguenza. Vengano allora le richieste, e poi si vedrà cosa si potrà fare.

Ho esaminato anche le questioni che sono state oggetto dell'incontro del 31 dicembre 1990 con le forze di polizia. La modifica dell'articolo 23-bis del codice penale - lo hanno detto tutti - è scontata e fuori discussione. Quello che a me interessa sottolineare, come puntualmente è stato indicato, e che è indispensabile un aggiornamento professionale di tutte le forze di polizia e delle stessa magistratura. Voglio inoltre sottolineare che se dalle forze di polizia (è inutile continuare a dire che polizia e magistrati fanno il loro dovere, è una cosa scontata) e in particolare dalla guardia di finanza non pervengono agli uffici giudiziari, al procuratore della Repubblica o al tribunale, delle segnalazioni che potrebbero portare a una misura di sicurezza di carattere quanto meno patrimoniale, non possiamo più parlare di attuazione della legislazione antimafia

Non voglio colpevolizzare nessuno - ripeto - ma mentre abbiamo decine e decine di accertamenti fiscali di *routine* svolti dalla guardia di finanza su piccoli bar, empori e così via, non abbiamo invece quel che più è essenziale, cioè gli accertamenti su grosse fortune che sono sotto gli occhi di tutti. Non si può colpevolizzare la procura, perchè è vero che il procuratore può assumere delle iniziative, ma dobbiamo pure considerare la particolare limitatezza del campo operativo delle procure, che non possono affermare che qualcuno è più ricco di altri o che qualcun altro ha una ricchezza non giustificabile se non con illeciti. Questo debbono farlo le forze di polizia, per cui ben venga l'indispensabile aggiornamento professionale.

Altra questione è quella del coordinamento, ed è inutile nascondersi dietro ad un dito: il coordinamento delle forze di polizia è necessario per ottenere buoni risultati.

Altro aspetto sul quale il comitato ha richiamato l'attenzione è che è stata rilevata la tendenza da parte dei soggetti coinvolti in organizzazioni mafiose ad abbandonare le banche, privilegiando le società finanziarie. Nelle nostre zone le società finanziarie pullulano, ma non ho visto un solo rapporto in ordine all'attività finanziaria di queste società; l'onorevole Bargone potrà confermarlo. Nel circondario di Brindisi, che ha 320 mila abitanti - ripeto - pullulano le società finanziarie. Dovrebbe pertanto essere svolto un accertamento in ordine a queste.

Depositerò presso gli uffici della Commissione la risposta del tribunale e gli allegati relativi rappresentati dai provvedimenti che sono stati emessi.

AZZARÀ. Approfitto dell'intervento del dottor Terragno per ribadire alcuni punti e formulare una domanda per i prossimi interventi.

Poichè vorrei che tutti coloro che desiderano intervenire possano prendere la parola, invito a contenere la durata degli interventi e ad attenersi al tema indicato nell'invito, ossia le statistiche nel periodo 1985-1990, riguardanti il numero delle richieste delle misure di prevenzione antimafia patrimoniali e personali, nonchè dei provvedimenti giudiziari di primo grado e di appello. È questo il tema all'ordine del giorno; tutte le altre osservazioni, che sono senz'altro utili, esulano però dal tema che oggi vogliamo trattare.

Durante l'incontro che si è svolto otto giorni fa con i rappresentanti delle forze dell'ordine ho rivolto la seguente domanda che scaturisce da un'osservazione che ciascuno di noi può fare: in ogni paese improvvisamente si vedono dei cittadini diventare ricchi senza lavorare; viaggiano in Ferrari, non dichiarano nulla al fisco, qualche volta addirittura sono iscritti nell'elenco dei poveri del comune. I rappresentanti delle forze dell'ordine hanno detto che non esiste una legge per colpire gli arricchimenti facili; un soggetto può essere colpito solo se sospettato di essere mafioso.

Ora, la mafia si sta rivelando più furba dello Stato stesso, perchè ci sono i prestanome, si danno patrimoni e ricchezze ad altri, dal carcere c'è chi guida le associazioni criminali. Le forze dell'Ordine hanno risposto in proposito alle mie domande; chiedo anche a voi di esprimervi su questo problema per poter avanzare all'intera Commissione delle proposte concrete che possano anche modificare il dispositivo di legge, se vogliamo condurre una vera lotta, e non solo una lotta di intenzioni, alla criminalità in genere.

Volevo informarvi che, a seguito dell'udienza che ci ha concesso il Presidente del Senato, abbiamo portato la nostra richiesta di sollecitare la discussione, che peraltro alcuni di voi più volte hanno avanzato, sulla legge sul riciclaggio e sui pentiti. Ci è stato assicurato dal Presidente del Senato che solleciterà una rapida discussione di questo disegno di legge, che mi pare sia uno dei punti sui quali la magistratura più volte ci ha raccomandato di attivarci.

D'ORTO, *presidente del tribunale di Caltanissetta*. Signor Presidente, sono Placido D'Orto, presidente del tribunale di Caltanissetta. Desidero prendere la parola cominciando dalla n. 4 delle questioni oggetto del nostro incontro con le forze di polizia, dove si dice che l'attività dei tribunali è lenta e non risponde alle esigenze di scioltezza della normativa in oggetto. Nè voglio fare un po' la premessa al mio dire per far presente che dall'ultima indagine ministeriale Caltanissetta risulta essere all'ultimo posto come organico, cioè come scopertura degli organici. Si tenga presente che il tribunale di Caltanissetta comprende Gela, una cittadina che si avvia ad avere più morti ammazzati che abitanti. È un tribunale che ha avuto i processi per la strage Chinnici, per la strage di Pizzolungo, per l'omicidio di Ciaccio Montalto, Saetta, di Livatino. Un tribunale che, essendo il tribunale della Corte di appello più vicina alla Corte di appello di Palermo, ha amministrato alcune fra le vicende più inquietanti e gravi della

storia giudiziaria in Italia. E quindi, quando mi si dice che l'attività dei tribunali è lenta, devo un po' dolermi.

AZZARÀ. Mi scusi, ma quella è un'indicazione di ordine generale sulla quale questa Commissione svolgerà approfondimenti; non è un fatto mirato verso nessuno, però è giusto vedere anche questo aspetto.

D'ORTO, *presidente del tribunale di Caltanissetta*. È un discorso di persone, di organici, che a Caltanissetta sono sistematicamente vuoti, in un vortice continuo ed incessante di trasferimenti, di coperture di posti che avvengono dopo parecchi mesi dai trasferimenti e con persone che, per la maggior parte, sono uditori giudiziari e che quindi si trovano in una situazione necessaria di inesperienza.

Prima che io assumessi la presidenza del tribunale, ho presieduto il processo per la strage di Pizzolungo e ho fatto anche il presidente della sezione per le misure di prevenzione. Prima di presiedere il tribunale di Caltanissetta si teneva una sola udienza al mese per le misure di prevenzione. Con la mia presidenza ho immediatamente decretato, anche per la notevole pendenza di procedimenti per misure di prevenzione, di aumentare a tre le udienze per le misure di prevenzione. Però si viene a verificare, per la carenza di magistrati, che un nostro collega come il presidente Di Natale deve contemporaneamente presiedere la Corte d'assise, presiedere il processo a carico del giudice Alberto Di Pisa, presiedere la sezione misure di prevenzione e presiedere il tribunale minorile.

È una cosa assurda, inconcepibile, che pure avviene. È questo un grido di dolore che io lancia da questa autorevole sede per far sì che nelle città, che sono in prima linea assoluta nella lotta ad una criminalità che ormai uccide chi, come, quando e dove vuole, si provveda quantomeno a livello di organici, anche se non soltanto quello è il problema.

Per quanto riguarda poi le proposte vere e proprie da sottoporre alla Commissione, ho scritto una pagina che sottopongo alla vostra attenzione; sono proposte che riproducono delle proposte redatte a Palermo nella riunione dei magistrati svoltasi ad ottobre; è il cosiddetto «documento dei 16», perchè redatto da 4 rappresentanti magistrati delle 4 Corti d'appello siciliane. Il primo è la necessità di un testo unico in materia che coordini tutte le disposizioni e le modifiche sparse nelle varie leggi. Mi pare che noi parliamo della legge del 1956, del 1965, del 1975, del 1982 e del 1990 con delle disposizioni che cambiano il comma ed il capoverso. Ritengo che una codificazione, cioè una ristrutturazione in un testo unico di tutte le varie disposizioni renderebbe addirittura più agevole anche la concreta attuazione delle norme.

È inutile che mi associ alla litania che si è levata da tutte le parti a proposito dell'articolo 9 relativo all'abrogazione della pregiudiziale. Mi sembra che una norma più assurda di questa non poteva essere concepita dal Parlamento: infatti proprio per i casi più gravi e proprio nei confronti delle persone più pericolose si è stabilita una pregiudiziale. Caro collega, è vero che è attribuito alla nostra discrezionalità decidere se il procedimento penale influisca sulla misura di prevenzione, ma è chiaro che esso esplicherà sempre tale influenza. In effetti, come diceva il presidente Curti Giardina, si tratta di una pregiudiziale pressochè obbligatoria: è assolutamente impossibile che un'imputazione di associazione

per delinquere non possa refluire nel procedimento relativo alla misura di prevenzione.

Questa pregiudiziale per i casi più gravi e per gli individui più pericolosi, che prevede una reviviscenza del procedimento dopo circa 8 anni, cioè quando si è arrivati ad una sentenza irrevocabile (quindi quando la pericolosità non è più attuale e deve essere riesaminata) si identifica con una norma che deve essere abolita.

Convengo poi con quanto ha affermato il presidente Curti Giardina per quanto riguarda la decadenza di ogni azione nei confronti dei deceduti. È chiaro che i beni di provenienza illegittima rimangono tali, ma una volta morto il boss essi vengono trasferiti alla sua famiglia. Però l'illecita provenienza dei beni non è contestata. anche questa norma deve quindi essere riesaminata.

Ritengo poi che si debbano intensificare e rendere maggiormente efficienti i controlli di polizia nei vari movimenti dei prevenuti cui è stato inflitto il soggiorno obbligato. Tali soggetti infatti nei vari posti in cui risiedono si limitano a costituire o ricostituire una congrega criminale, continuando quindi a svolgere quella attività illecita che esercitavano già in altro luogo prima dell'applicazione della misura di prevenzione. Nei confronti di questi soggetti dovrebbe predisporre un marchingegno utile a tagliare il cordone ombelicale che li lega alle originarie organizzazioni criminali.

A mio parere si dovrebbe inoltre stabilire la presunzione dell'illiceità della provenienza dei beni occultati in sede di dichiarazione dei redditi da parte dei prevenuti nei cui confronti siano state emesse misure di prevenzione patrimoniali.

Ritengo poi che il rilievo delle forze di polizia sia assolutamente puntuale, laddove afferma che i mafiosi stanno abbandonando le banche e stanno privilegiando il più riservato meccanismo delle società finanziarie. Anche su questo punto, credo che si dovrebbe disporre l'assoggettamento alla vigilanza della Banca d'Italia per la costituzione e la gestione di una società finanziaria.

Vorrei infine fare un'ultima notazione che forse non è importante, ma che comunque ci illustra come il mafioso possa essere tutelato. Mi riferisco alla sottoposizione al regime dell'autorizzazione amministrativa per l'acquisto di auto blindate. Noi infatti possiamo verificare che i boss di maggiore spessore criminale dispongono sia per loro stessi, sia per i loro familiari di auto blindate.

Vi ringrazio per l'attenzione ed annuncio che consegnerò alcuni appunti agli atti della Commissione.

DI MAGGIO, *sostituto procuratore della Repubblica di Milano*. Sono sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Mi atterrò strettamente al tema oggetto della riunione e rasseggerò alla Commissione alcune schede che sono state predisposte dal mio ufficio.

La prima riassume il numero delle proposte di misura di prevenzione come dato assoluto, tenendo quindi conto non solo di quelle formulate ai sensi della legge 27 dicembre 1965, n. 327, ma anche quelle formulate ai sensi della legge antimafia, cioè della legge n. 575 del 1965. Per quanto attiene alle proposte del pubblico ministero i dati sono ripartiti a seconda che siano state avanzate, archiviate o siano pendenti

eventuali profili dell'autorità di pubblica sicurezza. Questi dati sono quindi ragguagliati con i procedimenti di prevenzione pendenti davanti al tribunale.

Dico subito (questa è un'altra realtà del paese) che i dati non corrispondono assolutamente. Infatti a noi risultano 644 proposte laddove per lo stesso periodo davanti al Tribunale della prevenzione ne risultano registrate 562; ciò però accade sempre nella nostra famiglia. Vi è poi un dettaglio relativo alle proposte di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 ragguagliate al totale delle proposte: a Milano, che ormai sulla stampa viene presentata come la sede della «Duomo *connection*» e comunque come centro nazionale di riciclaggio di patrimoni di sospetta provenienza, vi informo subito che nel periodo 1983-1990 (vi spiegherò poi per quale ragione il nostro ufficio si è orientato ad ampliare la ricognizione rispetto alle indicazioni fornite dalla Commissione) risultano presentate 44 proposte di prevenzione a carico di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. Di queste 16 sono state accolte in primo grado (2 dei provvedimenti di accoglimento sono stati revocati in grado di appello), 15 sono state rigettate in primo grado o comunque in relazione ad alcune di esse è intervenuto un provvedimento dichiarativo di incompetenza territoriale, 4 sono sospese in attesa della definizione del procedimento penale ordinario (3 per decisione del tribunale ed 1 per decisione della corte d'appello), 9 sono pendenti in tribunale ed una è pendente in corte d'appello. Questi dati rappresentano una *debacle* pressochè totale.

Il mio ufficio però non si è limitato soltanto a questo: infatti in relazione alle 44 proposte rasseggerò alla Commissione una scheda analitica delle singole situazioni, facendo rilevare (anche perchè è opportuno che si facciano i conti in casa propria) che a proposito della misura di prevenzione a carico dei signori Virgilio Antonio e Monti Luigi (questa fu una delle prime sperimentazioni. nel 1983 furono sequestrati beni patrimoniali per circa 450 miliardi) si è registrata una situazione da iscrivere nel *guinness* dei primati. Il profilo fu presentato dal questore il 7 marzo 1983; la proposta venne formulata dal pubblico ministero il 21 aprile 1983; il tribunale di Milano decise l'erogazione della misura di 5 anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di confisca dei beni il 28 giugno 1984, gli atti sono stati trasferiti alla corte di appello di Milano nel settembre 1984; la corte d'appello ha impiegato ben 5 anni - dicono 5 anni - per giungere alla pronuncia del 27 novembre 1989 di revoca della misura di prevenzione e di restituzione dei beni. Questo giudizio iniziato nel mese di marzo 1983 pende ancora in Cassazione e sono trascorsi già 7 anni. Elementi di dettaglio vengono forniti per ciascuna delle misure, ai sensi della legge antimafia, proposte dal mio ufficio e valutate dal tribunale e dalla Corte d'appello.

Prendo atto delle proposte intervenute da parte degli altri colleghi in questa sede e mi chiedo come possiamo muoverci. Debbo dare subito contezza della ragione per la quale abbiamo esteso la ricognizione anche al triennio 1983-1985 perchè il periodo di massima efficacia della legge Rognoni-La Torre è proprio concentrato in quel primo triennio. La caduta verticale dell'attenzione per la prevenzione si avverte a partire dal 1985. Probabilmente sarebbe interessante in questa sede compiere una ricognizione sulle cause di tale caduta.

Comincerei subito con l'osservare che fra il 1983 e il 1985 abbiamo avuto la massima espansione dell'intervento preventivo. Avevamo uno strumento giudicato immediatamente come agile, che si prestava perfettamente allo scopo in vista del quale era stato predisposto dal legislatore. Ci siamo spostati rapidamente verso la massima capacità di assorbimento da parte delle strutture, voi sapete, poichè è stato ripetuto anche in questa sede, che la guardia di finanza è stata letteralmente soffocata da una serie di richieste che fra l'altro non avevano ragione di essere presentate. Infatti, sarebbe stato assolutamente necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria e degli uffici del pubblico Ministero per stabilire delle priorità, in modo che non si intasassero gli uffici della guardia di finanza in una situazione come quella milanese che, è bene ribadirlo, ha proprie peculiarità. Come sapete, a Milano hanno infatti sede 100 sportelli bancari e circa 150 società finanziarie. Si verifica che, se ogni procuratore della Repubblica del territorio nazionale invia richieste di accertamenti patrimoniali e bancari da estendersi al territorio nazionale, soltanto per la notifica del provvedimento il nucleo regionale di polizia tributaria deve disporre ogni mattina di pattuglie formate da 600 uomini. I tempi medi di risposta, come voi sapete - sento già parlare dell'anno 2030 - non sono inferiori a due anni e mezzo - tre circa, con tutti i problemi che può comportare mettere in circolazione una massa incredibile di carte che non giungono mai ad alcun risultato finale. Qui siamo ancora purtroppo nella fisiologia del sistema.

Come è stato rilevato anche in questa sede, c'è stato, di contro all'assorbimento totale delle capacità della struttura, anche la obsolescenza dello strumento normativo. Si è detto della nuova capacità da parte dei mafiosi di occultare i propri patrimoni, sono scomparsi dopo i primi provvedimenti di sequestro i depositi bancari; vi è stato il ricorso sistematico alle intestazioni fiduciarie ma, quel che è peggio - e forse il collega Falcone potrà poi dire se la mia analisi sia corretta - vi è stata una sorta di regressione dell'attività perchè il momento della intestazione formale dei beni o comunque dei cespiti patrimoniali è stata gestita completamente da terzi. Se mi consentite la battuta, oggi la certificazione antimafia consente di operare mafiosamente al riparo da qualsiasi controllo poichè il momento più importante non è quello della certificazione ma è quello dell'esecuzione dell'attività rispetto alla quale non esiste alcun tipo di controllo da parte della forze di polizia.

A partire dal 1985 la situazione si è invertita completamente, nel senso che dal punto di vista formale è scomparsa completamente l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio ordinario. Mi darete atto che in questa sede tutti gli interventi sono stati correttamente centrati su tale punto per denunciare le discrasie (anche quelle relative alla legge n. 55 del 1990) in tema.

Ma è veramente finita la stagione delle misure di prevenzione? Correttissimo e perfettamente in linea con la realtà è stato l'intervento del Presidente della sezione misure di prevenzione ma ho l'impressione che tutti dobbiamo compiere uno sforzo ulteriore, ricordandoci che cosa erano le misure di prevenzione e ricordandoci quale è stato l'apporto della giurisprudenza in sede di misure di prevenzione. Non dimentichiamoci che l'articolo 416-bis del codice penale è sfuggito alla giurisprudenza che si era formata in tema di misure di prevenzione, giurispru-

denza che prevedeva un controllo del territorio, seppure mediato, assolutamente efficace.

Forse si può recuperare l'intera materia delle misure di prevenzione ricordandosi, ad esempio, che una cosa è giudicare il mafioso per violazione dell'articolo n. 416-*bis* del codice penale, con le prove, con i gravi indizi, e una cosa è controllare il territorio. Se le forze di polizia non lo fanno, l'ufficio del pubblico Ministero dovrà fare in modo che esse lo effettuino. Signori della Commissione, non è concepibile che al punto 6 si scriva: «Esiste già, ma va rafforzata, l'intelaiatura informativa che dà origine alla richiesta del tribunale del provvedimento di legge. Il coordinamento fra le varie forze di polizia» - e qui mi piace la sottolineatura che ho ragione di ritenere polemica - «secondo il parere delle stesse comunque ottimo e scorrevole...». Non è vero niente, non è nè ottimo nè scorrevole, nè decente, nè accettabile, poichè nel nostro paese non sembra possibile mettere d'accordo due reparti dello stesso corpo di polizia; figuriamoci se sia possibile mettere d'accordo carabinieri con polizia di Stato, polizia di Stato e, carabinieri con guardia di finanza, i vari servizi delle varie polizie e dei vari organi, nel momento in cui tutti si riorganizzano al di fuori di qualsiasi strategia complessiva che possa essere padroneggiata - vivaddio, sì, questa volta - dall'ufficio del pubblico ministero, a cui il nuovo codice di procedura penale affida per intero questa funzione.

Questo recupero deve essere fatto con un controllo non soltanto del territorio dove operano i mafiosi ma anche delle sedi dove operano i magistrati.

So fare poche cose, ma di una ritengo essere maestro, quella di rendermi immediatamente antipatico e non voglio smentire neppure in questa sede la mia fama. Io accetto i gridi di dolore, ma sono il primo a dire che nella mia sede giudiziaria, procura della Repubblica di Milano, in una situazione, quale quella presentata in questo momento agli organi di stampa, in una situazione, quale quella fotografata da alcune grosse inchieste che sono in atto presso il mio ufficio, le misure di prevenzione negli ultimi 7 anni sono state soltanto 44. Ci occupiamo di fare il braccio armato dell'amministrazione finanziaria perchè, vivaddio, il centro servizi ci manda 15.000 accertamenti per mancato versamento dei redditi nell'ordine di 500-600 mila lire (non le manette agli evasori, non immaginate che corriamo dietro a loro): facciamo soltanto quello perchè dobbiamo fare statistiche.

Secondo me, si può recuperare la prevenzione. Non dobbiamo ricercare l'indizio grave in presenza del quale si può chiedere una misura cautelare per violazione dell'articolo 416-*bis*. Dobbiamo tentare di stare al di sotto di quella ragione di sospetto in qualche modo qualificato e ragionevole, che ci consente di fare la prevenzione. Dobbiamo ridarci tutti una veste professionale diversa. Tutti siamo professionali, per carità. Gli uffici del pubblico ministero devono camminare a raccogliere tutte le informazioni su tutti i procedimenti. Anche a proposito delle pregiudiziali, ricordiamoci che l'eventuale sentenza acquista autorità di giudicato in relazione al fatto conosciuto, ma non è detto che il personaggio pericoloso sia tenuto in considerazione soltanto in relazione a quel fatto.

È chiaro che se limitiamo la prevenzione ad una ipotesi, di reato, in relazione alla quale cerchiamo la prova, non abbiamo fotografato la pericolosità complessiva del soggetto sul territorio.

Dovremmo cominciare a coordinare tutte le informazioni giudiziarie disperse nei vari uffici, non soltanto della stessa procura ma anche delle altre procure, con un coordinamento effettivo, più serio a livello di uffici del pubblico ministero - e qui mi riferisco alla fase della proposta che compete all'ufficio del pubblico ministero - ricercando una maggiore professionalità da parte delle forze di polizia e se le forze di polizia non hanno questa professionalità le si può chiamare in mora, le si deve mettere in mora. Non si possono intrattenere rapporti con comandanti che gestiscono poi forze di polizia incapaci. I signori procuratori della Repubblica faranno la cortesia di richiamarli e dirgli: «Voi siete rappresentanti di questo Stato e dovete mettere a disposizione queste forze, non sollecitare inutili scontri tra le forze di polizia». Non si può affermare, come diceva il collega di Bari, «la Guardia di finanza chiude la porta in faccia ai Carabinieri». Se i Carabinieri vogliono operare in quella direzione, considerato che la legge, dopo la riforma, glielo consente, essendo stata tolta l'esclusiva alla polizia tributaria, dovranno attrezzarsi di conseguenza.

Tenete poi conto di altri due rilievi. Primo: il nuovo codice di procedura penale - e mi riferisco sempre alle prevenzioni - ha dequalificato psicologicamente la piccola unità di rappresentanza dello Stato nei singoli paesi. Il comandante la stazione dei carabinieri, che era il vero centro di smistamento informativo, oggi si mette in una posizione diversa. non gliene importa più assolutamente nulla; deve mandare solo una comunicazione di reato all'ufficio del pubblico ministero. Sarà poi l'ufficio del pubblico ministero eventualmente a delegarlo.

C'era una vecchia prassi, usata anche dai pubblici ministeri: quando si andavano a ricercare quelle prove che nessuno mai comunica, si andava alla stazione e si chiedeva al maresciallo, in concreto, di mostrare il famoso fascicolo «P», che era il fascicolo personale intestato ad ogni soggetto, fascicolo nel quale entrava tutto. Si facevano delle scoperte esilaranti, ad esempio due soggetti, entrambi indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso, catturati ed interrogati affermavano di non conoscersi. Ma poi, in un vecchio fascicolo, si trovava una carta in cui era scritto che i due erano stati trovati insieme al bar o controllati a bordo di un'autovettura. In quei fascicoli c'era materiale eccezionale per le misure di prevenzione, perchè contenevano preziose e dettagliate notizie relative a ciascun soggetto a rischio operante in un territorio.

Anche qui vi è un punto di ricerca importante. Altro fatto di estremo rilievo è che il nuovo codice ha indirettamente agito in negativo sulla misura di prevenzione eliminando la formula dell'insufficienza di prove. Se consideriamo la mancanza di autonomia del procedimento di prevenzione dal procedimento ordinario, in caso di assoluzione, anche in presenza di una situazione sottostante di insufficienza di prove, che in passato rappresentava un elemento di estrema importanza per l'applicazione della misura di prevenzione, ci troveremo ancora una volta ad eliminare lo spazio di intervento di essa.

Probabilmente è possibile recuperare la materia della prevenzione, lavorando su due concetti, e qui forse sarà necessario uno sforzo cultu-

rale ulteriore: l'individuazione della oggettiva pericolosità del patrimonio mafioso, slegandola quindi dal dover fornire una qualsivoglia prova a qualsiasi livello probatorio - quindi dall'indizio in su - sull'attività personale e sulla pericolosità individuale del soggetto, sul presupposto che, dimostrata la oggettiva pericolosità del patrimonio mafioso, perciò rimane solo dimostrata anche la oggettiva pericolosità del soggetto.

In secondo luogo: riprendere forse con maggiore attenzione tutto quanto il discorso della prevenzione abbondantemente prima del giudizio ordinario; sforzo di controllo sul territorio che, sì, è delegato anche alla Polizia, ma che deve per primi vedere impegnati i magistrati del pubblico ministero.

DE LITTO, *Presidente della Corte d'assise d'appello di Roma*. Signor Presidente, onorevoli senatori, parlo in rappresentanza dei magistrati della Corte di appello di Roma e del distretto.

Limitero il mio intervento a brevi note: il fenomeno mafioso, nelle sue varie articolazioni regionali, non è più fenomeno localizzato a talune regioni del Sud, ma con la sua forza intimidatrice, con la straordinaria concentrazione di un potere criminale, ricco di enormi mezzi finanziari, investe ormai quasi tutto il territorio nazionale e trova alimento incontrollato nella speculazione edilizia, nel traffico degli stupefacenti, nell'estorsione ed infine nel riciclaggio del denaro cosiddetto sporco.

Detto fenomeno, per le sue implicazioni sociali, gli ingenti interessi economici provenienti per lo più dal commercio della droga, dall'estorsione, dai sequestri di persona, nonché da altre illecite attività, si è profondamente inserito nel tessuto connettivo della società di questo distretto della Corte d'appello di Roma.

Dai dati statistici che mi sono pervenuti dai nove tribunali del distretto della Corte d'appello di Roma, rilevo che solo due, e precisamente il tribunale di Latina e il tribunale di Roma, accusano infiltrazioni mafiose.

Nel periodo in esame, cioè dal 1985, il tribunale di Latina, a cui sono state avanzate 44 richieste, le ha esaurite completamente con l'accoglimento totale; esse riguardavano tutte misure di prevenzione personale.

Il tribunale di Roma, sempre nel periodo in esame, ha avuto 62 richieste, delle quali sono state evase 56, di cui 49 misure di prevenzione personali e 7 di misure di prevenzione patrimoniali.

La Corte d'appello di Roma, la speciale sezione all'uopo delegata, nel periodo in esame ha esaurito 19 procedure di misure di prevenzione, di cui 15 personali e 4 patrimoniali; ne risultano pendenti ora una del tribunale di Roma e 14 del tribunale di Latina.

La risposta che deve essere data al fenomeno mafioso deve contemplare, oltre naturalmente all'intervento di altre istituzioni, anche quella giudiziaria, nella sua duplice veste; risposta attraverso una rapidità di procedimenti e attraverso le misure di prevenzione sia personali, sia patrimoniali.

A mio avviso queste ultime possono dare una risposta più efficiente, più rapida; non sono così pessimista come molti dei miei colleghi. Tali misure effettivamente incidono in maniera massiccia e rapida su questo tipo di tribunale di criminalità, mentre la risposta giudiziaria richiede

purtroppo tempi molto lunghi: attraverso i tre gradi del procedimento, si arriva ad una sentenza che potrà realizzarsi in tempi che superano i 5-6 anni.

Si innesta qui il problema fondamentale, che mi preoccupava anche quando ero in Cassazione, alla prima sezione penale, dove sono stato per un lungo periodo il problema delle scarcerazioni facili per procedimenti di noti malavitosi appartenenti a cosche mafiose per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare.

La nostra realtà processuale, di cui il giudice deve tener conto, specie nell'ipotesi di complesse istruttorie, nelle quali sono coinvolte decine di imputati, ha chiaramente dimostrato come gli attuali termini di custodia cautelare siano per lo più rovinosi, insufficienti, e tali da premiare, fra l'altro, gli imputati più scaltri e pericolosi.

Da opportune ricerche del Ministero è emerso che la percentuale più elevata delle scarcerazioni per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare si riferisce proprio alla fase di appello, il 73 per cento dei procedimenti, mentre dall'analisi qualitativa dei delitti si è potuto stabilire che queste forzate liberazioni non hanno interessato la criminalità minore, bensì quella più pericolosa e arrogante, in particolare di soggetti accusati dei reati più gravi, associativi o per traffico di sostanze stupefacenti.

Vero è che l'articolo 27, secondo comma, della Costituzione repubblicana, stabilendo che l'imputato non deve essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, ha inteso forse sancire il principio, condiviso da molti, che tale presunzione di innocenza debba protrarsi sino alla pronuncia della sentenza irrevocabile, ma è altresì vero però che altri ritengono con autorevoli argomentazioni - per ultimo il procuratore generale della Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1990 - che tale presunzione di innocenza debba essere rivisitata attraverso una meditata rilettura del precetto costituzionale di responsabilità in ordine ai reati ascritti. Cioè praticamente nei motivi d'appello quando si chiede la concessione di attenuanti o la mitigazione della pena non ha più senso ritenere ancora la presunzione di innocenza dell'imputato, con tutte le conseguenze circa la durata della custodia cautelare, ma dovrebbe subito darsi inizio all'esecuzione provvisoria della sentenza di condanna, salvo a determinare la durata definitiva della pena dopo l'espletamento dei successivi gradi di giudizio. Egualmente, allorquando la Corte di cassazione - e noi abbiamo avvertito questo disagio - in sede di annullamento parziale della sentenza impugnata, abbia rimesso gli atti al giudice di merito per difetto di motivazioni, in ordine alla denegata concessione di una o più attenuanti, ovvero in ordine alla misura della pena; che senso ha mantenere ancora tale principio di presunzione di innocenza dell'imputato e ritenere ancora quest'ultimo in stato di custodia cautelare, quando ormai è divenuto definitivo il punto della sentenza afferente all'affermazione di responsabilità del suddetto, in ordine ai reati ascrittigli? Pertanto occorre, a mio avviso, una profonda revisione di tale principio di presunzione di innocenza dell'imputato che, nella sua attuale fase di formulazione costituzionale, si presta a fondati equivoci e a contrastanti interpretazioni, mentre appare non più eludibile l'introduzione, nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto dell'esecuzione provvisoria della pena, allorquando l'imputato, non contestando più l'af-

fermazione della sua responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, ma chiedendo nei suoi motivi di appello circostanze attenuanti o eliminazione di aggravanti, ovvero la diminuzione della pena, abbia di fatto determinato il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sul punto della responsabilità.

Questa problematica della custodia cautelare la lascio alla vostra meditazione; è una mia opinione, del resto condivisa anche da una parte autorevole della dottrina, che si sta facendo largo nell'ambiente giudiziario. Per quanto riguarda poi più specificatamente il tema che ci riguarda, devo fare alcune annotazioni che sono importanti. Le misure di prevenzione patrimoniali e personali per essere applicate richiedono — ed è questione veramente scottante — una pericolosità che deve essere concreta e attuale, per cui non è sufficiente un generico richiamo ad una sentenza assolutoria con formula dubitativa o di condanna avvenuta in anni pregressi per associazione a delinquere di stampo mafioso, ma si richiede invece un'autonoma valutazione di tutti gli elementi indiziari acquisiti, in particolare specifiche condotte mafiose, frequentazione di soggetti appartenenti a *clan* mafiosi, illeciti avvertimenti, elevato tenore di vita non giustificato ed altri elementi che, opportunamente correlati tra di loro, forniscono la prova effettiva della pericolosità sociale del proposto.

Per quanto riguarda l'ultima tematica, cioè la questione del famoso articolo 9 della legge n. 55 del 1990, che sospende il procedimento, la lascio alla vostra riflessione, forse è stato fatto per evitare dei giudizi contrastanti, evitare cioè che un procedimento per misure di prevenzione veda applicare una misura patrimoniale o personale ad un soggetto che poi, attraverso il procedimento penale che avverrà in tempi lunghi, sarà assolto con formula piena, e allora l'indiziato si troverà a scontare, oltre una misura di custodia cautelare di per sé lunga, anche delle misure di prevenzione.

COCUZZA, presidente della prima sezione penale della Corte d'appello di Catania. Signor Presidente, sono Aldo Cocuzza, presidente della prima sezione penale della Corte d'appello di Catania e altresì presidente aggiunto della prima sezione della Corte d'assise d'appello e anche, tangenzialmente talvolta, presidente della sezione misure di prevenzione. Dico questo perchè invidio tutti coloro che riescono a fare la filosofia della legge e a porre in evidenza le carenze legislative senza rendersi conto che i problemi sui quali oggi dovremo soffermarci sono quelli che riguardano l'efficacia dell'applicazione della legge del 31 maggio 1965 e del 19 marzo 1990. Io dico che anzitutto l'efficacia di una legge va vista sotto il profilo della sua efficienza, dell'efficienza delle strutture che devono porla in essere e della applicabilità che queste strutture in pratica consentono. Sotto questo aspetto mi limiterò soltanto a leggere taluni dati che mi sembrano estremamente significativi, lasciando poi ai colleghi della Procura della Repubblica altre considerazioni di carattere generale, evitando di far perdere tempo all'uditorio e alla Commissione in particolare, ripetendo opinioni già espresse da parte dei colleghi, che io condivido pienamente e che intendo anch'io sottoscrivere.

Dal 1985 sono attualmente pendenti presso la sezione misure di prevenzione della Corte d'appello di Catania, tre procedimenti che ri-

guardano tale anno, sempre per misure di prevenzione di stampo mafioso; cinque del 1987; venti del 1988; diciotto del 1989; trentadue del 1990. Questo vi dica quali difficoltà può incontrare la Corte nel giudizio di pericolosità sociale che deve essere necessariamente rifatto in sede di appello e delle enormi difficoltà che si incontrano soprattutto perchè la stessa Corte d'appello ha un carico di ben 5076 processi pendenti al primo luglio 1989, con una sopravvenienza di 2460 processi, con un esaurimento di 2044 processi, che ha portato la pendenza ad un aumento di 5492 processi. Ciò posto, questi sono numeri e vi è quindi un'attività notevole, che fra l'altro vede, anche in conseguenza dell'applicazione delle nuove norme del codice di procedura penale, un notevole aumento dei processi, con detenuti che arrivano in Corte d'appello con maggiore celerità di quanto non si facesse prima. Vi è quindi la necessità che la Corte si occupi di tutti quei processi nei quali è facile che intervenga la scadenza dei termini di carcerazione preventiva, e quindi la necessità della scarcerazione. Ma vi è secondo me anche un altro punto che bisogna considerare. Di questi 5400 processi attualmente pendenti presso la Corte d'appello, circa un 50-60 per cento sono costituiti da reati bagattellari che risalgono al 1986-1987; è la situazione che purtroppo io ho trovato. La percentuale di annullamento delle sentenze di primo grado non molto alta, tutt'altro; non ho dati statistici che riguardino in particolare il contenuto delle decisioni della Corte, perchè non erano stati richiesti e oltretutto diventa estremamente difficile sapere tutto questo perchè bisognerebbe andare a controllare le singole pratiche. Dico subito però che le due sezioni (cioè la prima sezione penale e la sezione delle misure di prevenzione) svolgono la loro opera in sole quattro stanze. In particolare nella mia stanza lavorano anche due dattilografe ed in essa si trova anche la macchina per le fotocopie. Al ritorno dalle ferie sono stato ricoverato al pronto soccorso proprio perchè avevo inciampato nelle documentazioni dei processi che erano state collocate in terra; tra l'altro si trattava proprio della documentazione di processi relativi a misure di prevenzione. Certo questo particolare suscita ilarità, ma nel momento in cui parliamo dell'applicabilità della legge a mio parere dobbiamo tenere i piedi in terra e guardare le cose come stanno.

Io presiedo anche la prima sezione penale, oltre alla sezione che si occupa delle misure di prevenzione. Svolgo effettivamente questo incarico da maggio, pur essendo titolare della prima sezione penale dal gennaio di questo anno. Nel momento in cui mi sono posto il problema della definizione rapida dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, alcuni colleghi hanno obiettato che se ci occupiamo soltanto di questo aspetto, rischiamo di far prescrivere i processi relativi alle contravvenzioni edilizie, alle contravvenzioni stradali, ai reati che riguardano gli assegni a vuoto. Come voi sapete, quasi tutti questi procedimenti arrivano in appello; fra questi alcuni addirittura non rientrano nell'applicazione dell'amnistia, ma anche per applicare l'amnistia è necessario svolgere un notevole lavoro.

Mi sembra opportuno porre in evidenza la situazione di emergenza in cui versano gli uffici giudiziari, in particolar modo quelli della città di Catania. Dall'osservatorio privilegiato nel quale - fortunatamente per la mia esperienza - ho lavorato per oltre 30 anni, cioè dalla procura per i minorenni di Catania, ho avuto modo di accorgermi che la criminalità

mafiosa a Catania è sempre esistita e non è stata certo importata da Palermo. La criminalità aveva già una dimensione notevole negli anni '50, ma è cresciuta in maniera forse diversa dal modo in cui si è sviluppata quella palermitana: è cresciuta con i «colletti bianchi», si è estesa in maniera forse più subdola, ma certamente più allignante nel territorio, oggi è diventata estremamente pericolosa ed è molto difficile individuarla e combatterla.

Non voglio soffermarmi sulle eventuali carenze. Certamente quello che diceva il collega Di Maggio a proposito delle carenze in materia di indagini forse merita una precisazione. Per quanto posso saperne di misure di prevenzione (perdonate l'affermazione che faccio nonostante sia il presidente della relativa sezione), debbo dire che spesso per molti processi a carico di strani nomi (parlo di Ferrera e Santapaola ed il collega Falcone conosce bene questi nomi) non è facile reperire ed inventariare i beni sparsi tra i vari parenti ed affiliati.

Il grosso problema del catanese non è quello relativo all'«esercito mafioso». L'altro ieri ho partecipato ad un analogo incontro tenutosi presso la prefettura di Catania, nel corso del quale abbiamo illustrato la situazione catanese al Ministro dell'interno. In quell'occasione le forze dell'ordine hanno parlato di un esercito mafioso che si compone di circa 1.500 soldati. Io affermo che non è questo l'aspetto preoccupante del fenomeno. A Catania preoccupa invece un altro aspetto, per rendersi conto del quale è sufficiente aver assistito ad alcune delle trasmissioni che si sono svolte sulle sedute del consiglio comunale di Catania. Da queste trasmissioni si può evincere che in realtà la mafia è un fenomeno che si è diffuso in maniera capillare nel catanese. Mi dispiace dirlo poichè sono profondamente attaccato alla mia città, ma purtroppo le cose stanno così.

Il problema quindi risiede nell'incisività dell'azione giudiziaria. Perciò nel momento in cui una Commissione parlamentare ci chiede lumi sull'operatività e l'applicabilità della norma noi non possiamo fare della filosofia sulla legge. Certamente tutte le leggi sono perfettibili, ma anzitutto è necessario disporre di una efficace ed efficiente struttura giudiziaria che ci consenta di intervenire tempestivamente, evitando quelle lungaggini che vanificano qualsiasi tipo di intervento.

L'ultimo episodio che voglio citarvi riguarda il fatto che nella prima sezione penale disponiamo da ben cinque anni anche di un *computer*. Mi è stato comunicato che questo *computer* non è mai stato posto in opera perchè nessuno è capace di usarlo. Sempre nella prima sezione non posso disporre di una dattilografa: le sentenze devo dattilografarle da solo.

Signori, l'amministrazione della giustizia nasce anche da queste cose, che possono forse apparire minute, ma che secondo me costituiscono la base per l'attuazione delle buone leggi. Il nuovo codice di procedura penale, una grande affermazione di civiltà, rischia di naufragare perchè la struttura giudiziaria non è assolutamente in grado di sopperire alle necessità che questo ha posto in essere.

Per quanto concerne le considerazioni di carattere tecnico, attinenti alle eventuali modifiche della legge, concordo con la proposta relativa al testo unico, che è stata già avanzata. A mio parere sarebbe utile predisporre un testo unico per dare finalmente uniformità alla materia. Pur-

troppo spesso in molte materie è necessario muoversi da una legge all'altra, rendendo estremamente difficile l'aggiornamento. Vi confesso che dopo essermi occupato per 30 anni di magistratura minorile e per 4 anni di corte di cassazione, proiettato in una corte di appello, come quella di Catania, mi sono sentito veramente aggredito dalle novità che non conoscevo. Confesso che non le conoscevo perchè non mi ero mai occupato della materia relativa alle misure di prevenzione.

FALCONE, *magistrato*. Ho sentito dire poc'anzi che le misure di prevenzione patrimoniali rappresenterebbero il mezzo più efficace della lotta alla criminalità organizzata. Mi limiterò in proposito a leggere alcuni dati: potremmo così renderci conto che, se veramente le misure di prevenzione sono il mezzo più efficace per la lotta alla criminalità organizzata, e questi sono i risultati, tale lotta non è poi tanto efficace.

AZZARÀ. Questo è evidente ed i dati ce lo confermano.

FALCONE, *magistrato*. Allora siamo tutti d'accordo.

Ci è stato chiesto di presentare un prospetto statistico delle misure di prevenzione dal 1985 al 1990. Forse sarebbe stato più opportuno (ma probabilmente voi già li possedete) chiederci anche i dati relativi al periodo precedente, cioè quelli relativi al 1983-1985. Personalmente, pur avendo considerato tale opportunità, non sono riuscito ad approntarli in tempo utile, ma mi riservo di consegnarli in seguito. Dico questo perchè - come credo dimostri l'esperienza di tutti - nell'immediatezza dell'approvazione della legge Rognoni-La Torre vi è stato un notevolissimo impegno in materia di misure di prevenzione, soprattutto patrimoniali.

Già negli anni successivi questi dati statistici decrescono; decrescono anche sotto il profilo della proporzione fra le proposte avanzate e quelle accolte. Per esempio, a Palermo nel 1985 ci sono state 86 proposte di misure di prevenzione; nei primi dieci mesi del 1990 ci sono state 22 proposte e nel 1989, 58. Mentre nel 1985, rispetto ad 86 proposte di misure di prevenzione personale, vi è stato un accoglimento di ben 73 di queste, nel 1989, rispetto a 58 proposte, ne sono state accolte soltanto 7.

I dati sono ancora più sconcertanti per quanto riguarda le confische: nel 1985, su 95 proposte di misure di prevenzione patrimoniale, ne sono state accolte 52; nel 1989, rispetto a 27 proposte, ne è stata accolta una sola.

Tutti cercheremo di stabilire le cause di tale situazione e soprattutto cercheremo di farlo tempestivamente. Un dato mi sembra essenziale: ci sono problemi di legislazione e problemi di efficienza. Se iniziamo dai problemi legislativi credo che, se è vero, come penso sia vero, che tutti stiamo pensando al modo per rafforzare gli strumenti legislativi per la repressione della criminalità organizzata, la recente modifica della legge Rognoni-La Torre sicuramente, a mio avviso, si pone in controtendenza.

Nel 1982 valeva la famosa filosofia, di cui parlava il presidente Cocuzza, che ha ispirato la legge Rognoni-La Torre, quella cosiddetta della politica del doppio binario: da un lato le misure di prevenzione, soprattutto patrimoniale, che avevano in vista la pericolosità, dall'altro il pro-

cedimento penale che guardava soltanto all'accertamento della responsabilità penale. Dal 1982 ad oggi - e tutti lo potranno confermare - abbiamo assistito - anche questo bisogna dirlo - per effetto della giurisprudenza della suprema corte, ad una sorta di giurisdizionalizzazione sotto il profilo penalistico delle misure di prevenzione. Si era arrivati alla conclusione che bisognava avere, per ottenere una misura di prevenzione, pressochè gli stessi elementi che per iniziare un procedimento penale. Ecco che a questo punto l'utilità delle misure di prevenzione viene meno, non è più uno strumento praticabile.

Sulla falsariga di questa giurisprudenza adesso ci troviamo di fronte ad una legislazione che addirittura prevede una sorta di pregiudiziale penale alle proposte per misure di prevenzione (ed anche questo è in controtendenza), anche questo in presenza di un nuovo codice di procedura penale che ha cercato di evitare problemi di pregiudiziali penali a procedimenti penali.

Ecco la grossa contraddizione. Non starò a ripetere tutto quello che è stato detto dai colleghi che condivido in pieno sotto il profilo della sospensione del procedimento per misure di prevenzione in attesa della definizione del procedimento penale.

AZZARÀ. È un problema di gestione.

FALCONE, *magistrato*. No, questo è un problema esclusivamente legislativo perchè nel momento in cui si impone la sospensione del procedimento per misure di prevenzione in attesa che si definisca il procedimento penale, l'unico esito della norma prevista dall'articolo 23 è quello di costringere il pubblico ministero a fare attività esclusivamente cartacea. nel momento in cui, fra l'altro, si impone l'obbligatorietà...

AZZARÀ. Va riferito alle decisioni della Corte...

FALCONE, *magistrato*. Ho detto che sulla falsariga della giurisprudenza della suprema corte che ha giurisdizionalizzato al massimo le misure di prevenzione una delle tante conseguenze è stata addirittura quella di una norma legislativa che ha creato una sorta di pregiudiziale penale ad un procedimento per misure di prevenzione.

AZZARÀ. È un procedimento considerato amministrativo.

FALCONE, *magistrato*. È giurisdizionale ma i presupposti sono profondamente diversi, non è un reato che dobbiamo accertare ma una pericolosità. È quindi inammissibile che si sospenda il giudizio sulla pericolosità in esito ad un procedimento penale nel momento stesso in cui il procedimento penale ci dice che quella persona quanto meno è ritenuta pericolosa da giudici, non da pubblici ministeri.

Tutto ciò mi sembra ancora più contraddittorio nel momento in cui si impone - poichè è diventato obbligatorio - il procedimento per misure di prevenzione in presenza dei reati di cui agli articoli 465-16-*bis* e 75, l'attuale 75-*bis* del codice di procedura penale.

Cosa faranno i pubblici ministeri e che cosa stanno facendo adesso in concreto? Stanno raccogliendo tutti i dati relativi a procedimenti pen-

denti o definiti per associazione mafiosa e per associazione nel traffico di stupefacenti; dovranno - dovremo - valutare tutti i casi in cui è già stata irrogata una misura di prevenzione, dopo di che, con l'ausilio del *computer* per chi ne disporrà, dopo aver fatto questo lavoro che già sta comportando una notevole perdita di tempo, ci accorgeremo di quali siano i soggetti nei cui confronti non è stata presa una misura di prevenzione e avvieremo le proposte. Dopo che sarà stata fatta la proposta e ci sarà il giudice che sospenderà, giustamente, il procedimento per le misure di prevenzione. Fino a quel punto, quindi, abbiamo perso tempo, abbiamo scherzato perchè, come è già stato detto, quando la misura di prevenzione e il procedimento penale, con i brevissimi tempi della nostra giustizia, saranno definiti, come è stato rilevato, occorrerà riesaminare la pericolosità dell'individuo sulla base dei nuovi elementi. Ovviamente, gli elementi di 5-6 anni prima non saranno ritenuti validi per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Credo che dovremmo uscire da questo equivoco: se riteniamo che le misure di prevenzione debbano essere rapportate alla pericolosità dell'individuo per la società, devono essere immediatamente - con assoluta tempestività, avvalendosi della maggiore professionalità - applicate; viceversa vanno abolite. Così come sono adesso certamente non servono a nulla e certamente non servono ad incrementare la lotta alla criminalità organizzata. Specie - e non l'ho detto per gusto di polemica - di fronte a quella giurisprudenza della suprema corte, è chiaro che quegli elementi che avremo acquisito per avanzare proposte di misure di prevenzione, li utilizzeremo in maniera molto più acconcia iniziando procedimenti penali.

Delle due l'una: o si sceglie la politica del doppio binario o si eliminano le misure di prevenzione.

Ma a prescindere da questo, vorrei fare alcune brevissime notazioni. Al fine di migliorare la normativa, ci siamo permessi di avanzare dei suggerimenti in proposito. Ad esempio, nei confronti di persone morte durante il procedimento, la procedura per misura di prevenzione si blocca: a noi è successo che è stato necessario restituire una gran quantità di beni di notevolissimo valore di un noto personaggio deceduto dopo essere stato condannato per associazione mafiosa. Ritengo che questo sia un errore.

Mi sembrerebbe importante colmare anche un'altra lacuna tramite l'introduzione di una azione revocatoria in analogia a quella prevista in materia fallimentare, per beni alienati in un periodo anteriore alla proposta per misure di prevenzione.

Altra norma è quella concernente l'estensione dell'applicazione delle incompatibilità e delle decadenze ex articolo 10, alle persone che da provvedimenti definitivi giudiziari o da misure di prevenzione risultino esser stati prestanome di persone condannate per appartenenza alla mafia. Di tutto questo non vi è traccia nell'attuale normativa in tema di misure di prevenzione.

Infine, è già stato detto dal collega Di Maggio, e condivido in pieno la sua lucida analisi, che il punto ora è quello, da un lato, della professionalità, e dall'altro - e con ciò entro nell'analisi, delle cause di questa sorta di disaffezione nei confronti delle misure di prevenzione - quello che agli inizi le misure di prevenzione sono risultate efficaci in quanto i

personaggi sospettati di appartenenza alla mafia venivano colti alla sprovvista, e soprattutto avevano già intestato in una determinata maniera i loro beni.

È chiaro che adesso questi meccanismi di così semplice percezione non ci saranno più. Ricordo che un giorno l'ispettore De Sarlo diceva che il denaro ha il cuore del coniglio e le gambe della lepre; è chiaro che non saranno certo ripetitivi, meccanici e soprattutto dispersivi accertamenti bancari generalizzati che faranno acquisire notizie circa il possesso di beni mobiliari o immobiliari.

Bisognerà quindi, ritengo, ad avviso di tutti noi, porre l'accento - e questo riguarda non tanto e non solo le misure di prevenzione ma la filosofia complessiva di indagine in tema di mafia - sui tanti e tanto sofisticati mezzi che sono stati messi in essere per eludere i controlli e le indagini dell'autorità giudiziaria.

Il collega Bernasconi mi diceva un giorno che le nostre conoscenze sono in buona sostanza ferme, per quanto attiene questi meccanismi, e sotto il profilo della prova giudiziaria, agli anni '83-84. Adesso parliamo tutti di riciclaggio, di borsa come mezzo per il riciclaggio, ma in concreto non sappiamo nulla. Questo è un dato: ci troviamo di fronte ad una criminalità organizzata che ha enormemente accresciuto la sua potenza economica e la sua spietatezza criminale. Rispetto al problema del depotenziamento economico della mafia, il punto cruciale della lotta alla mafia, siamo veramente in una situazione di estrema sofferenza.

Sotto questo aspetto, ci sentiremmo di suggerire una maggiore attenzione, ad esempio, alle società finanziarie, alle società fiduciarie, e soprattutto, anche a costo di essere monotematico, una valutazione dei problemi in una visione organica, complessiva, perchè interventi episodici sono pressochè inutili.

Si afferma la necessità di compiere indagini sul riciclaggio, giustissimo. Si afferma la necessità della collaborazione internazionale, giustissimo anche questo. Si afferma la necessità di collaborazione internazionale soprattutto in tema di riciclaggio: questo è il punto essenziale. Ebbene, il nostro paese prevede, per queste indagini, un termine massimo di 6 mesi, perchè questo è il termine che viene affidato al pubblico ministero dal nuovo codice, il che significa che appena passati quattro mesi, già si pensa a come ottenere la proroga, e la proroga comporta la notifica all'indiziato.

Allora mi chiedo: vogliamo risolvere davvero questi nodi oppure no? Questa non è affatto una difesa di casta, non è una difesa corporativa. Avrò tante pecche, ma certamente non ho questa; per favore non venite a dirci che la colpa del fallimento di queste indagini è dei magistrati.

PONTORIERI, *presidente del tribunale di Reggio Calabria*. Signor Presidente, soprattutto per aderire alla richiesta di brevità che è stata rivolta a tutti noi, ma anche perchè non farei che ripetere ciò che hanno già detto in modo egregio i colleghi Pugliesi, Di Maggio e Falcone, voglio limitarmi a dare, così come richiesto, i dati relativi alle misure di prevenzione nella provincia di Reggio Calabria dal 1985 ad oggi.

Indubbiamente, sarebbe stato utile fare un'indagine fin dal 1983, ma in provincia di Reggio Calabria quel calo vorticoso di cui hanno parlato i colleghi per quanto riguarda le proposte di misure di prevenzione,

non c'è stato. Siamo passati infatti dalle 195 proposte per l'anno 1985 alle 175 del 1987, alle 219 del 1988, alle 264 del 1989, alle 197 dei primi 10 mesi di quest'anno. Sono state avanzate 1.145 proposte di misure di prevenzione personali, e ne abbiamo decise 799, accogliendone 711.

Le proposte di misure di prevenzione patrimoniali sono state 97; ne abbiamo accolte 44, solo 3 di queste sono state definitive sarebbero state 4 se Piromalli non fosse morto; ma anche queste tre, una volta divenute definitive, non hanno avuto grandi effetti.

Di fronte a più di 700 proposte di misure di prevenzione accolte, in tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria viene spontaneo affermare che nel territorio vi è un reale controllo da parte delle forze dell'ordine. In realtà però, il fatto che le misure di prevenzione siano accompagnate da un divieto di soggiorno nel comune di origine, e in quasi tutto il territorio dell'Italia peninsulare, dimostra che le forze dell'ordine non sono nella possibilità di controllare il territorio, in quanto non sono in grado di controllare l'imputato mafioso in soggiorno nel suo comune di origine.

Per questo chiedono di allontanarli. Ritorna allora il problema che questa misura di prevenzione non serve a niente. Ha ragione il collega Puglisi. Dobbiamo cercare di non far sospendere le misure di prevenzione, di svolgere i processi e di fare in modo che questi elementi, che i procuratori della Repubblica si sforzano di trovare per le misure di prevenzione, siano i più approfonditi possibile.

Purtroppo devo dire che il nuovo processo penale non facilita i processi alla mafia; i maxi-processi non si possono fare più o, se si fanno con le lungaggini del nuovo dibattimento, non si sa quando finiscono. Ma anche per le misure patrimoniali, come ho detto, non può esserci una grande speranza di risolvere il problema, perchè una volta confiscati i vari territori dei quali, direttamente o indirettamente, i mafiosi si erano appropriati, costerà un'infinità amministrarli, nessuno si presenterà per comprarli e alla fine, in qualche modo, attraverso loro emissari, essi arriveranno a riappropriarsi dei frutti di quei beni per un prezzo inferiore rispetto a quanto è costata allo Stato amministrarli. Tutto questo serve a poco. Possiamo migliorare la legge, possiamo evitare la sospensione, ma ancora più importante è riuscire ad effettuare un controllo capillare ed efficace sul nostro territorio.

PRESIDENTE. Quando siamo stati a Reggio Calabria le lamentele dei magistrati erano sui tempi e sulla evasione delle richieste di provvedimenti cautelari. Ora invece, in base a quanto ho sentito, mi pare che vada tutto bene. Io mi riferisco alle precedenti riunioni, da cui peraltro è scaturita l'esigenza di organizzare questa indagine mirata e sento l'esigenza di mettere assieme la precedente lamentazione con i dati che abbiamo oggi. A Reggio Calabria ricordo bene che uno dei magistrati disse che tutte le misure di prevenzione erano praticamente inevase.

PONTORIERI, presidente del tribunale di Reggio Calabria. In quel periodo erano ferme, signor Presidente, e lo sono tuttora, poichè avevamo molte proposte avanzate dai procuratori di Locri e di Palmi su cui non decidevamo perchè aspettavamo un'eventuale giudizio di merito da parte della Corte di Cassazione. D'altra parte, signor Presidente ne abbiamo

ancora 346 ferme; ne abbiamo evase 799 su 1145; ma ne abbiamo ancora più di 300 pendenti. Questa circostanza è conseguenza del fatto che la Procura generale di Reggio Calabria aveva fatto ricorso, con questo provvedimento, prima in appello e poi in cassazione, ed era inutile procedere senza prima conoscere il giudizio sul ricorso da parte della Cassazione.

Inoltre in quel periodo, avevamo una pendenza eccessiva, superiore ai 500 procedimenti, ora li abbiamo ridotti a 340, e che ridurremo facilmente perchè la maggior parte di essi sono procedimenti che vengono da Palmi e da Locri e sulla base della giurisprudenza attuale li dovremo rimettere al Procuratore della Repubblica di Reggio. Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria probabilmente avrà bisogno di svolgere indagini per stabilire la pericolosità attuale di costoro.

LOMBARDO, *procuratore della Repubblica di Locri*. Sono Rocco Lombardo, procuratore della Repubblica di Locri. Sarò breve perchè l'argomento l'ho già trattato in una relazione inviata a questa Commissione il 14 settembre 1990; farò quindi delle brevi notazioni in questa sede. So che il codice di procedura penale attuale ci crea molti problemi per l'acquisizione della prova per i processi soprattutto a carico di personaggi mafiosi. Ritengo quindi che sia necessario incentivare il processo di prevenzione sia per l'applicazione di misure personali, che patrimoniali.

Non sono d'accordo con i miei colleghi quando sostengono la scarsa rilevanza della misura di prevenzione personale, come strumento di lotta alla mafia: se è inefficace lo è solo per il modo in cui essa viene applicata, per il modo in cui se ne assicura l'osservanza. Questo è ciò che penso in proposito.

Voglio far notare, ad esempio, che quando un soggetto viene toccato nella sua libertà di locomozione, quando viene sottoposto a controlli frequenti, egli stesso ed i suoi componenti familiari diventano irascibili. È sufficiente che le forze di polizia si rechino presso l'abitazione per un controllo che immediatamente arriva in procura, un esposto a loro carico, nel quale questi soggetti affermano di essere disturbati in tutte le ore del giorno e della notte.

In base a questi rilievi ritengo che le misure personali di prevenzione abbiano la loro importanza e la loro influenza. Aggiungo che le misure di prevenzione di natura personale dovranno avere ancora maggiore importanza. Dopo l'entrata in vigore della legge del 1990 a Locri, di concerto con la procura di Reggio Calabria, abbiamo fatto sequestrare dal tribunale delle misure di prevenzione di Reggio Calabria patrimoni per oltre 8 miliardi intestati ad una cosca mafiosa - quella dei Barbaro, capeggiata da «u' castanu» - implicata in numerosi sequestri di persona. In quel caso si sono verificati dei fatti contro le forze dell'ordine e i magistrati che in qualche intervista io ho definito non solo di stampo mafioso, ma anche di tipo eversivo: sono convinto che allorquando si verificano episodi a danno di appartenenti alle forze dell'ordine (uccisioni di magistrati o minacce di attentato agli stessi) ci muoviamo nel campo mafioso, e si attenta allo Stato stesso, si attenta alla dignità della funzione di chi rappresenta lo Stato nelle regioni a rischio, ad esempio in Sicilia e in Calabria.

Secondo me è importante lavorare in questo settore, ma per farlo occorre disporre di una polizia giudiziaria numericamente qualificata, di una polizia tributaria che sappia svolgere le indagini nel minor tempo possibile. Dico questo perchè non c'è dubbio che le misure di natura personale o patrimoniale debbono essere legate al criterio della pericolosità dei soggetti, che va considerata nel momento attuale, cioè nel momento in cui il tribunale è chiamato a decidere. Poter disporre dell'esito delle indagini soltanto a distanza di anni dall'inizio del procedimento, quando la pericolosità riscontrata non è più attuale, comporta il conseguente rigetto della proposta.

Necessariamente l'efficienza delle forze di polizia implica un loro coordinamento. Nella nota inviata alla Commissione parlamentare ho ritenuto opportuno anche indicare alcuni criteri per costringere, se necessario, le forze di polizia a lavorare congiuntamente. Se un'attività richiede una competenza specifica, la forza di polizia che procede inizialmente all'acquisizione dei dati e degli elementi dovrebbe essere costretta, se necessario, a rivolgersi ad un'altra forza di polizia in grado di aiutarla in quel compito di acquisizione, soprattutto quando si tratta di dati di natura patrimoniale. Addirittura l'acquisizione dei dati potrebbe essere preceduta da una comunicazione al procuratore della Repubblica competente affinché questo coordini l'attività acquisitiva, imponendo, ove necessario, la collaborazione di quella forza di polizia che abbia competenza specifica al fine unico di acquisire meglio quei dati che devono poi essere valutati dal tribunale per le misure di prevenzione.

Preciso poi che dal 1985 al 1990 sono state formulate ben 116 proposte e che nel 1990 si è registrato solo un calo di 6 proposte. Il tribunale per le misure di prevenzione di Reggio Calabria ha provveduto ad accoglierne ben 49, ne ha rigettate 15, ne ha dichiarate improponibili 44 e ne ha pendenti 8. Prima di accennare alla questione dell'improponibilità voglio aggiungere - si tratta di un unico argomento - che negli anni 1989-1990 ho avviato, al fine di interessare il tribunale per le misure di prevenzione, indagini concernenti ben 173 casi. Mi domando però che fine faranno le indagini che ho in corso di espletamento, dato che sono state dichiarate improponibili ben 44 mie proposte. Perchè è accaduto questo? Anche di ciò ho riferito a questa Commissione.

Tutti voi siete a conoscenza della discrasia che si è verificata all'interno della prima sezione della corte di cassazione che, con un presidente, ha dichiarato l'incompetenza del procuratore della Repubblica, non avente sede nel capoluogo di provincia a formulare la proposta, mentre con un altro presidente ha continuato a ribadire, come aveva sostenuto nel passato, che tale proposta era da ritenersi valida. Si è quindi reso necessario interpellare la corte di cassazione a sezioni unite, che con una recente sentenza ha ritenuto l'improponibilità di tutte le proposte formulate dai procuratori della Repubblica non aventi sede nel capoluogo di provincia. È questo il motivo per il quale il tribunale per le misure di prevenzione di Reggio Calabria ha dichiarato improponibili 44 mie proposte a carico di mafiosi.

Mi domando perciò che fine faranno le 173 indagini da me avviate se non interverrà il legislatore. Questi potrebbe intervenire quanto meno con un articolo unico di interpretazione autentica che spieghi a chi non vuole capire che competenti sono tutti i procuratori della Repubblica,

che non esistono procuratori della Repubblica di serie A e di serie B. Soprattutto si deve tener conto del fatto che quei soggetti sono pericolosi e che della pericolosità di essi può esser meglio a conoscenza chi esercita nell'ambito del circondario il controllo o la giurisdizione e non chi, anche se ha sede in un capoluogo di provincia, deve conoscere di soggetti che operano al di fuori del suo circondario. Facciamo un esempio riferito al distretto della corte d'appello di Reggio Calabria, composto dai tribunali di Reggio Calabria, di Palmi e di Locri. A parte la questione concernente la conoscenza della pericolosità dei soggetti che dimorano o risiedono nel circondario di Locri, voglio rilevare che il mio collega di Reggio Calabria ha i suoi mafiosi da sorvegliare ha i suoi procedimenti da curare. Perchè perciò dobbiamo fargli carico di interessarsi anche dei soggetti pericolosi della Locride o della piana di Gioia Tauro, quando a Palmi vi è una procura della Repubblica che può occuparsi di quei soggetti pericolosi?

Ancora una volta, cogliendo l'occasione che la Commissione mi offre, voglio insistere affinché sia varata con la massima sollecitudine una norma interpretativa autentica. Infatti sono in corso indagini a carico di soggetti estremamente pericolosi.

La riunione, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 14,50.

**Presidenza del coordinatore del gruppo di lavoro,
senatore AZZARÀ**

PRESIDENTE Azzarà. Riprendiamo i nostri lavori.

GRILLO, *giudice del tribunale di Trapani*. Sono giudice del tribunale di Trapani, sono componente del collegio che si occupa della trattazione delle misure di prevenzione. Ho ottenuto di poter intervenire adesso perchè abbiamo problemi logistici e pertanto sarò brevissimo. Parlo anche a nome dei colleghi della procura, con i quali abbiamo concordato il mio intervento.

Concordo pienamente con quanto già si è affermato da tante parti sulle necessità di modifica della legge sulle misure di prevenzione e non ripeterò gli argomenti già trattati. Mi limiterò soltanto a piccole questioni concernenti soprattutto la disciplina del procedimento, che non è stata oggetto di trattazione: sono necessari alcuni chiarimenti. In particolare, vorrei sottolineare che fin da quando si discusse al Parlamento la legge n.55 del 1990, nel corpo del progetto di legge era inserita una delega per l'emanazione di un testo unico in materia di misure di prevenzione. Sto parlando dell'articolo 27 che poi venne stralciato ed ancora non è stato esaminato dal Parlamento.

Si è sempre sentita l'esigenza di una revisione della trattazione organica delle misure di prevenzione che invece, specialmente per quanto attiene al procedimento, sono trattate in numerose norme

e leggi che fra di loro attuano rinvii molto spesso mal coordinati e diversamente interpretati dalla giurisprudenza che ne fa applicazione.

Ciò è molto importante perchè tali discrasie e tali problemi interpretativi hanno portato a grandi incertezze. Anche poco fa si discuteva su chi debba avere l'iniziativa del procedimento di prevenzione. Si hanno dubbi sul fatto che il procuratore della Repubblica presso un tribunale non capoluogo di provincia goda di tale potere di iniziativa: anzi, le sezioni unite adesso hanno affermato che questa iniziativa non compete affatto al procuratore della Repubblica presso un tribunale diverso da quello del capoluogo di provincia. Ciò è in contrasto con la prassi seguita in quasi tutti i tribunali, e credo che tutti concordino in tal senso. È necessario verificare quale sia la situazione in seguito a questa pronuncia della Cassazione a sezioni riunite che credo abbia posto fine a quel dibattito che in giurisprudenza si era svolto.

Avevo evidenziato due sentenze della suprema corte conformi alle sezioni unite, ma c'era una pronuncia della Corte d'appello di Reggio Calabria del 13 aprile 1990 che era di avviso contrario. Oltre alla regolamentazione di questa parte così importante del procedimento (infatti, dichiarare che il pubblico ministero non poteva iniziare l'azione di prevenzione, stravolgerebbe il procedimento) si dovrebbe prevedere che tale eccezione venga proposta in secondo grado, in sede di Cassazione.

Inoltre sarebbe opportuno specificare quali sono le norme che disciplinano il procedimento. Secondo il vecchio codice infatti, le norme della legge del 1956, cui rimandano le norme della legge del 1965 dichiaravano applicabile per la regolamentazione del procedimento le norme sull'esecuzione. Con il nuovo codice invece siamo in presenza di due procedimenti camerale: da una parte c'è il procedimento camerale disciplinato dagli articoli 666 e seguenti che prevede, tra l'altro, un potere di iniziativa del tribunale nella ricerca e nella acquisizione dei documenti; dall'altra, il procedimento previsto dall'articolo 127 è regolamentato dall'ottica accusatoria che pervade l'intero procedimento penale. Se dovessero applicarsi le norme di cui all'articolo 127 sarebbero le parti a dover portare davanti al tribunale gli elementi su cui basarsi. Vi è un momento di incertezza assoluta che va regolamentato, soprattutto riguardo gli aspetti tecnici che sono essenziali per poter attuare in concreto, nel processo, i procedimenti riguardanti le misure di prevenzione.

Altri problemi riguardano la regolamentazione del contenuto del decreto introduttivo della proposta. Adesso la Corte di cassazione afferma che deve esservi una esposizione del fatto sul quale è fondata la proposta; se il decreto introduttivo si limita a richiamare il tipo di pericolosità che si richiede di affermare non c'è contestazione e quindi non può essere consentito il diritto di difesa. A questo punto, però, tale esposizione dei fatti, che sarebbe in definitiva il capo di imputazione, chi la dovrebbe fare? Il pubblico ministero? Il presidente del tribunale? Il questore, nei casi in cui egli abbia assunto l'iniziativa? Vi è la necessità di coordinare la legge con queste innovazioni che da un punto di vista giurisprudenziale sono state via via introdotte.

Va chiarito altresì il punto riguardante i rapporti fra la legge del 1956 e la legge del 1965, concernenti la qualificazione di pericolosità, per la quale regna l'incertezza. Ci si può trovare infatti di fronte al caso

in cui personaggi mafiosi, non possono essere sottoposti a misure di prevenzione pur essendo riconosciuta la loro indubbia pericolosità.

Esiste inoltre il problema della sospensione del procedimento, argomento del quale tutti hanno parlato. Mi preme sottolineare la assurdità di una situazione che si viene a creare nel caso in cui la sospensione venga deviata in grado di appello. Il principio della immediata esecutività della decisione di primo grado viene a cozzare con il provvedimento di sospensione che non è immediatamente esecutivo. Pertanto, pur nella sospensione della trattazione del procedimento resta in vita l'efficacia della misura già inflitta in primo grado. Per questa norma è già stato promosso un giudizio di legittimità costituzionale. Ma è solo una delle tante assurdità di una norma che non ha colto bene i problemi della lotta contro il crimine e la criminalità organizzata. Per quanto riguarda la sospensione del procedimento, basta richiamare quanto hanno detto gli altri, con i quali concordo pienamente.

Per quanto riguarda le cause di estensione delle misure di prevenzione, vi sono anche dei grossi problemi. Vi è una giurisprudenza contrastante anche sul problema della inflizione di condanna definitiva; vi sono delle pronunzie che dicono che se nel corso di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione sopravviene una condanna a pena definitiva, non si può far luogo all'applicazione di misure di prevenzione, in quanto, per il principio che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, è una persona non più pericolosa. In questo senso si è espressa la Cassazione, con pronuncia della prima sezione del 26 settembre del 1988.

Dall'altro lato, vi sono delle pronunzie in senso inverso, e credo che questo sia l'orientamento dominante. Anche in questo caso però è arbitrario lasciare che vi siano questi contrasti interpretativi così rilevanti, perchè in definitiva provvedere in ordine all'applicazione di una misura personale, si delineano conseguenze di ordine patrimoniale.

Sarebbe importante procedere ad una rivisitazione e ad una modifica delle misure personali, comunque ad un coordinamento di queste, alla luce di quelle che sono state le modifiche della legge n. 327. L'istituto del soggiorno obbligato, in particolare, la più grave tra le misure di prevenzione, per cui non si può passare da una proposta di divieto di soggiorno all'applicazione di una misura con soggiorno obbligato. In effetti, le attuali proposte nei confronti di soggetti particolarmente pericolosi tendono ad un allontanamento di questi stessi dal territorio, proprio perchè la polizia non riesce a controllare queste persone nel contesto in cui esplicano la loro particolare pericolosità.

Ci sono dei casi in cui invece il soggetto particolarmente pericoloso non deve allontanarsi dal territorio, perchè riuscirebbe ugualmente ad esplicitare la sua pericolosità.

Eppure in questi casi, non si può procedere, partendo da una proposta di applicazione di divieto di soggiorno, all'applicazione dell'obbligo di soggiorno, che in definitiva è meno grave, perchè a ciò osta il sistema della legge.

Prescindendo da quelli che sono i rapporti tra legge del 1956 e legge del 1965, specie in virtù del richiamo dell'articolo 19 della legge Reale, è importante l'elaborazione di una disciplina organica del procedimento per stabilire dei punti base su cui possiamo lavorare.

Le statistiche riguardanti le misure di prevenzione saranno depositate presso gli uffici della Presidenza.

GAETA, *presidente della seconda sezione del tribunale di Lecce*. Sono delegato del presidente del tribunale di Lecce; presiedo di fatto in questo periodo la seconda sezione del tribunale, in quanto il presidente presiede attualmente la corte d'assise impegnata nel maxiprocesso alla sacra corona unita, con 131 imputati in primo grado, probabilmente l'unico maxiprocesso che ancora si celebra in primo grado, il primo nella nostra zona ed evidentemente anche l'ultimo, date le diverse situazioni che si verificheranno col nuovo codice.

Nella parte meridionale della Puglia, come è noto, il fenomeno mafioso ha avuto una estensione negli ultimi anni particolarmente accelerata ed abbastanza impreveduta rispetto alla caratteristica di regione e di zone relativamente tranquille. Tuttavia - faccio una notazione che vale da premessa a ciò che voglio dire - si nota fin da ora - del resto il maxiprocesso ne è la prova - il radicamento del fenomeno anche a livello di intimidazione. Riguardo a questo processo con 131 imputati, è abbastanza singolare, ad esempio, leggere su «La gazzetta del Mezzogiorno», quotidiano locale, la parola *boss* accompagnata dalla parola presunto. A questo punto ci si domanda perchè non si scriva nome e cognome e basta; la scorsa settimana su il «Corriere della Sera» il corrispondente locale, parlando di quattro giovani legati alla sacra corona che sarebbero morti a Brindisi - ma non si sa bene dove sono - ha detto che sarebbero collegati ai 131 supposti aderenti alla sacra corona. I 131 che vengono giudicati a Lecce sono allo stato, per quanto noi ne sappiamo, innocenti...

AZZARÀ. I giornalisti stanno attenti a non farsi condannare per diffamazione.

GAETA. *presidente della seconda sezione del tribunale di Lecce*. Senz'altro, ma l'uso del termine supposto o presunto lascia abbastanza perplessi in una stampa nazionale - mi riferisco al «Corriere della sera» - che abbonda durante l'estate di mantidi, di circhi, di portieri di stabili dati per colpevoli anche a livello di televisione: questo per dare l'idea del clima che si crea.

Riguardo al fenomeno mafioso, ritengo che si tratti anche e soprattutto di un fenomeno di tipo culturale, in senso deterioro, e cioè una mentalità essenzialmente che si va diffondendo sempre di più soprattutto nel Sud, una mentalità di sopraffazione. Rispetto a questo, le misure di prevenzione possono avere una loro importanza. Le misure di prevenzione, così come sono impostate nella nostra legislazione, anche quelle antimafia, continuano a conservare un'ambiguità di fondo, come è stato rilevato da molti dei miei colleghi.

Questa ambiguità dovrebbe essere sciolta, al di là delle singole modifiche che sono senz'altro necessarie, che sono state indicate da varie parti. È su questo che dovrebbe interrogarsi forse anche la stessa dottrina; non si tratta tanto di stabilire una responsabilità penale, ma una pericolosità per fatti specifici, non per vaghi sospetti

Ricollegandomi all'intervento del presidente del tribunale di Brindisi, da parte delle forze di polizia, a volte manca un approfondimento di questi temi.

Un esempio molto banale: è noto che il fenomeno del comparatico di battesimo, di nozze, di cresima, è stato piegato da molti anni dalle organizzazioni criminali ai loro fini di controllo del territorio, e questo non avviene soltanto in Sicilia, o in Calabria, o in Campania, ma avviene anche da noi, ad esempio soprattutto nel tarantino, ma non soltanto. Ora, manca assolutamente una schedatura di questi fenomeni. Si può fare attraverso i registri delle parrocchie, ad esempio, o inviando delle persone in certi luoghi. Ora, rispetto a questi tipi di indizi, che sono indizi non sospetti, ma sono fatti, fatti che però non hanno rilevanza penale, il processo di prevenzione potrebbe essere molto importante. Però, le carenze che certe volte ci sono negli organi di polizia o anche nella Procura della Repubblica, secondo me, più che da difetti soggettivi dipendono anche da una scarsa chiarezza della normativa. Io non penso che l'articolo 23-bis sia un articolo totalmente negativo, perchè la pregiudizialità non mi sembra che sia così obbligatoria come la si vuole vedere, perchè se ha influenza si sospende. Ora, è un caso che a Lecce si sia verificato molte volte. Tre anni fa ci fu, in un noto ristorante di Lecce, una specie di *summit* di appartenenti alla Sacra corona unita, era il compleanno di uno di loro, però quello che era al centro del tavolo, era un certo Dodaro, ucciso un anno dopo. Il tavolo era a forma di ferro di cavallo e vi furono dei rituali ben precisi nell'organizzazione del pranzo e nella disposizione dei posti su criteri gerarchici. Ora non vedo come questo fatto di per sè abbia rilevanza penale, però ne ha moltissima a livello preventivo. Rispetto ad un caso di questo genere non vedo dove sia l'obbligo di sospensione per pregiudizialità penale. Però è anche vero che, se il legislatore non opera una scelta esplicita nel senso dell'autonomia desumibile non solo dal sistema, ma proclamata esplicitamente, non vedo come si possa poi avere da parte delle forze di polizia, dei pubblici ministeri e dei giudici una sicurezza sufficiente per poter provvedere. Ora, i partecipanti a quel pranzo con il passare del tempo sono stati più o meno sottoposti a misure di prevenzione antimafia; però è l'unico caso significativo. Ho saputo ad esempio che nel tarantino a un minore arrestato insieme a noti *boss* del quartiere, il famigerato quartiere Paolo VI, perchè stava nascondendo della droga sotto un mattone in una casa in rifacimento, si attribuì tutta la responsabilità del fatto. Egli affermò che stava lavorando in quella casa gratuitamente, perchè la sorella si sarebbe sposata dopo una settimana e quelli che erano stati arrestati con lui erano comparati di nozze. In queste situazioni una persona che fa il compare di nozze non solo non fa il regalo, ma addirittura lo riceve, cioè viene il ragazzino che gli fa i lavori gratis. Tutte queste situazioni potrebbero benissimo essere accertate senza avere necessariamente rilevanza penale e consentendo di provvedere con misure di prevenzione.

Non mi soffermo poi sulle statistiche perchè pensavo che fossero sconcertanti, però poi tutto sommato sono simili a quelle degli altri uffici, quindi le consegno. Voglio solo sottolineare che a seguito della legge del 1990 vi è stato un provvedimento (su cui non voglio parlare di più perchè sono tutt'ora giudice delegato del fascicolo) di sospensione della

concessione di trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani di un comune della provincia di Lecce, Surbo, che venne appaltato ad una società di persone che in realtà sarebbe gestita da un presunto mafioso, il quale fortunatamente è stato prosciolto in istruttoria, quindi non ci sono problemi di pregiudizialità penale.

MANDOI, *procuratore della Repubblica di Lecce*. Sono il dottor Mandoi, procuratore della Repubblica di Lecce. Devo soltanto aggiungere qualcosa rispetto a quanto affermato dal mio collega Gaeta. Proprio perchè la provincia di Lecce è in genere la Puglia, è una zona investita recentemente da fenomeni di carattere mafioso; le nostre difficoltà nell'applicazione della legge sono probabilmente superiori a quelle di altre regioni d'Italia dove il fenomeno mafioso invece è particolarmente conclamato e noto. Intendo dire che noi, in definitiva, proprio perchè non abbiamo un presupposto di esistenza di organizzazioni mafiose, abbiamo dovuto cominciare col dimostrare sin dall'inizio il presupposto dell'applicazione, cioè dell'esistenza di un'organizzazione di carattere mafioso, alla quale qualcuno è stato indiziato di appartenere, per poter poi ottenere l'applicazione delle misure di sicurezza.

Probabilmente un certo fenomeno esisteva già da un pò di tempo, considerato che il primo processo per fatti mafiosi risale al 1986 ed è finito con una derubricazione da 416-bis a 416 semplice, con sentenza confermata anche in Cassazione. Quel primo processo del 1986 non poteva servire come presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione, e noi quindi abbiamo cominciato ad applicarle dal 1988, quando praticamente è iniziata l'attività istruttoria in prosieguo, se vogliamo, di quella del 1986, tendente ad approfondire la situazione verificatasi nelle provincie di Lecce, di Brindisi e di Taranto successivamente al 1986.

In questa sede probabilmente noi scontiamo dei ritardi. Io non mi permetto di discutere la decisione del tribunale di Bari e la successiva decisione della Corte d'appello e della Corte di Cassazione; il mancato riconoscimento del carattere mafioso a quella organizzazione, che attualmente è in giudizio e nei confronti della quale avverrà - lo spero - il riconoscimento del Pubblico ministero del carattere mafioso, ha consentito che vi fosse un passaggio di qualità anche dal punto di vista degli investimenti di carattere patrimoniale.

Noi abbiamo sempre auspicato e credo che fosse un auspicio comune a tutti i colleghi che si trovano qui, che queste norme della legge Rognoni-La Torre fossero applicate anche ai procedimenti in tema di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti. Solo ora forse potremo cominciare ad applicarle, facendo cadere quella barriera che impediva a mafiosi associati per il traffico di stupefacenti, di venire indiziati, neppure per l'appartenenza ad associazioni per delinquere di stampo mafioso.

Di fronte ai loro illeciti arricchimenti, noi non potevamo fare assolutamente niente, salvo che non appartenessero a famiglie mafiose conclamate della Sicilia o della Campania, nei confronti delle quali, utilizzando i collegamenti con le altre procure della Repubblica, potevamo acquisire dei documenti che ci consentissero di considerare tali soggetti indiziati di appartenenza ad organizzazione mafiosa. Scontiamo quindi il ritardo nelle attività di indagine e scontiamo l'inadeguatezza delle

strutture della polizia giudiziaria e delle strutture degli uffici del Pubblico ministero.

Nella statistica che fra poco vi consegnerò, vi accorgete di un dato molto significativo: i procedimenti per le misure di prevenzione sono aumentati in maniera ragguardevole dal 1988 al 1990; però vi accorgete anche di una caduta dei provvedimenti di accoglimento dal 1988 al 1990. Si sta verificando intanto che le forze preposte all'accertamento dei redditi si trovano nelle condizioni esposte dai colleghi Di Maggio e Falcone, in ordine alle cui osservazioni non ho niente da aggiungere, se non che le condivido totalmente. Vi è poi un dato di fatto: l'impossibilità materiale di controllare l'applicazione delle misure di prevenzione da parte dei sostituti procuratori. Bisogna operare una scelta di campo: o si svolgono indagini su fatti specifici, o si svolgono anche a tempo perso, indagini in materia di misure di prevenzione.

Dobbiamo renderci conto che in certi momenti si sale di livello, cioè si attacca un livello che non si identifica più con il personaggio che ha un bassissimo reddito. Per esempio, si sale di livello quando si indaga sulle società finanziarie. È in corso un procedimento per accertamenti di illeciti in una finanziaria della provincia di Lecce che ha messo al sicuro assegni per almeno un miliardo, provenienti da soggetti indiziati di appartenenza all'associazione mafiosa e ripetutamente condannati per spaccio di sostanze stupefacenti. La Guardia di finanza sta lavorando, con grande difficoltà, da un anno per portare a termine le indagini su questa società finanziaria e - dietro nostri ripetuti solleciti - riuscirà forse a consegnarci il rapporto, non dico in termini brevi, ma quanto meno in termini ragionevoli. Ho fatto il caso di una sola finanziaria, ma nella provincia di Lecce ve ne sono circa 140, per molte delle quali è praticamente impossibile comprendere l'origine dei fondi per intraprendere lo svolgimento di quella attività.

Di fronte a questa realtà siamo costretti a proporre misure di sorveglianza sulla base di uno stampato ciclostilato redatto su un *clichè* prestabilito, senza avere la possibilità neppure di allegare documenti. Infatti la ricerca e l'allegazione di documenti porterebbe via troppo tempo e ciascuno di noi dovrebbe solo dedicarsi esclusivamente all'applicazione delle misure di sicurezza.

In effetti il tribunale ha accolto undici proposte di misure di sicurezza a fronte delle venticinque avanzate nel 1989; nel 1990 ne ha accolto un numero minore a fronte delle quaranta avanzate. Sempre nel 1990, ventidue proposte erano in istruttoria poichè il tribunale, avvalendosi dei poteri concessigli dalla legge, stava cercando di acquisire, esso stesso, quei documenti; probabilmente, però, un ufficio del pubblico ministero che avesse la possibilità di occuparsi a tempo pieno di questo aspetto potrebbe agire con una conoscenza più organica ed approfondita dei fatti.

Non si tratta della solita lagnanza sull'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, nè sul fatto che il nuovo codice non consente di avere neppure un giorno libero per potersi dedicare a qualcosa di diverso dalle udienze preliminari, dalle convalide degli arresti, eccetera. Si tratta di un dato di fatto derivante dalla realtà di dover affrontare un'*escalation* della criminalità con mezzi del tutto inadeguati, soprattutto in considerazione del fatto che oramai queste organizzazioni hanno

investito quei soldi. Non si trova una lira su nessun conto corrente bancario. Siamo stati fortunati a trovare 100 milioni nella casa di un soggetto, che comunque ne era in possesso soltanto perchè il giorno dopo avrebbe dovuto acquistare un ristorante. Si è trattata di pura fortuna, altrimenti non li avremmo mai trovati poichè questi 100 milioni sono stati prelevati tramite prestanome, tramite società di comodo, tramite società finanziarie per le quali gli accertamenti che le forze di polizia possono compiere sono estremamente ridotti.

Ovviamente nel merito condivido le critiche avanzate in riferimento alla pregiudiziale del procedimento penale nei confronti del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Soprattutto condivido la critica di fondo: bisogna necessariamente specificare e chiarire che le misure di prevenzione sono totalmente diverse dalla sanzione penale. Mi sembrava che in un convegno del Consiglio superiore della magistratura, tenutosi a Siracusa alcuni anni fa, questo, fosse un dato del tutto scontato: ricordo che Geronimetti ad alta voce proclamava l'intuizione del tribunale di Napoli sul doppio binario delle misure di prevenzione rispetto alla sanzione penale.

Non mi sembra che siano stati fatti notevoli progressi, anzi credo che vi sia stato un regresso. Forse bisognerebbe proclamare ad alta voce l'esistenza di questo doppio binario e specificarne l'esistenza attraverso un dato normativo ineccepibile; solo così esso potrà essere finalizzato a questo scopo ultimo. Probabilmente si potrebbe richiedere l'indicazione di sezioni specializzate dei corpi di polizia (mi riferisco alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato e ai Carabinieri) che dovrebbero occuparsi, con la professionalità che riusciranno ad acquisire attraverso la loro attività concreta, di questo aspetto dell'attività criminosa mafiosa.

COSTA, procuratore della Repubblica di Crotona. Sono il procuratore della Repubblica di Crotona. Voglio limitarmi semplicemente a segnalare che molte delle prescrizioni contenute nella legge sono prive di sanzione, come nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione autorizzi un subappalto senza che sussistano le condizioni, cioè senza che sia munita dell'autorizzazione o comunque del certificato della prefettura, spesso, fra l'altro, in base ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione abbia consentito ad un subappalto che superi i 100 milioni non vi è assolutamente alcuna previsione sanzionatoria. È difficile con le modifiche normative intervenute in ordine ai reati commessi dalla pubblica amministrazione, far rientrare questa in una delle fattispecie attualmente previste.

GAY, rappresentante della procura della Repubblica di Napoli. Congiuntamente al collega Di Pietro rappresento la procura della Repubblica di Napoli. Ringrazio il collega di Lecce per aver ricordato quel convegno svoltosi nel 1987 a Siracusa. Infatti questo ricordo introduce una questione nodale, se vogliamo uscire dalla problematica che, peraltro, è stata di nuovo proposta dalla pregiudiziale penale introdotta dalla legge varata quest'anno.

Dobbiamo renderci conto del fatto che le misure di prevenzione ruotano intorno a due punti. Possiamo discutere sugli aspetti dell'esecuzione, del modo in cui evitare infiltrazioni criminali nell'ambito degli

appalti. Se però non risolviamo i due presupposti, cioè la definizione di affiliato a *clan* camorristico o mafioso e la definizione degli indizi che devono essere alla base della valutazione di un capitale di provenienza illecita, credo che non usciremo più dalle sabbie mobili in cui ormai ci troviamo e non avremo quei miglioramenti che il cittadino, prima ancora del legislatore, ci chiede.

Mi meraviglio che ci si stupisca della diminuzione delle misure di prevenzione. Credo che questo sia un fatto fisiologico: noi l'abbiamo già comunicato a questa Commissione l'anno scorso a Napoli e l'abbiamo detto anche in altre occasioni, pure di fronte al comitato antimafia del Consiglio superiore della magistratura. Dopo una prima scrematura, cioè dopo aver eliminato i nomi più importanti e più noti di camorristi, è chiaro che bisognava cercare i capitali e le società, cioè gli strumenti attraverso i quali la criminalità progredisce e si rafforza.

Non vogliamo certo fare i primi della classe, ma devo precisare che Napoli ha capito l'importanza della legge Rognoni-La Torre. Proprio ricordando le difficoltà incontrate durante il processo penale, derivanti dalla ricerca di prove concrete per far condannare e sequestrare - quando si poteva - i beni dei camorristi, Napoli ha ritenuto che tale legge fosse uno strumento validissimo. Ci siamo attrezzati ed abbiamo costituito una sezione nell'ambito della procura. Ci fu un rovente incontro con la Commissione antimafia nel 1983 durante il quale denunciammo la mancanza di una sezione del tribunale, specializzata anche in materia di misure di prevenzione, nella città di Napoli. Ottenemmo quella sezione e adesso sono diversi anni che esiste e con risultati lusinghieri. Il tribunale ha costituito una sezione di misure di prevenzione con personale che rimane almeno due anni nel settore, specializzandosi. I risultati sono evidenti e il presidente Iacone, che parlerà dopo di me, ve li potrà illustrare.

In primo luogo bisogna rendere efficace questo strumento attraverso una diversa organizzazione del nostro lavoro.

Tornando al discorso iniziale riguardante i punti nodali ritengo che la legge Rognoni-La Torre sia troppo generica. In particolare nel punto riguardante gli articoli 1 e 2-ter della legge. Stiamo dibattendo da stamattina sulla eliminazione della pregiudiziale penale, sul sistema del doppio binario.

Nel 1987 abbiamo interpretato questa legge in un certo modo e tutti ci diedero addosso, tutti indistintamente. Napoli diceva cose che non stavano nè in cielo nè in terra, che oggi, invece, in questa sede ho sentito dire dal collega Di Maggio e anche da altri colleghi, ossia che la misura di prevenzione deve essere qualcosa di diverso dalla sanzione penale. In altre occasioni - e ricordo che è stato detto anche dal presidente Mannino di Reggio Calabria - dobbiamo anticipare la soglia della prevenzione, intervenendo in un momento anteriore a quello in cui una persona entra effettivamente nella associazione criminale. Il concetto di affiliato a *clan* camorristici o mafiosi, previsto dall'articolo 1, deve essere interpretato nel senso di persona della quale abbiamo sempre pensato che probabilmente entrerà nell'associazione criminale, che è contigua all'associazione criminale. In tal modo possono trovare ingresso con questa interpretazione anche misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di persone e società che attualmente sfuggono. Sfuggono per-

chè? Lo abbiamo anche scritto (ed è uno dei motivi di indignazione nei confronti del tribunale di Napoli): una persona dichiarata pericolosa, alla quale veniva applicata una misura personale, non poteva essere ritenuta un imprenditore corretto e trasparente nel momento in cui non dava chiarezza dei redditi dell'impresa e delle sue entrate.

Ci siamo trovati, e tutti ci troviamo, ogni volta che abbiamo a che fare con imprenditori mafiosi, di fronte a contabilità in nero, di fronte a cosiddette evasioni fiscali. Abbiamo chiesto che in quei casi fosse applicata - oggi è stato chiesto dal collega Falcone - l'introduzione di una specie di azione revocatoria, allora io chiedo di andare fino in fondo. Pretendiamo e chiediamo o, almeno, facciamo in modo di interpretare in tal senso, che anche le cosiddette presunzioni che valgono nell'ambito del diritto fallimentare trovino sede nell'ambito delle misure di prevenzione, nel senso che, al camorrista o all'imprenditore mafioso deve essere chiesto in che modo e da dove provengano i capitali che ha immesso nelle società, mentre al bancarottiere deve essere chiesto dove sono finiti i capitali spariti da quei bilanci.

Se non arriviamo a queste interpretazioni e a queste costruzioni che possono essere colmate in sede legislativa, credo che potremo dibattere all'infinito, potremo fare ancora decine di incontri: questi sono i punti nodali della legge antimafia.

Circa l'utilità o meno delle misure di prevenzione, ritengo che esse siano importantissime ed essenziali e la malavita lo ha capito, tanto che alcuni di noi sono stati minacciati, alcuni sono stati uccisi proprio per l'applicazione di tali misure che sono secondo me molto efficaci. Ma saranno efficaci nella misura in cui si faranno funzionare.

Circa i rapporti con la polizia, la Guardia di finanza e i carabinieri, vorrei sottolineare che a Napoli sono buoni, ma i risultati certamente potrebbero essere migliori; cerchiamo di lavorare tutti insieme, li punghiamo, prendiamo iniziative, non aspettiamo soltanto che ci vengano avanzate richieste relative a determinati patrimoni. Pensiamo che ogni sede, ogni società, ogni regione abbia i suoi settori in cui vengono immessi capitali di provenienza illecita. Certamente Napoli non è Milano. Napoli e la sua provincia funzionano sui cosiddetti servizi, quindi sugli alberghi, sui ristoranti, sui bar, e in questo settore abbiamo chiesto l'intervento dei vigili urbani. Tale iniziativa, che ha fatto sorridere qualcuno ha prodotto alcuni risultati.

Credo che dovremmo essere noi per primi a credere all'efficacia di quelle norme.

Tutto ciò richiede uno sforzo notevole da parte nostra. Io mi occupo di criminalità organizzata e di misure di prevenzione e devo tralasciare alcune indagini: in sette ci occupiamo di criminalità organizzata e ritengo che nell'ambito di tale attività ci si possa occupare anche delle misure di prevenzione.

AMODIO, magistrato, consulente della Commissione. È giusto che voi che vi occupate della prevenzione svolgete anche indagini?

AZZARÀ. Il quesito del giudice Amodio non è peregrino, e si riferisce anche ad una domanda che gli ho rivolto poc'anzi. Sono domande che ci poniamo soprattutto per i grossi tribunali e per gli uffici nei quali

il fenomeno è particolarmente rilevante. Abbiamo sentito che molti di voi, magistrati giudicanti, svolgete sia l'attività giudicante, che quella delle misure di prevenzione. Questo aspetto è da valutare anche legislativamente, così come è stato fatto per le misure di sorveglianza, per vedere se sia il caso di lasciare ancora attribuite al giudicante l'una e l'altra funzione, con la possibilità della commissione. Vorrei sapere se voi ritenete corretto questo giudizio, salvo poi studiare una soluzione possibile. Nei grandi uffici la distinzione potrebbe essere attuata nel momento in cui si attribuisce a un certo numero di magistrati quella funzione, lasciando ad altri l'altra funzione. È un problema di organizzazione. Voi avete già indicato l'esigenza di una procedura ed anche di una mentalità diversa per la prevenzione, di un certo metodo di acquisizione, non della prova ma delle condizioni, per la norma di prevenzione, della prova nel giudizio. È una ipotesi.

GAY, rappresentante della procura della Repubblica di Napoli. Se dovessimo rispondere senza riflettere, certamente sembrerebbe opportuna la divisione fra giudice di prevenzione e giudice del settore penale nell'ambito della Procura della Repubblica. Ma la mia esperienza personale - forse qualcuno la penserà diversamente - mi fa ritenere che l'indagine di prevenzione sia utile all'indagine della criminalità organizzata e viceversa. Se non si ha una grossa esperienza di criminalità organizzata, difficilmente si potranno capire certi problemi. Quando si è parlato dell'obbligo di dimora del camorrista o del mafioso nel luogo di residenza, si è detto che è una misura utile. A mio avviso è invece dannosissima, perchè la mia esperienza mi insegna che quando un Luigi Giuliano si affaccia dal suo balconcino nel suo quartiere, ogni mattina, bevendo la sua tazzina di caffè, di fronte a decine di persone che sono sotto casa per chiedergli tutta una serie di piaceri, è evidente che pur scontando la sorveglianza speciale con obbligo di dimora, perpetua chiaramente quel carisma che la sola sua presenza infonde alle persone, alle quali per il fatto che è ancora lì e si affaccia dalla sua finestra dimostra come ha sconfitto lo Stato, che non è riuscito in qualche modo a diminuirne la pericolosità. Possono essergli fatte, come accade attualmente, dieci perquisizioni, ma il suo carisma non viene toccato. È stato visto a bordo di Mercedes circolare per Napoli, e ha l'obbligo di dimora, cioè deve presentarsi due volte al giorno e rientrare entro certi orari. Ma niente gli impedisce di girare ostendendo la sua potenza.

L'obbligo di soggiorno in altra sede non andava bene, e non condiziona la circolare del Ministero dell'interno, quando consigliava alle questure di proporre l'obbligo di dimora, perchè il boss poteva essere meglio controllato. Secondo me è incredibile che questo lo dica un poliziotto, che sa bene cosa significa la presenza di un capo-camorra in un certo luogo, perchè vediamo che quando vengono allontanati si scatenano delle guerre. Vi sono stati a Napoli degli esempi di quel che dico ultimamente per la famiglia Moccia: è stato fatto di tutto pur di tenerli nel luogo in cui erano.

Questo significa che chi si occupa della criminalità organizzata deve anche occuparsi delle misure di prevenzione, perchè le une possono essere utili alle altre, perchè le esperienze delle indagini in tema di criminalità servono. Le indagini contro la mafia non si improvvisano: tutti

noi abbiamo anni di esperienza; ci sono voluti anni per arrivare alle misure di prevenzione che oggi magari in minor numero riusciamo a fare, ma le facciamo in modo migliore, colpendo veramente quei patrimoni che devono essere colpiti. Forse non ci riusciamo, forse non è colpa nostra o forse sì, ma vi è purtroppo una genericità eccessiva della legge Rognoni-La Torre. Ridurla in limiti troppo angusti significa forse produrre un effetto contrario, tuttavia dobbiamo capire contro chi vanno applicate le misure di prevenzione e quali patrimoni possono essere aggrediti.

Ci sono cose che non sono mai riuscito a capire: ad esempio perchè le verifiche fiscali della Guardia di finanza non vengono analizzate e tramutate in proposte di misure di prevenzione. Ogni volta che abbiamo chiesto questo alla Guardia di finanza, ci è stato risposto che non era compito loro, che loro erano solo addetti alle indagini patrimoniali. Ma voi pensate alle verifiche fiscali su tante società napoletane, siciliane, piemontesi: se fossero rilevate ed analizzate una serie di entrate e di uscite e collegate a certe persone, pensate che patrimonio di dati avremmo da utilizzare. Invece, purtroppo, è un patrimonio che resta escluso completamente dalle nostre valutazioni.

BELLELLI, *magistrato*. Signor Presidente, cercherò di essere telegrafico. Vorrei evidenziare in primo luogo che l'esperienza in materia di misure di prevenzione dell'ufficio giudiziario di Palmi è abbastanza peculiare rispetto a quelle che sono state evidenziate dagli altri uffici, assimilabile a quella di Locri trattandosi del medesimo tipo di ambiente e di delinquenza.

I problemi sono essenzialmente due: quello che concerne la competenza, che è stato da più parti evidenziato, accentrata nel capoluogo di provincia, e quello che concerne la professionalità specifica dei magistrati e delle forze dell'ordine.

I dati statistici si possono riassumere brevemente, e mi riservo di produrli poi in maniera esaustiva, in una media tra 80 e 90 misure, fra patrimoniali e personali, proposte in ogni anno del periodo di interesse. In particolare quest'anno fino ad oggi sono state proposte 118 misure di prevenzione. Questi dati scontano ancora la mancata organizzazione a livello territoriale delle indagini.

Sotto questo profilo, va ribadito quanto è stato osservato da più parti circa la necessità di una specializzazione professionale del tutto particolare, che prescindia dalle fonti di cognizione tradizionali in materia patrimoniale e personale.

Occorre fornire agli operatori del settore quelle conoscenze sulla base dei precedenti e delle informazioni informatiche - mi si perdoni il bisticcio di parole - necessarie a compiere una indagine accurata. Non bastano più le banche dati tradizionali, ma servono delle banche dati specializzate in materia di prevenzione, di capitali, di soggetti.

Capisco che questo possa suscitare qualche perplessità, perchè si tratta di realizzare una schedatura di certi soggetti, schedatura che appare però irrinunciabile se si vuole realizzare quella anticipazione della soglia di tutela che è stata prima evidenziata come essenziale, per avere la fotografia dei patrimoni e delle persone, dello sviluppo, della formazione di questi stessi patrimoni nel tempo. Ciò consentirebbe di evitare

tutti quei problemi di riesame della valutazione di pericolosità sociale, insita nel procedimento di prevenzione. Questo perchè i tempi, come è stato già detto, sono particolarmente lunghi: dall'anno in cui viene proposta la misura al momento in cui viene esaminata, possono passare anche 5-6 anni.

Questo riesame sarebbe invece automatico se si avesse, di volta in volta, l'inserzione dei dati patrimoniali e personali necessari. Le tecniche per la raccolta di questi dati possono essere le più varie: da quelle che valutano elementi di tipo personale, che sono rapporti che a livello locale si possono atteggiare nel più diverso modo, dal comparatico ad altri rapporti, frequentazioni e così via, al censimento e alla gestione del dato patrimoniale continuo, vale a dire una sorta di schedatura di beni e di capitali che possa consentire di seguire il bene stesso dalla sua formazione, dal suo primo acquisto alla sua ulteriore destinazione, per svelare così quella rete di prestanomi, persone fisiche e giuridiche, che si viene ad intessere al fine del riciclaggio.

Le proposte sul tema sarebbero quindi: la formazione di una serie di banche dati; nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario della sede, è essenziale che le informazioni circolino. Si ha altrimenti una parcellizzazione delle conoscenze che non consente di avere quel quadro generale della pericolosità. D'altra parte una formazione di banche dati a livello patrimoniale su tutto il territorio nazionale, che consenta, attraverso una gestione attuale ed immediata del dato sul capitale, di seguire l'evolversi della situazione patrimoniale.

In terzo luogo, la formazione di sezioni specializzate che possano, sulla base di un dato normativo ben preciso, valutare la disponibilità di diritto, che è del tutto insignificante in materia di prevenzione, insignificante, per sistemi di intestazione fiduciaria e così via. Come è già stato osservato, il principio del doppio binario si deve tradurre nell'affermazione del principio per cui il procedimento di prevenzione si deve impostare secondo un'ottica giudiziaria. Non si deve cioè richiedere la prova necessaria ai fini processuali, ma si deve in un certo senso dare un'inversione dell'onere della prova, non sulla base del sospetto, ma degli indizi che siano concordanti, scaricare sul presunto appartenente all'associazione, l'onere di provare la provenienza non delittuosa dei suoi beni e patrimoni, l'onere di provare l'estraneità di quei comportamenti personali che invece, per calcolo probabilistico sulla base del comportamento umano, si possono ascrivere alla sfera dei comportamenti mafiosi.

Anche sotto il profilo delle misure di prevenzione personale giova osservare che è vero che sono, allo stato, del tutto inutili, in particolar modo sono risultate negative le esperienze che si riferiscono sia al soggiorno obbligato che al divieto di dimora. Ove però si formulino misure di prevenzione personali, assumendo un obbligo particolare che consenta il controllo quotidiano nell'arco dell'intera giornata dell'attività del soggetto, potrebbero diventare di grande interesse. In particolare, perchè non pensare ad una forma di lavoro obbligato, ad una sede di dimora obbligata del soggetto? Ciò consentirebbe di avere sotto controllo l'arco della intera giornata, con poco dispendio di energie anche da parte delle forze dell'ordine.

Infine, per quanto concerne il problema sollevato dalla Commissione circa la separazione delle funzioni requirenti e giudicanti da quelle di

prevenzione, direi che non mi sembra una valida soluzione, visto che il patrimonio di conoscenza che si viene acquisendo nel campo della criminalità organizzata deve essere sicuramente utilizzato anche ai fini preventivi e viceversa.

Vi è infine il problema essenziale, quello della competenza degli uffici giudiziari di procura. Direi che su questo punto tutte le preture circondariali, dei circondari che non sono sede di tribunali capoluogo di provincia, sono abbastanza concordi. Quello che si realizza con l'accentramento della competenza non è in realtà una superprocura, ma è scaricare sulla procura del capoluogo una attribuzione che non le è propria; non le è propria per i principi fondamentali di precostituzione del giudice naturale da un lato, e dall'altro lato, per un principio ovvio di conoscenza degli amministrati della giustizia e quindi di specializzazione. Senza contare che il procuratore non è in grado di seguire effettivamente i soggetti proposti per tutto il territorio della provincia. Senza contare altresì che in questo modo si viene ad invertire la tendenza introdotta dal nuovo codice per la completa cognizione da parte della procura che promuove l'azione penale nell'ambito dei diversi gradi di processo, in particolare nell'ambito del processo d'appello. Non si capisce perchè, se il nuovo codice espressamente prevede la possibilità del procuratore di seguire in appello il medesimo processo, ciò debba essere escluso per quanto riguarda le misure di prevenzione che, a maggior ragione, proprio perchè si dovrebbero fondare su principi non probatori, ma indiziari, dovrebbero essere affrontate proprio da quell'ufficio che ha più aderenza territoriale.

BITTO, presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano. Sono Luigi Bitto, presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano. Andrò avanti sulla base di osservazioni e proposte che mi sono venute in mente nel corso della discussione di oggi, da cui ho ricavato innanzitutto un dato molto importante, cioè la non corrispondenza dell'esperienza di Milano rispetto al fenomeno mafioso riguardo all'esperienza di Palermo, di Reggio Calabria, di Palmi, eccetera. Esiste una situazione totalmente diversa a Milano. Innanzitutto spenderò qualche parola sull'organizzazione della sezione. A Milano la sezione in realtà non c'è, in quanto io sono presidente della sezione misure di prevenzione e presidente della IV sezione civile. Siamo in sei, di cui tre giudici del civile e tre giudici di sezioni penali, compreso il presidente. La costituzione è quasi del tutto casuale poichè, nessuno vuole andare nelle sezioni di misure di prevenzione, il presidente è stato costretto a mandarci i più giovani in organico. Io ne faccio parte, avendone fatto domanda per ragioni che non starò ad elencare soprattutto per creare un collegamento con una collega trasferita dalle misure di prevenzione, di cui si occupava a tempo pieno, ad altro ufficio, in modo da determinare un minimo di collegamento. Vi è quindi anche il problema di stabilire legislativamente uno *status* della sezione misure di prevenzione e lo segnalo come prima proposta. Però devo anche osservare che in fondo questo non crea dei grandi inconvenienti a Milano dove le misure di prevenzione richieste sono poche, meno che a Palmi, e poche le udienze. Inoltre il problema fondamentale di Milano, più che i procedimenti, che durano al massimo un ora e mezza, è la gestione dei patrimoni, per

cui è particolarmente utile l'esperienza civilistica e commerciale più che l'esperienza penale. Non bisogna dimenticare che la legge del 1989 che regola il sistema di gestione dei patrimoni è modellata chiaramente sulla legge del 1986.

Fatta questa premessa, devo dire che una cosa che mi ha colpito fin dall'inizio è la levata di scudi contro l'articolo 9 della legge n. 55 del 1990; mi ha colpito perchè a me è sembrato sempre che questa legge lungi dall'essere negativa, fosse una chiarificazione che consentiva di dare un certo ordine al rapporto tra processo di prevenzione e processo penale ordinario. Il problema principale nel Sud è che la persona nei cui confronti bisogna applicare la misura di prevenzione antimafia è normalmente una persona pericolosa soprattutto sul piano dell'ordine pubblico, cioè è spesso un individuo che ha commesso e che ha precedenti notevoli per reati contro la persona e contro il patrimonio, a cui si aggiunge anche la partecipazione all'associazione mafiosa. Allora è comprensibile l'esigenza che nei confronti di un soggetto di questo genere si possa procedere a misure di prevenzione, indipendentemente da un lungo accertamento su quella precisa imputazione.

A mio parere però la legge offre spazio a procedimenti e a misure personali e indipendentemente da una specifica imputazione, in quanto restano in piedi le norme che concernono la pericolosità presunta.

D'altra parte però a Milano il problema mafioso si pone in termini diversi; normalmente le persone nei cui confronti si avviano procedimenti per il 416-bis penali, per il 75-bis non hanno precedenti penali.

Normalmente cioè si tratta di persone che frequentano la buona società e che dispongono di patrimoni enormi. L'accusa afferma che queste persone si sono prestate, d'accordo con soggetti non provenienti da Milano, ad immettere in attività imprenditoriali, complessi capitali di origine criminosa derivanti dal traffico della droga, dalle associazioni di cui all'articolo 75 della legge del 1965 o derivanti dalle associazioni a delinquere di cui parlavo prima.

Su questa base è evidente che l'articolo 9 è perfettamente operante: non esistono elementi di pericolosità se non quelli connessi ad un accertamento penale da compiere. In effetti le eclatanti vicende del genere registrate alla sezione per le misure di prevenzione di Milano sono due: la prima, ricordata dal collega Di Maggio, è quella relativa al caso Monti-Virgilio, che può ormai considerarsi conclusa. Personalmente non sono collegato a questa vicenda, in quanto ricopro la carica di presidente della sezione delle misure di prevenzione dal primo gennaio 1990. Anche in questo caso si trattava sostanzialmente di persone incensurate che si sospettavano essere d'accordo con altri soggetti di diversa provenienza che certamente non erano incensurati; i patrimoni colpiti appartenevano comunque a persone incensurate. È chiaro che in questo caso è impossibile procedere a confische o adottare misure personali se prima non si accerta la relativa responsabilità.

La situazione di Milano è diversa da quella di Locri, non si può parlare di violenza contro la persona. Quando si individua una persona sospetta normalmente essa non si identifica con quella che dispone del patrimonio: il patrimonio dei soggetti sospetti viene sempre riciclato.

Emerge quindi l'esigenza della sospensione in quanto il giudizio penale è nei fatti veramente pregiudiziale. Cercare di procedere senza che

prima sia stata decisa la questione fondamentale della responsabilità è praticamente impossibile.

Voglio ricordare l'esperienza da me fatta personalmente in ordine alla richiesta di sequestro avanzata per il processo relativo alla Monti Immobiliare, che probabilmente tutti conoscete per quanto è stato scritto sulla stampa e per il clamore suscitato. La Monti Immobiliare ha un patrimonio di circa 400 miliardi. Il sequestro da me proposto non riguardava fondi rustici, come avviene in Calabria e come ci ha confermato il presidente del tribunale di Reggio Calabria. A Milano non esistono sequestri di tal genere. Comunque, contrariamente a quanto si pensa, la mia proposta non era riferita neppure ad immobili.

Il sequestro di immobili a Milano può configurarsi solo in casi limitati, cioè in casi minori di delinquenza di tipo mafioso. Il sequestro da me proposto riguarda invece società a responsabilità limitata; in altri casi esso potrebbe riguardare azioni di società per azioni.

Abbiamo discusso a lungo, ma dobbiamo sempre ricordare che la legge afferma che per il sequestro (premesso che il procedimento viene sospeso ed il sequestro è una misura cautelare adottata in vista della definizione del processo) devono semplicemente sussistere sufficienti indizi relativi alla provenienza delittuosa dei beni in relazione al delitto per cui si procede. Generalmente il problema è di facile soluzione: infatti anzitutto bisogna ricordare che gli indizi cui fa riferimento il nuovo codice di procedura penale si identificano con le presunzioni cui fa riferimento il codice di procedura civile, trattandosi comunque di elementi certi, precisi e concordati.

Potremmo trovarci di fronte ad un soggetto che tre anni prima era stato dichiarato fallito, ma che oggi dispone di un patrimonio di 400 miliardi. Questo potrebbe essere sottoposto all'accusa di aver immesso nel suo patrimonio capitali derivanti dal traffico della droga; in questo caso la presunzione è precisa, certa e concordata. Naturalmente la conclusione definitiva deriverà dalla definizione del processo in corso.

È perciò necessario riformare questo aspetto: non bisogna far cadere la pregiudiziale, ma bisogna se mai operare una distinzione. A mio parere tale distinzione è insita nella legge, ma potrebbe essere esplicitata: si potrebbe dire che o esiste una pericolosità a prescindere da quella specifica imputazione (in questo caso deve essere consentito al giudice della prevenzione di adottare misure di tipo preventivo di ogni tipo, senza legarle a quell'accertamento), oppure (come avviene non soltanto a Milano, ma in tutto il Nord nell'ambito del fenomeno del trasferimento dei capitali che hanno una certa origine) esiste un collegamento intrinseco che emerge dalla mancanza di precedenti e che ci impone di conservare la pregiudizialità.

La pregiudizialità deve essere conservata anche per altre ragioni: quando si sequestrano azioni o quote societarie bisogna ricordare che esse conservano valore solo fino a quando si riesce a mantenere in piedi l'impresa rappresentata da questi titoli di credito. Se l'impresa fallisce noi ci troviamo di fronte ad un fallimento della stessa amministrazione: infatti la legge del 1989 impone di gestire in termini economici tali quote; anzi, la legge afferma che la gestione deve avvenire «incrementando se possibile il patrimonio». Una confisca immediata perciò potrebbe causare la distruzione dell'impresa. È necessario che si crei una gestione

patrimoniale che (in base ai criteri collaudati nella gestione delle procedure fallimentari) sia affidata ad un procedimento che vede la collaborazione del giudice delegato con i professionisti incaricati.

Si è obiettato che tutto questo costa e ciò è senz'altro vero. Bisogna però dire che, se si arriva alla condanna, la spesa è a carico del patrimonio stesso. In secondo luogo bisogna ricordare che il movimento di affari e l'entità dei patrimoni interessati dalle misure di prevenzione è notevole in città come Milano. È chiaro che se si sequestrano scarpe, fondi o appartamenti di nessun valore il discorso cambia: in questo caso il costo è superiore al valore dei beni sequestrati. Quando però si tratta di grossi patrimoni che l'accusa sostiene essere stati creati attraverso l'investimento di grandi capitali provenienti dal traffico di droga o dall'organizzazione mafiosa o dall'attività che quest'ultima compie, la spesa può sicuramente essere affrontata. Certo, se il processo va male si perde la scommessa ed il costo deve inevitabilmente essere sostenuto dallo Stato.

Devo poi suggerire un chiarimento che a mio parere è già insito nella legge. In base a una certa tendenza, quando si deve arrivare alla confisca di grandi patrimoni, la misura patrimoniale deve essere collegata alla misura personale: in sostanza si ritiene che la pericolosità dovrebbe sussistere anche alla conclusione dell'*iter* processuale. Invece la pericolosità potrebbe non sussistere più se, ad esempio, il soggetto è colpito da trombosi prima della conclusione della vicenda processuale, in tal caso la sua pericolosità risulta diminuita, secondo una certa tendenza giurisprudenziale non si potrebbe applicare nè la misura di prevenzione patrimoniale nè quella personale.

Un'innovazione in questo settore (che a mio parere sarebbe soprattutto interpretativa) dovrebbe precisare che se è provato (la prova può essere anche solo presuntiva, anche perchè in questi casi la prova diretta è quasi impossibile) che il patrimonio abbia origine criminosa, si possono comunque applicare le misure di prevenzione.

AZZARÀ. Questo si riallaccia al discorso relativo alla morte del soggetto, che già è stato sollevato.

BITTO, presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano. La fattispecie della morte del soggetto è diversa: non si afferma che il soggetto non è più pericoloso; semplicemente il soggetto non esiste più. Invece può essere provato che il patrimonio abbia origine criminosa, può essere intervenuta una condanna, ma può non sussistere la pericolosità per numerosi motivi. ad esempio, nel frattempo il soggetto può essere stato investito sulla via di Damasco ed essersi convertito; tutto può succedere. Se però il patrimonio ha quell'origine, si deve comunque procedere a confisca; è perciò necessario che sia adottata una norma chiarificatrice in tal senso.

Il caso della morte del soggetto è diverso: anzitutto il reato si estingue con la morte del reo ed in secondo luogo il patrimonio entra nella disponibilità dell'erede. Perciò, se il patrimonio è di provenienza illecita, la confisca dovrebbe riguardare l'erede che può essere un soggetto non imputato. Se anche l'erede fosse coinvolto nei traffici del suo dante causa il problema dovrebbe essere risolto in maniera precisa. Se poi l'erede

fosse una persona estranea a quei traffici o comunque il suo coinvolgimento non fosse provato, ritengo che sarebbe veramente difficile procedere ad una confisca dei beni. È infatti difficile applicare una misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di una persona non imputata dato che la Costituzione afferma che la responsabilità penale (quindi anche quella relativa alle misure di sicurezza) è personale. Ci troviamo quindi di fronte ad un ostacolo a mio parere non facilmente superabile.

In teoria si potrebbe formulare una norma riformatrice del codice civile che potrebbe escludere dalla successione i patrimoni sequestrati, che potrebbero restare separati dall'asse ereditario fino alla decisione. Personalmente però dubito della costituzionalità di una simile norma. Comunque il problema non può essere risolto in questa sede.

Voglio infine aggiungere due particolari considerazioni. La prima riguarda la competenza della procura, cioè la competenza del tribunale del capoluogo di provincia o del tribunale periferico.

È un problema che mi ha colpito perchè a Milano non esiste un tribunale periferico, in quanto normalmente la procura di Milano, senza mai lamentarsi, si è sempre occupata dei fatti successi a Monza o a Lodi, nè i procuratori di Monza o Lodi hanno avuto mai nulla da osservare. Si tratta di estensione territoriale e soprattutto di popolazioni molto più numerose, perciò più difficili da gestire rispetto a Palmi o Locri.

Un'altra osservazione mi sembra fondamentale. Le misure di prevenzione, comunque siano organizzate, e i *pool* antimafia - poichè certo non tutta la procura può svolgere la medesima funzione - devono essere articolati in modo che accanto al penalista competente ci sia l'esperto in materia commerciale, contabile e patrimoniale, sia a livello di inquirenti che di decidenti. Non bisogna vedere la prevenzione, almeno nella realtà del nord, come un fatto meramente penale, poichè è un fatto anche di gestione del patrimonio. È un fatto di comprensione della difficile strutturazione societaria che comporta spesso opere di ingegneria di diritto commerciale che non è facile comprendere, perchè una volta che si porta il denaro da quelle parti si cerca di organizzare le società in modo tale che non sia molto facile indagare. Si chiede la creazione di un *team* di esperti con esperienze varie sia a livello inquirente che giudicante, sia penale che commerciale. Adesso non se ne viene fuori, ma questo si può organizzare più facilmente nei grossi centri che nei piccoli.

Il discorso del procuratore della Repubblica del piccolo centro, Palmi, Locri o Lodi, che conosce tutti e segue meglio tutto, mi sembra una figura non conforme alla realtà cui andiamo incontro. Nel nord è già superata e presto ciò avverrà anche al sud. Occorrono strumenti di indagine, anche di polizia, centralizzati e non conoscenze personali, poichè quell'epoca ormai è superata.

Un'altra obiezione riguarda l'appello. Ho sempre avuto, da quando mi occupo di questo settore, l'impressione che il procedimento di prevenzione sia un procedimento di camera di consiglio. All'articolo 127 del nuovo codice di procedura penale, i procedimenti in camera di consiglio, che sono numerosissimi, sono ricorribili solo per cassazione. D'accordo che la legge del 1956 prevede l'appellabilità per le ordinanze in materia di prevenzione, ma a parte che il nuovo codice ha regolato *ex novo* l'intera materia, credo che una eliminazione dell'appello ed una limitazione al ricorso per cassazione dei provvedimenti della sezione del

tribunale, oltre a non rappresentare alcun problema di costituzionalità (perchè, come è stato detto e ripetuto fino alla stanchezza, l'appello non è garantito costituzionalmente, solo il ricorso per cassazione è garantito - a parte che il codice di procedura penale, ogni volta che prevede procedimenti in camera di consiglio anche molto delicati, prevede solo il ricorso per Cassazione -), rappresenterebbe una semplificazione non indifferente dell'intero procedimento. È difficile che la questione venga posta da qualche corte d'appello, ma solo così si potrebbe porre l'eventuale inammissibilità. Vista anche l'incertezza fra l'operatività abrogante del nuovo codice, rispetto alla manovra precedente quando si poteva fare il discorso opposto (norma speciale e deroga) il principio potrebbe essere - ed è l'ultimo suggerimento - introdotto, legislativamente. È vero che diminuirebbero le garanzie, ma di fronte all'urgenza attuale qualche restringimento di garanzie non sarebbe poi del tutto negativo.

PATANÈ, *procuratore della Repubblica di Catania*. Sono procuratore della Repubblica di Catania. Abbiamo lasciato alla Commissione qualche appunto in ordine alla materia e pertanto il mio intervento sarà molto breve.

Riallacciandomi a quanto ascoltato in precedenza, mi pare inevitabile che vi sia una fluttuazione nelle proposte di misure di prevenzione patrimoniale, poichè non è certo agevole trovare, a distanza di otto anni, ormai, dall'entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre, dei soggetti che lasciano i loro beni in attesa che lo Stato li prenda. È chiaro che questi soggetti hanno ormai appreso ogni espediente per sottrarre il frutto delle loro illecite attività al sequestro ed alla confisca volute dalla legge.

Per contrastare validamente le azioni di elusione della legge sarebbe necessario svelare le tante intestazioni fittizie di beni immobili, di attività commerciali, di rapporti bancari, individuando i molti prestanome dei mafiosi. A tal fine occorrerebbero forze di polizia disponibili per siffatte indagini che appaiono ardue e non di immediato risultato.

La situazione al riguardo nella nostra provincia non è tale da far nutrire molte speranze (mi riferisco a Catania). Basti considerare, per andare su un terreno di concretezza, che il drappello antimafia di polizia tributaria della Guardia di finanza a Catania consta di soli quindici uomini, non tutti peraltro contemporaneamente presenti. È ben noto, poi, come polizia di Stato e carabinieri a stento, nonostante ogni loro lodevole sforzo, sono sufficienti per inseguire le impellenze quotidiane. Non riprendo il problema (ormai consueto) relativo agli organici, sia per le forze dell'ordine che, ovviamente, per i magistrati e per passare ad un altro argomento vorrei riprendere il problema posto dal senatore Ferrara, questa mattina, relativo alle misure di prevenzione. Ci si chiedeva in sostanza per quale motivo non si riesce a colpire il patrimonio di soggetti, che non fanno nulla di onesto e, pur tuttavia, mostrano ed ostentano un grosso patrimonio.

Finalmente con l'attuale legge si è estesa la possibilità prevista dalla legislazione antimafia, di applicare misure di prevenzione agli indiziati di stupefacenti (articolo 75 della legge sugli stupefacenti). Non scopro niente di nuovo dicendo che si potrebbe estendere la stessa disciplina ai cosiddetti pericolosi generici, cioè a quei soggetti previsti dalla legge

n. 1423 del 1956. Sono d'accordo con quanto si diceva a proposito del patrimonio dell'indiziato di mafia. A mio avviso bisognerebbe prevedere quando vi sia stato un giudizio di primo grado che si è concluso riconoscendo la mafiosità del soggetto, che il giudizio, per quanto concerne la misura patrimoniale, debba continuare. È assurdo che venga dichiarata la mafiosità di un soggetto in giudizio di primo grado, confermata in appello e se poi, ad esempio, durante il ricorso per cassazione, sopravviene la morte dell'indiziato, tutto il patrimonio ritorna agli eredi.

Le difficoltà che poc'anzi poneva il presidente della sezione di Milano, che sosteneva che il principio costituzionale della responsabilità penale deve essere personale, non le condivido. Tale principio infatti rimane fermo e non influisce in questa fattispecie.

Nella nostra legislazione, quella del dopoguerra, a proposito dei profitti del regime, ci può essere qualche appiglio, poichè vi è qualche precedente già passato al vaglio del giudice costituzionale.

Per quanto concerne la necessaria sospensione del procedimento di prevenzione nella pendenza del procedimento penale, condivido pienamente quanto si è detto e non ritengo di dover aggiungere nulla, anche perchè credo che su questo punto si dilungherà il collega Giordano.

GIORDANO, della procura di Catania. Vorrei tornare su un problema che ha costituito un momento centrale della discussione di questa giornata, non per ripetere le considerazioni già dette, ma per evidenziare qualche notazione che mi sembra non sia stata sottolineata ancora. Penso al problema della sospensione del procedimento di prevenzione tutte le volte che vi sia qualche influenza da parte del coevo procedimento penale pendente.

Mi sembra che la linea di tendenza dell'ordinamento considerato in questa legge n. 55 del 1990, sia di ampliare massimamente gli spazi di garanzia nell'ambito del processo penale e nello stesso tempo collocare in un ambito di maggiore restrizione di questi spazi il sistema delle misure di prevenzione. È una linea di tendenza che in astratto può essere idonea a contrastare le azioni della criminalità, ma ad alcune condizioni, che in parte sono state ben focalizzate negli interventi di questa mattina. Una di queste condizioni è che il principio di separazione tra il processo penale e il procedimento di prevenzione debba ritornare ad un criterio di autonomia, mentre attualmente siamo di fronte ad una situazione di autonomia limitata.

Mi sembra vi sia un parallelismo tra la sospensione del procedimento di prevenzione e la sospensione anche di quelle misure patrimoniali meglio regolamentate dalla legge n. 55 del 1990. Questo parallelismo porta a ritenere il primato del processo penale nei confronti del procedimento di prevenzione. Ritengo che la regolamentazione di questo rapporto sia stata affidata ad una frase assai generica che può portare ad interpretazioni di tipo meccanicistico. Laddove si dice che la sospensione si attua tutte le volte in cui si ha una influenza sul procedimento penale, bisognerebbe specificare meglio il significato. Ci siamo permessi di indicare a titolo meramente semplificativo l'ipotesi di specificare che la sospensione avviene se il perseguimento del reato è pregiudiziale per l'accertamento dell'associazione mafiosa. Comunque il problema è di evitare che ci siano interpretazioni meccanicistiche e di garantire una

certa discrezionalità. Talvolta può esserci la necessità di sospensione, mentre altre volte essa può costituire una elusione della responsabilità nel processo penale.

Passando al problema del coordinamento tra le forze di polizia, vorrei ricordare che, ad esempio, a Trapani stiamo organizzando gruppi interforze. Tuttavia questo coordinamento deve necessariamente passare attraverso il filtro del pubblico ministero, secondo un modulo organizzativo che già dovrebbe essere operante nel sistema processuale penale. Il coordinamento non può essere lasciato allo spontaneismo delle forze di polizia, che peraltro finora non hanno potuto attuarlo.

AZZARÀ. Non hanno questa aspirazione.

GIORDANO, *della procura di Catania*. Siamo in fase di sperimentazione. Non voglio addentrarmi nel merito della questione, ma nutriamo fiducia che questo modulo organizzativo possa dare i suoi frutti. La guardia di finanza potrebbe avvalersi delle altre forze di polizia e così ci potrebbe essere un interscambio ed una circolarità di informazioni.

L'ultimo punto è il problema delle modalità di acquisizione. Affinchè funzioni il sistema delle misure di prevenzione (è un punto cruciale, a mio giudizio) occorre venga garantita non solo la professionalità, ma anche un modo omogeneo di acquisire i dati e di elaborarli attraverso sistemi informatici, che naturalmente speriamo di utilizzare al meglio delle possibilità. Tralascio poi tutti i problemi relativi alla carenza dell'organico, perchè lo considero un fatto notorio. Ritengo però che, sul piano delle proposte, sia quanto mai utile diversificare, garantendo sistemi di rotazione a livello di collegi giudicanti. Credo sia auspicabile l'attuazione della specializzazione nell'ambito delle decisioni sulle proposte delle misure di prevenzione, in quanto ciò può garantire la continuità nell'esercizio della giurisdizione, può garantire l'uniformità delle soluzioni giurisprudenziali.

Spesso una delle critiche della società civile alla magistratura è costituita dalla frammentazione delle decisioni, dalla disomogeneità e dalla non uniformità delle stesse. Ritengo assai utile che, anche se non è sempre possibile che le stesse persone si occupino di criminalità organizzata e di misure di prevenzione, vi sia almeno uno scambio di notizie, di esperienze, di dati e di informazioni affinchè tali informazioni possano far parte sia delle inchieste nell'ambito dei processi penali, sia delle proposte per le misure di prevenzione.

SALUZZO, *della procura di Torino*. Da pochi giorni sono incaricato del settore delle misure di prevenzione, del quale mi occupo contemporaneamente alle indagini in tema di criminalità organizzata. In seguito, se mi sarà consentito, farò qualche breve osservazione su questo incarico contemporaneo e sulla sua opportunità.

Mi spiace non ci sia il collega Di Maggio, perchè aveva sostenuto che a Milano la situazione rappresentava una *débacle*. Se avesse ascoltato il mio intervento, ne avrebbe tratto motivo di conforto, perchè a Torino la situazione è ancora peggiore. Infatti le misure di prevenzione tentate dalla procura della Repubblica nell'arco degli ultimi cinque anni, (ma anche volendo riandare al 1983) sono state pochissime. Ciò è frutto

sicuramente di una mancata percezione dell'importanza della legge Rognoni-La Torre ed anche dell'assorbimento della procura della Repubblica - e soprattutto del gruppo che si occupa di questi aspetti - in altre attività, anche perchè fino adesso le misure di prevenzione per una ragione di scelta operativa e strategica sono state gestite da colleghi che appartenevano a settori diversi, come quello dei reati fiscali o dei reati fallimentari e societari.

Le misure di prevenzione non sono state numericamente significative, neppure nella fase di indagine collegata a fatti di sangue relativi ad associazioni mafiose, che in istruttoria erano stati posti a carico del cosiddetto *clan* dei catanesi. Si tenta adesso qualche cosa di diverso, e cioè un potenziamento attraverso una struttura che si compone di tre magistrati, due provenienti dal gruppo che si occupa di criminalità organizzata ed uno, portatore di una necessaria competenza specifica, proveniente dal *pool* cui sono affidati i reati fallimentari e societari.

Come dicevo, dunque, si tenta un potenziamento sul fronte dell'iniziativa della Procura della Repubblica a cui - si spera - corrisponda un analogo incremento del ricorso a tali misure sia da parte del questore, cui spetta la facoltà di proposta, ma che finora non l'ha quasi mai esercitata, eccezion fatta per la richiesta di adozione delle misure di prevenzione di natura personale previste dalla legge del 1956, che da parte degli appartenenti alle altre forze dell'ordine, da cui neppure sono mai giunte segnalazioni, anche perchè, tra l'altro regna, un regime di cattivi rapporti di vicinato e di sospetto degli uni verso gli altri. Una volta, ad esempio, uno mi disse che piuttosto di propormi di andare a parlare con qualcuno che desse un supporto alla sua proposta, non ne avrebbe fatta alcuna, ciò lascia intendere quali possano essere poi i riscontri sul piano dell'efficienza e dell'efficacia.

Ma - ripeto - ripartisco, senza alcuna esitazione, la responsabilità - se di responsabilità si tratta - dello scarsissimo numero di misure di prevenzione applicate tra l'ufficio, a nome del quale parlo in questo momento, e le forze di polizia.

Ho scelto di fare - e concludo - un discorso puramente ricognitivo sulla situazione torinese perchè trovo inutile ripercorrere le tappe delle proposte di riforma o dilungarmi nella segnalazione di ciò che non funziona a livello normativo ed interpretativo, dal momento che questi temi sono stati toccati già da numerosi colleghi e quindi credo che la Commissione si sia fatta una idea abbastanza chiara al riguardo. Vorrei, quindi, soffermarmi brevemente su quali possono essere i problemi da affrontare nell'immediato, con riferimento all'operatività.

Anzitutto, è necessario porre rimedio alla situazione assolutamente deficitaria e carente dell'organizzazione delle forze di polizia, sia di quelle che hanno competenza in tema di proposta, che di quelle che hanno competenza in tema di accertamento una volta che l'iniziativa è stata assunta. A tal fine, parlando con diversi ufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza e con il questore, era stata lanciata l'idea - che a me pareva non peregrina e forse anche funzionale - di una struttura a livello regionale o, se questo spaventa o preoccupa altri livelli, quantomeno provinciale, che, ovviamente, per la polizia di Stato potrebbe essere individuata nella Criminalpol a livello regionale e per la Guardia di finanza nel nucleo regionale di polizia tributaria, la quale potesse fungere

da polmone, non tanto per le iniziative, quanto per la raccolta di tutta una serie di dati e di conseguenza garantire la gestione, in termini uniformi, di quella che è la pratica e la politica delle indagini patrimoniali, degli accertamenti presso il catasto, eccetera. In particolare, sarebbe utile rendere operante una struttura di polizia tributaria, centralizzata a livello regionale, in grado di esprimersi ad un livello più elevato di quello attuale. Basti pensare, infatti, a quanto è difficile la lettura di un appalto o dei meccanismi che si riferiscono, ad esempio, alla revisione costi o all'aumento prezzi, da parte di chi non sia - e i magistrati sono spesso tra questi - particolarmente attrezzato al riguardo dal punto di vista culturale e della competenza specifica. Considerato, dunque, che si tratta di materie estremamente specialistiche, forse un supporto da parte della polizia tributaria sarebbe estremamente utile.

Dicevo poc'anzi che auspicavo un incremento del ricorso alle misure di prevenzione e questo non perchè abbia fede nel potere taumaturgico di tali misure, ma perchè il ridursi degli spazi e delle aree di accertamento nel processo penale lascia residuare tutta una massa di informazioni, di elementi e di dati che non sono utilizzabili ai fini della prova penale, ma che possono essere traslati tranquillamente nel settore delle misure di prevenzione per costruire quella che è la base per la proposta della misura stessa. Anzi, spesso di questo materiale ve ne è in sovrabbondanza ai fini funzionali rispetto alla misura di prevenzione. Vero è che l'articolo 9 della legge n. 55 del 1990, che inserisce un articolo 23-*bis* nella legge 13 settembre 1982, n. 646, recita: «Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.» e che l'interpretazione che di tale norma è stata data non è univoca. Io credo però che nel giudice penale possa essere compreso anche il giudice per le indagini preliminari, al quale il pubblico ministero si può rivolgere per ottenere, la caduta del segreto e quindi consentire la migrazione degli atti dalla indagine preliminare in corso, al procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione.

Questo - dicevo - è un grosso problema anche perchè a Torino si registra, a fronte di un'altissima presenza di organizzazioni criminali anche di stampo mafioso, soprattutto di origine calabrese, una situazione molto singolare. Torino infatti registra il più alto numero di società finanziarie e di intermediazione fiduciaria che non solo si è mai riscontrato come insediamento nel territorio, ma che addirittura è superiore a tante altre realtà.

FERRARA. Staticamente, di che cifra si tratta?

SALUZZO, *della procura di Torino*. La statistica supera di gran lunga le 1.000 unità e si tratta di un dato allarmante non per il semplice esistere delle società finanziarie o fiduciarie, ma perchè abbiamo già acquisito elementi in ordine alla gestione o comunque alla disponibilità di molte di esse da parte di elementi legati ad organizzazioni mafiose.

Anche questo dunque sarebbe un settore tutto da scoprire e forse il modo migliore per metterci le mani sarebbe proprio quello di aggredirlo attraverso la pratica delle misure di prevenzione. Quindi, ritengo che un

potenziamento del ricorso a tali misure possa essere proficuo anche sotto questo profilo. D'altra parte, questo è anche il motivo - e con ciò rispondo alla domanda posta dal senatore Azzarà - che ha indotto il procuratore della Repubblica della nostra sede ad attribuire questo lavoro a due magistrati su tre che si occupano anche di criminalità organizzata. Obiettivamente, infatti, il dato di maggior decelerazione del lavoro negli anni precedenti, nonostante l'impegno profuso dai colleghi, era proprio determinato dal fatto che essi non avevano la sufficiente conoscenza del fenomeno, dei personaggi e di tutta quella che poteva essere la zona d'appoggio e di affondo delle radici di questi ultimi e del loro operare. Si ritiene che la soluzione oggi adottata possa rimediare in qualche modo a tali carenze, ma ovviamente il tutto è rimandato ad una verifica di ciò che si potrà fare.

IACONE, *magistrato*. L'ora tarda impone un ridimensionamento dell'intervento che avevo preparato per cui indugerò soltanto su alcuni aspetti già rappresentati dai colleghi, mentre ciò che volevo dire sarà oggetto di una comunicazione che farò avere alla Commissione, se essa lo desidera.

Io ho notato che tutti i colleghi intervenuti hanno posto l'accento su determinate e concrete esigenze che le misure di prevenzione postulano sia a livello legislativo che organizzativo. Concordo con le considerazioni espresse dai colleghi Di Maggio e Falcone, come pure da altri colleghi. Mi soffermerò, quindi, su due aspetti, relativi ad esigenze che toccano da vicino un magistrato come me, impegnato quasi totalmente in misure di prevenzione.

Tutti hanno detto che bisogna richiedere maggiore professionalità. Ebbene, domando, con molta umiltà, a me stesso e ai colleghi: dobbiamo chiederla agli altri? Mi è sembrato, infatti, che questa esigenza venga prospettata con riferimento ai nostri collaboratori, vale a dire alla polizia tributaria, che insieme con la guardia di finanza deve pur collaborare, come pure i carabinieri e la polizia di Stato.

Sulla base della mia esperienza napoletana, posso dire che la polizia tributaria si è dotata di un'ottima organizzazione; anzi, mi è stato detto che proprio sulla base dell'esperienza napoletana sono stati stabilizzati i «Cigo», gruppi di ufficiali molto qualificati della polizia tributaria che operano molto bene. È quindi auspicabile che anche i Carabinieri e la polizia di Stato si dotino di un'organizzazione analoga. Vi era un ufficio, che ora si chiama «Cigo», che era stato, in via sperimentale, messo alla prova a Napoli. Il tribunale di Napoli - grazie sia alla solerte attività dei sostituti che si occupano del problema, sia agli accertamenti di carattere patrimoniale - ha avuto la possibilità di disporre un sequestro di notevole entità. Di qui non solo è nato un apposito ufficio che da sperimentale è divenuto stabilizzato, ma sono stati anche istituiti in altre sette città centri di questo tipo.

Se pretendiamo una maggiore professionalità da parte di chi deve aiutarci a far sì che possano essere «aggrediti» i patrimoni di indiziati di appartenenza ad organizzazioni mafiose o camorristiche, non dobbiamo anche chiederci con umiltà se la maggiore professionalità risieda in noi e ci sia sempre? Consentitemi di dire che ho qualche motivo per dubitarne. Il fatto stesso che vi siano colleghi che devono attendere contem-

poraneamente a diverse funzioni mi induce a dubitarne. Ho sentito il collega di Milano, eminente civilista, dichiarare di dover sostenere il peso di una sezione civile e al tempo stesso (in tempi ridotti, come mi è sembrato di capire) dell'attività relativa alle misure di prevenzione. Ho sentito di altri colleghi che devono assolvere altri compiti oltre a quelli loro assegnati. A Napoli ci troviamo più o meno nella stessa situazione: siamo infatti in cinque e dobbiamo portare avanti tutte queste attività. Le statistiche non rappresentano perfettamente i carichi di lavoro, ma sono pur sempre indicative. Dobbiamo svolgere l'ordinario lavoro di magistrati penali e svolgere l'attività di prevenzione. Per di più, anche a Napoli si è verificato ciò che si era già verificato in altre città, cioè che interpellati i magistrati e i presidenti di sezione per vedere chi potesse incaricarsi di svolgere certe funzioni, nessuno ha risposto, oppure ha risposto in ritardo, ormai gli uffici avevano «decollato».

Si badi che i colleghi che si occupano delle misure di prevenzione fanno benissimo che non sono ardui solo i compiti di raccolta e di ricerca degli elementi, che devono essere solidi (diversamente, gli organi di appello e della Cassazione annullerebbero gli atti), ma che lo sono anche quelli relativi alla gestione e all'amministrazione dei patrimoni. Posso dire, personalmente, che ogni giorno, più che occuparmi di stendere qualche decreto, devo ricevere numerosi amministratori che mi pongono dei problemi. Ho ben sedici società di un certo gruppo poste sotto sequestro, alcune delle quali hanno un fatturato di 40 miliardi. Comprimerete quindi che non si può assolutamente portare avanti un certo tipo di lavoro se non si è altamente professionali (e questo si acquisisce con lo studio, con gli approfondimenti e con l'esperienza) e soprattutto che non si può assolvere a certi compiti senza avere sufficiente tempo a disposizione. Il fatto stesso di essere destinati *part time* a questo lavoro, sta a significare che la configurazione del sistema delle misure di prevenzione non è stata ancora intuita. Consentitemi di dire che siamo ancora fermi al momento in cui le misure di prevenzione si applicavano alla prostituta, al lenone o al diffamato e richiedevano il tempo residuo di ogni fine di udienza penale. Non andiamo molto lontano nel tempo, ma comunque al 1968-1969, quando ancora non vi erano stati interventi normativi che, secondo me, sono sufficienti (sia pure con qualche aggiustamento) per condurre una lotta adeguata.

Tuttavia, se non ci si organizza (e il termine «organizzazione» non sembra esistere, nè essere molto coltivato nella nostra Amministrazione), non si può dire di fare la lotta contro la criminalità organizzata; altrimenti, noi stessi dovremmo necessariamente tralasciare tanto.

Noi non abbiamo il problema cui faceva cenno il Presidente del tribunale di Brindisi. Abbiamo invece un numero notevolissimo di proposte della questura e del pubblico ministero, che aumenta maggiormente dal momento che sembra che il tribunale si sia dato maggiore efficienza. Allora, se vediamo che ad una maggiore efficienza del tribunale corrispondono numerose iniziative, sia del questore che del pubblico ministero, bisognerà necessariamente prenderne consapevolezza e dotarsi di una struttura adeguata. Altrimenti, ogni discorso di carattere normativo o legislativo si infrangerà contro questa difficoltà.

Ciò che chiedo è tanto più necessario perchè il procedimento di prevenzione (come è detto in dottrina e in giurisprudenza) è permeato

da celerità e rapidità. Quindi, occorre far sì che (nello stesso interesse dei «proposti» e di coloro che si vedono sequestrare i patrimoni) sul sequestro e sulla relativa proposta cada al più presto il giudizio del tribunale, dal momento che, come sappiamo (ma qualche dubbio può esservi con l'introduzione del nuovo codice), verso il sequestro disposto dal tribunale di prevenzione non vi sono rimedi giuridici, se non incidenti di esecuzione (lo si dice, ma non è nemmeno tanto sicuro).

Quindi, non solo efficienza diretta a far sì che questi compiti vengano svolti, ma efficienza maggiore nel momento stesso del giudizio. Infatti, è vero che la pericolosità deve essere attuale nel momento della formulazione del giudizio e che non si può, per far cadere il giudizio, farlo intervenire in tempi brevi rispetto alla proposta. Però, con riferimento al criterio dell'attualità (che va interpretato *cum grano salis*, poiché non si è chiamati ad accertare costantemente l'attualità della pericolosità) abbiamo scritto qualche provvedimento, su cui la Corte d'appello prima e la Corte di cassazione poi, hanno espresso uguale avviso.

Inoltre, è difficile rispettare il termine di trenta giorni previsto dalla legge. Il fatto stesso che si arrivi ad un giudizio relativo alla confisca di un patrimonio nell'arco di quattro o cinque mesi (e per i grossi sequestri ci siamo riusciti) sta a significare che si finisce per disperdere il significato della misura di prevenzione.

In conclusione, mi premeva porre ancora una volta l'accento sull'esperienza di un ufficio che è invaso - il termine non scandalizzi - da proposte del questore e del pubblico ministero, di sequestro di ingenti patrimoni.

Ciò posto, se la pazienza dei presenti lo permetterà, desidero evidenziare un altro problema che non mi sembra sia stato ancora tratteggiato. Dal momento che siamo qui per discutere anche dell'efficace applicazione della legislazione antimafia, vorrei sapere dai colleghi cosa hanno deciso - ammesso che la questione sia stata sollevata - in ordine al problema se la proposta avanzata dal questore ai sensi della legge antimafia debba essere preceduta dall'attuale diffida mediante avviso orale. La dottrina precedente e la giurisprudenza osservavano che questa proposta deve necessariamente essere preceduta dall'avviso orale. Una simile procedura è stata introdotta da una legge che giudico sciagurata, perchè se dovessimo veramente avvisare il camorrista o colui che viene prospettato come appartenente alla camorra con un avviso che deve svolgersi nelle forme previste dalla legge, non riusciremmo a sequestrare. Infatti, dall'avviso orale devono trascorrere sessanta giorni, ammesso che si riesca ad effettuarlo, perchè c'è bisogno della disponibilità della persona interessata e di una serie di altri requisiti.

La Corte d'appello aveva annullato tale disposizione dichiarandola inammissibile. In seguito, una sentenza della Corte di cassazione, peraltro non motivata (e quando si chiedono le appaganti motivazioni del giudice di merito, bisognerebbe che anche il giudice di legittimità motivasse le proprie decisioni, visto che è lui che deve indicare i criteri che noi dobbiamo seguire) ha stabilito che la proposta fatta ai sensi della legge antimafia deve essere preceduta dall'avviso orale.

Non sto qui ad elencare le enormi difficoltà che questo orientamento ha provocato. Abbiamo comunque effettuato uno studio e lo abbiamo sottoposto all'attenzione di alcuni parlamentari che si sono resi conto

della fondatezza della questione e ne hanno fatto oggetto di un'apposita proposta di legge, che peraltro appare leggermente riduttiva rispetto a quanto noi chiedevamo. Tale proposta di legge non è stata ancora esaminata.

Per fortuna, successivamente, la Corte di cassazione attraverso più provvedimenti scritti dalla sezione del presidente Carnevale, ha affermato il principio contrario, cioè che quando la proposta del questore è stata fatta ai sensi della legge antimafia non c'è bisogno di preventivo avviso. Nonostante l'annullamento precedente questo principio è stato affermato in tre arresti giurisprudenziali mediante sentenze della prima sezione della Corte di cassazione, estensore proprio il presidente Carnevale. Va detto che in queste decisioni non vengono affatto presi in considerazione i nostri motivi, elencati in un documento di quattro pagine: la prima sezione ha stabilito solo che «è logico», «è naturale» che la procedura sia questa.

DI GIROLAMO, *magistrato*. Però di recente abbiamo avuto due sentenze che affermano esattamente il contrario.

IACONE, *magistrato*. Questa è la classica giurisprudenza schizofrenica che purtroppo dobbiamo constatare. In alcuni momenti abbiamo avuto, a proposito delle misure di prevenzione ed anche di altre materie, giurisprudenze che hanno affermato principi assurdi che noi non possiamo accettare, anche come giudici impegnati in questo lavoro; in altri momenti sono stati affermati i principi contrari. Con ciò voglio dire che se i parlamentari ritengono fondati i motivi che hanno indotto alla presentazione del disegno di legge cui poc'anzi accennavo, sarebbe utile che la Commissione antimafia ne sollecitasse in qualche modo l'approvazione, per dirimere finalmente dubbi e perplessità. Comprendete infatti che quando si arriva alla confisca di un ingente patrimonio e questo provvedimento viene poi annullato o reso inammissibile dalla Corte d'appello più vicina alle posizioni della Cassazione, facciamo solo un grande favore al camorrista: la mia esperienza e quella di altri colleghi insegna che niente è più piacevole per questi soggetti che veder dissequestrati i propri beni; si tratta di un recupero di immagine eccezionale che va impedito e che trova origine solo in queste incertezze giurisprudenziali gravissime.

DI GIROLAMO, *magistrato*. Comunque, per tranquillizzare i colleghi vorrei dire che in un dispositivo della settimana scorsa la Corte di appello è ritornata sulla decisione cui si riferiva poco fa il collega Iacone.

IACONE, *magistrato*. Concludo così il mio intervento, anche se avrei molte altre questioni da sottoporre alla vostra attenzione; questioni che attengono alla mia esperienza e che vorrei trasfondere ai colleghi che mi hanno dato così tante notizie.

GARBATI, *giudice del tribunale di Cosenza*. Sono giudice del tribunale di Cosenza e prima sono stato alla procura della Repubblica presso lo stesso tribunale. Mi occupo anche di misure di prevenzione e sono

stato delegato dal presidente del tribunale. A Cosenza fanno capo altri tre tribunali, Palmi, Rossano e Castrovillari, avendo così competenza sul territorio della Calabria settentrionale.

Alla stregua della mia esperienza diretta e di quella indiretta maturata attraverso i contatti con i colleghi e la lettura dei provvedimenti degli altri tribunali, ritengo che la materia delle misure di prevenzione proponga in questo momento aspetti particolari, anche se estremamente importanti, se non decisivi. Due problemi a mio avviso sottendono tutti gli altri. Gli aspetti particolari enunciati anche in questa sede riguardano, ad esempio, la competenza del pubblico ministero. Qui non posso essere d'accordo con il presidente della sezione del tribunale di Milano il quale faceva riferimento quasi ad una impostazione riduttiva di chi voleva competente il pubblico ministero del posto, come se ci fosse una conoscenza personale del camorrista o del mafioso. Non è tanto la conoscenza personale che conta, quanto la memoria storica del pubblico ministero del posto, formata attraverso i fascicoli sulle indagini, sui reati e sulle responsabilità; memoria storica che costituisce il presupposto del portato finale della sintesi, cioè il giudizio di pericolosità del soggetto.

Oggi come oggi c'è la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, che stabilisce la competenza del pubblico ministero del capoluogo di provincia. Ciò che ritengo urgente e fondamentale è che intervenga un articolo unico di riforma legislativa che dia al pubblico ministero del tribunale, non capoluogo di provincia, la competenza per le misure di prevenzione. Credo sia un fatto fondamentale, altrimenti il pubblico ministero, non del capoluogo di provincia, non avrebbe incentivi, non potrebbe rivendicare strutture o attività che andrebbero ritrasferite, costituendo un rimedio peggiore del male, al pubblico ministero del capoluogo di provincia, che si troverebbe ad essere una sorta di delegato e non andrebbe ad incidere con la propria iniziativa in sedi non proprie.

Inoltre, come problema particolare, credo ci sia l'aspetto successivo all'esecuzione delle misure di prevenzione. I problemi sono di carattere pratico e normativo. Anche qui credo ci vorrebbe una modifica della legislazione per quanto riguarda il coordinamento del processo penale, vale a dire l'incidenza di una misura di prevenzione sugli istituti della sospensione condizionale della pena e sul sistema della libertà personale. È chiaro che nei casi in specie ci potrebbero essere persone sottoposte a misure di prevenzione che abbiano già avuto condanne e quindi, per ciò solo, non potrebbero beneficiare della sospensione condizionale della pena. Ma se si accede ad una misura di prevenzione sul piano della pericolosità non necessariamente legata alla consumazione di reati, possiamo avere persone gravate da misure di prevenzione che potrebbero in astratto vedersi sospesa la pena.

Il legislatore potrebbe riflettere su questo punto, vale a dire sull'ipotesi tipica non di emendamento alla discrezionalità del giudice del dibattimento, bensì sull'ipotesi di non sospensione della pena o di riduzione della sospensione condizionale della pena per chi è gravato da misure di prevenzione sia di carattere personale che di altra natura, anche sul regime della libertà personale.

Il Presidente della sezione delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha detto che spesso i controlli si esauriscono in forma di fastidio. Lo condivido, perchè in parte è vero. Abbiamo il sistema delle intercettazioni telefoniche così come previsto dal nuovo codice, per cui si ha la possibilità di controllare ed invadere la vita privata di persone anche non colpevoli di reato. Potrebbe infatti esserci un parente, una parte offesa, un vicino di casa, insomma la persona migliore di questo mondo, che però ai fini dell'indagine sui reati commessi da altri, subisce l'intercettazione telefonica. Mi chiedo se questa forma di controllo a maggior ragione non possa essere prevista e disposta per chi è soggetto a misure di prevenzione, in modo che ci sia il passaggio dalla fase dei fastidi a quella di un controllo più completo.

Vi è poi il problema del divieto di soggiorno e dell'obbligo di soggiorno. Credo a quanto detto dal collega della procura di Napoli circa la tendenza addirittura ridicola a proporre e attuare i soggiorni obbligatori, anche se a volte i tribunali prendono certe decisioni perchè costretti dalle carte. Ho l'impressione che questo istituto sia stato recepito nella pratica giurisprudenziale quasi come una misura di minore grado rispetto al divieto di soggiorno. Credo che l'obbligo sia riferito ad un tipo di pericolosità itinerante, però ho il timore che sia attuato come forma graduata, meno gravosa rispetto al divieto di soggiorno. Ossia qualcuno meno pericoloso è colpito dall'obbligo di soggiorno; se invece è considerato più pericoloso, si sancisce il divieto.

Questo è uno dei maggiori favori che si possa fare ad un mafioso, ad una persona inserita nell'organizzazione criminale. Egli infatti può dichiarare di essere stato sottoposto a giudizio, di aver subito una misura di prevenzione, e nonostante ciò, di poter rimanere nel suo ambiente ad esprimere la sua pericolosità ed il suo tipo di intervento. Credo ci vorrebbe una maggiore attenzione nella scelta tra questi due tipi di misure.

Passando all'aspetto particolare dell'insediamento sottoposto al divieto di soggiorno in altra sede, credo che il senso stia nel voler sradicare il soggetto dal luogo in cui solitamente delinque. Sarebbe però necessario sul piano legislativo qualche incentivo, non per il soggetto inquisito, quanto per i suoi familiari; parlo di un incentivo a rimanere nel luogo prescelto. In questo modo si può creare la possibilità di un insediamento per il futuro di questa famiglia. È un aspetto minimale, ma credo che il legislatore, anche dal punto di vista umano, si dovrebbe far carico di certi problemi. Ritengo però che il problema essenziale sia legato alla giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione. La Corte di cassazione infatti ha seguito un iter storicamente differente in merito a questa materia; è passata cioè da una giurisdizionalizzazione delle forme alla giurisdizionalizzazione della prova. Non si tratta ovviamente di esplicitazioni scritte, ma il significato si evince dalle virgole sospensive o da certi aggettivi in luogo di altri. Pertanto, mentre in una prima fase si è voluta garantire la prova dei fatti, successivamente la Corte di cassazione si è trovata a garantire la prova dei reati nella misura di prevenzione, tant'è vero che c'è il portato giurisprudenziale quasi ripetitivo dei distinguo sulle forme di assoluzione per i predetti reati. Non si parla più di fatti, non si dice se debba essere più o meno certo l'invito a cena o il breviario della camorra o i rituali della «nuova famiglia». Si parla così

della prova dei reati e di conseguenza di assoluzioni con formula piena o per insufficienza di prove.

Non voglio dire che la Corte di cassazione sia stata poco sensibile, ma bisogna trovare le ragioni di questo comportamento. Personalmente, ritengo che esso sia dovuto al fatto che da parte degli organi di polizia giudiziaria non si è operata una rigorosa separazione tra il concetto di pericolosità e la commissione dei reati. In sostanza, si è verificata una sorta di abbandono del concetto di fatto come manifestazione di pericolosità e si è trovata una scorciatoia attraverso i reati. Ebbene, a questa tendenza, manifestata soprattutto dagli organi dell'esecutivo piuttosto che dai magistrati inquirenti, in cui si denota, ripeto, uno scivolamento sempre più verso i reati, ha fatto riscontro - io dico - un dovuto, fisiologico arresto della Corte di cassazione in ordine alla commissione dei reati. A mio parere, quindi, occorre una nuova cultura negli organi dell'Esecutivo in merito al concetto di pericolosità, sia essa mafiosa sia essa ordinaria, in modo che si prescindano dai reati. La legge sulle misure di prevenzione, infatti, non prevede le prove, gli indizi, perchè questi appartengono a dati pregressi, ontologici propri di ogni tipo di accertamento; il concetto di prova lo troviamo nel codice penale. Pertanto, che debbano essere certi i fatti, è un discorso, però, è su questi che si misura la pericolosità. Faccio un esempio: per me, che sono un giudice penale, può essere più allarmante che un soggetto partecipi ad una riunione tra mafiosi piuttosto che compia una rapina. Ho l'impressione invece che gli organi dell'Esecutivo si siano un po' allontanati da questa impostazione; a mio giudizio, su questo fronte c'è proprio una carenza culturale di approccio.

Se noi svincoliamo quindi le misure di prevenzione dalla commissione dei reati avremo da parte della Corte di cassazione un abbassamento della soglia di garanzia e, nello stesso tempo, un incremento delle proposte che potrà portare ad una maggiore uniformità tra il giudizio di primo grado, quello di appello e quello di cassazione. Il problema dunque è quello di uscire dall'equivoco sulla giurisdizionalizzazione e ciò avviene nel momento in cui si prescinde del tutto dalla commissione dei reati; conserviamo, come giudici, il nostro concetto di prova, intesa come un qualcosa di ineludibilmente certo, ma spostiamola dalla commissione dei reati ai fatti.

E vengo ora ad un altro punto, ossia all'articolo 416-*bis*, che vale anche per le misure di prevenzione. È stato detto che tale articolo è il portato della giurisprudenza; io penso che ciò sia verissimo ed aggiungo di una giurisprudenza nata in un certo contesto e in un certo clima. Nell'articolo 416-*bis* si introduce, infatti, il concetto di intimidazione generalizzata con riferimento ad appalti, opere pubbliche, eccetera. Ebbene, io mi chiedo se questo paradigma dell'essere una aggregazione di carattere mafioso, comunque pericolosa - perchè poi ad un certo punto a noi non interessa di dare l'etichetta di mafiosa o meno da un punto di vista nominalistico, importa che vi siano organizzazioni criminali - sia ancora attuale. Io penso che, mentre la giurisprudenza ha fatto lo sforzo di concettualizzare, in un certo momento, cosa doveva intendersi per «mafia», oggi questo sforzo di adeguamento alla realtà lo debba fare il legislatore. Si parla sempre di criminalità mafiosa, di criminalità organizzata, di micro e di macrocriminalità, ebbene, io sono circa 12 anni

che faccio il giudice penale ed il rapinatore solitario (avulso da un contesto criminale più generale), credo di averlo visto soltanto una o due volte. Il grosso problema è che la criminalità, compreso il singolo rapinatore o l'estorsore che va in un negozio a ritirare la tangente, è tutta organizzata, è uno Stato nello Stato.

AZZARÀ. Le cose non stanno proprio così!

GARBATI, *giudice del tribunale di Cosenza*. Io credo di sì, il fenomeno criminale parte dai nuclei familiari per poi estendersi a famiglie sempre più ampie e vi è alla base una scelta, una vocazione al delitto inteso come sistema di vita. Pertanto, il provento della rapina molto probabilmente servirà a qualcos'altro; esiste l'incensurato, ma molto spesso questi è proprio la persona che va a fare la rapina perchè, in quanto incensurato, può ottenere la sospensione della pena o andare a volto scoperto. Il traffico di droga è certamente un'attività che può rientrare nell'ambito della criminalità mafiosa, ma non è detto che sul singolo noi possiamo impiantare un discorso di organizzazione mafiosa. Ed allora io credo che l'articolo 416-*bis*, soprattutto in relazione alle misure di prevenzione, non sia più attuale. Nel momento in cui, cioè, mi trovo di fronte individui che fanno parte di un'organizzazione più ampia, di stampo - diamo per scontato - mafioso, che si dedicano al traffico della droga, io non necessariamente ho la prova che essi appartengano altresì ad una organizzazione mafiosa che opera nel campo degli appalti o delle opere pubbliche. E quindi tali soggetti, non li potrò mai definire come mafiosi e di conseguenza neanche proporli per una misura di prevenzione; io ho soltanto di fronte a me un'organizzazione dedita al traffico di droga.

In conclusione, dunque, ritengo che i punti fondamentali siano innanzitutto uscire dall'equivoco sulla giurisdizionalizzazione e quindi rivedere il concetto di criminalità organizzata, sia essa di stampo mafioso o meno.

FERRARA. Dottor Garbati, vorrei farle una domanda relativamente al ruolo del procuratore in questo momento. Poichè nel foglio che vi abbiamo distribuito, al punto 2 si legge: «È stata criticata la recente disposizione della Corte di cassazione relativamente alla competenza esclusiva dei procuratori della Repubblica aventi sede nei capoluogo di provincia» vorrei un chiarimento su questo punto. Inoltre, sempre per quanto riguarda il discorso dei due settori di intervento, quello preventivo e quello penale, vorrei sapere se, da parte vostra, vi è o meno una maggioranza a favore della separazione tra questi due compiti.

GARBATI, *giudice del tribunale di Cosenza*. Sarebbe ottimale che vi fossero tanti sostituti da poter assegnare adeguatamente i compiti; ciò dal punto di vista della sola praticità funzionale. Poichè, però, gli organici in tutta Italia sono quelli che sono, ritengo positivo che i sostituti che si dedicano alle indagini possano svolgere anche attività di prevenzione, anche perchè le misure di prevenzione sono il portato di una memoria storica e dello studio di fascicoli, per cui il sostituto

che svolge l'attività di prevenzione trasfonde in essa tutta la ricchezza investigativa che fino a quel momento ha ricevuto.

FERRARA. Come giustifica tutto ciò rispetto alla precedente sua affermazione?

GARBATI, *giudice del tribunale di Cosenza*. Il piano è diverso. Nell'ambito della stessa procura vale il discorso che ho fatto prima. Per quanto riguarda, invece, il fatto che debba essere o meno il procuratore della Repubblica del capoluogo di provincia, oppure il procuratore della Repubblica, per così dire, periferico, ritengo che debba trattarsi di quest'ultimo, non perchè ha una conoscenza personale dei delinquenti, ma perchè ha studiato le carte e conosce le zone e i modelli. Si tenga presente che l'Italia (come la Puglia e la Calabria) è lunga e che vi sono delle *enclaves* non solo geografiche, ma anche culturali. Avendo la competenza per materia sui fascicoli del giudizio può avere anche delle strategie.

AZZARÀ. Vi ringraziamo e vi diamo assicurazione che faremo un buon lavoro affinché gli strumenti a vostra disposizione siano i migliori possibili.

La riunione termina alle ore 17,25.